



REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO

Approvazione con Delibera di Consiglio del Parco n.76 del 28/05/2015
Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015
Variante Approvata con Delibera di Consiglio del Parco n. 68 del 30/05/2023

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)

TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale e-mail: urbanistica@parcodelconero.eu

Ente Parco Regionale del Conero:

Il presidente dell'Ente Parco del Conero

Daniele Silvetti

Il Direttore

Dott. Marco Zannini

Gruppo di Progettazione:

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian _responsabile del procedimento e coordinatore
RUP Variante

Dott. Marco Zannini

Arch. Roberta Giambartolomei

Dott. Elisabetta Ferroni

Dott. Filippo Invernizzi

Collaborazioni:

Dott. Paolo Perna

CAPO I – STRUTTURA DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI..... 9

GENERALITA'..... 10

Art. 1.1.	Finalità del regolamento.....	10
Art. 1.2.	Definizioni terminologiche.....	10
Art. 1.3.	Rapporti fra regolamento generale d'uso e normativa.....	11
Art. 1.4.	Lettura della zonizzazione del Piano del Parco del Conero.....	11

2. NULLA OSTA, PARERI E AUTORIZZAZIONI 13

Art. 2.1.	Nulla osta.....	13
Art. 2.2.	Ricorribilità.....	14
Art. 2.3.	Domanda per la richiesta del nulla osta di carattere edilizio.....	14
Art. 2.4.	Integrazioni.....	15
Art. 2.5.	Commissione tecnica.....	15
Art. 2.6.	Conferenze di servizi.....	16
Art. 2.7.	Pareri preliminari – Pareri materia urbanistica e per materia di VAS, VIA e VI.	16
Art. 2.8.	Funzione di controllo dell'Ente Parco.....	17
Art. 2.9.	Opere edilizie non soggette a nulla osta e rilascio nulla osta da parte del Comune.....	17
Art. 2.10.	Opere in sanatoria.....	18
Art. 2.11.	Interventi sul patrimonio vegetale: attività libera, Comunicazione di Inizio Attività e Nulla Osta.	18

CAPO II – TIPOLOGIA E MODALITA' DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI 20

3. OPERE E MANUFATTI..... 21

Art. 3.1.	Nuove costruzioni.....	21
Art. 3.2.	Caratteri planivolumetrici e criteri d'inserimento nel contesto di riferimento.....	21
Art. 3.3.	Opere di finitura delle nuove costruzioni.....	21
Art. 3.4.	Colori degli edifici.....	21
Art. 3.5.	Ampliamenti ed incentivi volumetrici.....	22
Art. 3.6.	Usi di aree e immobili.....	23
Art. 3.7.	Recupero edifici in stato di rudere.....	23
Art. 3.8.	Edifici e loro pertinenze.....	23
Art. 3.8.1.	Manufatti pertinenziali caratteri generali.....	23
Art. 3.8.2.	Specifiche per alcuni manufatti pertinenziali.....	24
Art. 3.8.3.	Manufatti per il rimessaggio attrezzi ai sensi dell'art. 40 bis del qP 02 del PdP.....	26
Art. 3.8.4.	Realizzazione di interrati e seminterrati.....	27
Art. 3.8.5.	Manufatti per esigenze temporanee.....	27
Art. 3.8.6.	Manufatti per la detenzione degli animali da affezione e manufatti per la detenzione degli animali da cortile.....	28
Art. 3.8.7.	Serre solari.....	29
Art. 3.9.	Piscine.....	29
Art. 3.9.1.	Interventi per la realizzazione delle piscine.....	29

Art. 3.9.2. Piscine amovibili e temporanee	31
Art. 3.9.3. Laghetti e\o biolaghi.....	31
Art. 3.10. Arredo urbano.	32
Art. 3.11. Canne fumarie.....	33
Art. 3.12. Impianti di illuminazione	33
Art. 3.13. Antenne e parabole.	35
Art. 3.14. Interventi su infrastrutture a rete esistenti e di nuova costruzione	35
Art. 3.15. Volumi tecnici ed impiantistici	36
Art. 3.16. Impianti a rete e per la produzione di energia da fonti rinnovabili	37
Art. 3.17. Recinzioni.....	39
Art. 3.18. Sistemi di protezione degli impianti sportivi e delle aree pubbliche	40
Art. 3.19. Passi carrabili e accessi alle proprietà.....	41
Art. 3.20. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio	41
Art. 3.21. Norme per la tutela del patrimonio edilizio rurale e della vegetazione delle “aie”	43
Art. 3.22. Unitarietà degli interventi.	45
Art. 3.23. Ampliamento di edifici esistenti e sistemazioni esterne ai fabbricati	45
Art. 3.24. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza.	46
Art. 3.25. Edilizia ecosostenibile - Permeabilità del suolo e sottrazione di suolo	46
Art. 3.26. Opere ed interventi di mitigazione e compensazione ambientale ed ecologica.....	47
Art. 3.27. Opere di ingegneria naturalistica	49
Art. 3.28. Aree di cantiere e ripristino ambientale	49
Art. 3.29. Interventi su infrastrutture viarie.....	50
Art. 3.30. Salvaguardia delle visuali	53
Art. 3.31. Monitoraggio	53
<u>CAPO III – SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE FRUIZIONE ED ACCESSIBILITÀ DEL PUBBLICO – MEZZI DI TRASPORTO.....</u>	54
4. FRUIZIONE DEL TERRITORIO	55
Art. 4.1. Fruizione del Parco	55
Art. 4.2. Carta dell’accessibilità.....	56
Art. 4.3. Circolazione con mezzi motorizzati	57
Art. 4.4. Circolazione su percorsi escursionistici.....	57
Art. 4.5. Viabilità di accesso e di servizio.....	57
Art. 4.6. Manutenzione della rete viaria e dei sentieri	58
Art. 4.7. Cartellonistica stradale e pubblicitaria.....	59
Art. 4.8. Parcheggi	60
Art. 4.9. Aree attrezzate per la sosta.....	61
Art. 4.10. Aree a sosta prolungata con autocaravan e caravan	61
Art. 4.11. Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche.....	61
Art. 4.12. Attività di arrampicata e speleologica	63
Art. 4.13. Campeggio - Campeggio didattico-educativo - Bivacco.....	63
Art. 4.14. Sorvolo a bassa quota e atterraggio	64

Art. 4.15. Accesso, fruizione e gestione aree litorali	65
<u>CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALI E DI SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI</u>	68
5. VEGETAZIONE	69
Art. 5.1. Disposizioni generali e Verde urbano.....	69
Art. 5.2. Verde storico	69
Art. 5.3. Alberi monumentali	69
Art. 5.4. Aree di pertinenza delle alberature nei giardini e/o in ambito urbano.....	71
6. ATTIVITA’ AGRICOLA E TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI.....	73
Art. 6.1. Sistemazioni fondiari - regimazione delle acque - lavorazioni agrarie	73
Art. 6.2. Coltivazioni.....	74
Art. 6.3. Fertilizzanti e fitofarmaci	75
Art. 6.4. Arboricoltura da legno	75
Art. 6.5. Produzioni biologiche	76
Art. 6.6. Serre	76
7. ATTIVITA’ ZOOTECNICA E TUTELA DELLE PRATERIE	77
Art. 7.1. Prati e pascoli in zone agro silvo pastorali	77
Art. 7.2. Gestione arbusteti.....	77
Art. 7.3. Allevamenti.....	77
Art. 7.4. Allevamento di animali selvatici in cattività	77
Art. 7.5. Allevamento delle api.....	78
8. INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA.....	79
Art. 8.1. Disciplinare.....	79
9. ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI	80
Art. 9.1. Interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria	80
Art. 9.2. Recupero del legname di risulta.....	80
Art. 9.3. Rimboschimenti.....	81
Art. 9.4. Trattamento dei soprassuoli colpiti da fitopatie	81
Art. 9.5. Eliminazione piante infestanti	81
Art. 9.6. Gestione radure e boschi ripariali.....	82
10. RISORSE NATURALI E SEMINATURALI	83
Art. 10.1. Vegetazione spontanea.....	83
Art. 10.2. Rilascio di esemplari vegetali morti	83
Art. 10.3. Tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide	83
Art. 10.4. Fauna selvatica.....	84

Art. 10.5. Controllo delle specie aliene.....	86
Art. 10.6. Immissioni faunistiche	86
Art. 10.7. Animali d’affezione	86
Art. 10.8. Norme generali sulla fauna.....	87
11. RACCOLTA DI PRODOTTI DEL BOSCO E SOTTOBOSCO	88
Art. 11.1. Raccolta dei prodotti del sottobosco	88
12. RISORSE IDRICHE	89
Art. 12.1. Tutela delle risorse idriche di superficie e sotterranee interne	89
Art. 12.2. Acque superficiali.....	89
Art. 12.3. Sorgenti e Pozzi	89
Art. 12.4. Smaltimento delle acque reflue – scarichi sul suolo e nel sottosuolo.....	90
Art. 12.5. Risparmio della risorsa acqua	90
Art. 12.6. Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque	90
Art. 12.7. Utilizzo delle acque meteoriche.....	91
13. TUTELA DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO.....	92
Art. 13.1. Tutela e promozione	92
Art. 13.2. Paesaggio agrario	92
Art. 13.3. Naturalità dei luoghi.....	93
Art. 13.4. Recupero cave.....	93
Art. 13.5. Divieto attività estrattiva.	93
Art. 13.6. Rifiuti.....	93
Art. 13.7. Gestione dei rifiuti	93
<u>CAPO V – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE E ALLE ATTIVITÀ CHE POSSONO COMPROMETTERE LA SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI NATURALI</u>	94
14. INQUINAMENTO	95
Art. 14.1. Disposizioni generali.....	95
Art. 14.2. Inquinamento acustico	95
Art. 14.3. Inquinamento luminoso	96
Art. 14.4. Inquinamento elettromagnetico	97
Art. 14.5. Inquinamento idrico	98
Art. 14.6. Inquinamento atmosferico	98
15. DIFESA DAGLI INCENDI	100
Art. 15.1. Incendi boschivi.....	100
<u>CAPO VI – ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE</u>	101
16. ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	102
Art. 16.1. Valorizzazione strutture ricettive.....	102
Art. 16.2. CEIS “carta del turismo sostenibile”	102
Art. 16.3. Marchio di qualità	102
Art. 16.4. Attività sportive o ludiche-ricreative o musicali	102

17. VALORIZZAZIONE DEGLI USI, COSTUMI, CONSUETUDINI ED ATTIVITA' TRADIZIONALI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI.	104
Art. 17.1. Tutela degli usi locali.....	104
Art. 17.2. Fuochi pirotecnici.....	104
Art. 17.3. Attività culturali.....	104
18. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA AFFIDARE A INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE, DI VOLONTARIATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMUNITA' TERAPEUTICHE. 105	105
Art. 18.1. Attività di volontariato e “Amici del Parco”.....	105
Art. 18.2. Guide del Parco.....	105
Art. 18.3. Comunità terapeutiche.....	105
<u>CAPO VII – ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, BIOSANITARIA E LIMITI ALLE ATTIVITA' CHE POSSONO ALTERARE L'EQUILIBRIO NATURALE VEGETALE E/O ANIMALE.....</u>	106
19. ATTIVITA' EDUCATIVE, SCIENTIFICHE E DI RICERCA.....	107
Art. 19.1. Attività scientifiche.....	107
Art. 19.2. Archeologia e attività di ricerca.....	107
Art. 19.3. Raccolta reperti geologici.....	108
20. INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA.....	109
Art. 20.1. Finalità.....	109
Art. 20.2. Definizioni.....	109
Art. 20.3. Ambito di applicazione.....	109
Art. 20.4. Definizione privati.....	109
Art. 20.5. Autorizzazioni.....	109
Art. 20.6. Introduzione e trasporto armi nel Parco – richiesta autorizzazioni.....	110
Art. 20.7. Introduzione di esplosivi.....	111
Art. 20.8. Introduzione di mezzi di cattura faunistica.....	112
<u>CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	113
21. AZIONI DEL PARCO.....	114
Art. 21.1. Sinistri con la fauna selvatica omeoterma presente all'interno del territorio del Parco.....	114
Art. 21.2. Simbologia.....	114
Art. 21.3. Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni.....	114
Art. 21.4. Accordi di programma e convenzioni.....	114
Art. 21.5. Riprese foto e video.....	115
22. POTERI DELL'ENTE PARCO - SANZIONI.....	116
Art. 22.1. Poteri.....	116
Art. 22.2. Vigilanza e Sorveglianza.....	116
Art. 22.3. Acquisizione gratuita delle opere abusive.....	116
Art. 22.4. Entità delle sanzioni.....	116

23. NORME FINALI.....	123
Art. 23.1. Recepimento delle normative sovraordinate e aggiornamento del regolamento.	123
Art. 23.2. Autorizzazioni e deroghe.	123
Art. 23.3. Disposizione generale	123
<u>CAPO IX – ALLEGATI</u>	125
24. Elenco allegati	126
Art. 24.1. Allegato A “caratteristiche presentazione domanda Nulla-Osta. pratiche ufficio urbanistico e territorio_ Allegato A1 “modello per la richiesta di nulla osta interventi di tipo edilizio”	126
Art. 24.2. Allegato B1 “modalità di presentazione comunicazioni o domande nulla osta per interventi sul patrimonio vegetale” – Allegato B2 “Carta di individuazione zone per attività libera o attività di autorizzazione di competenza esclusiva del Comune per interventi sul patrimonio vegetale” – Allegato B3 “modello Comunicazione di Inizio Attività” – Allegato B4 “modello richiesta Nulla Osta”	126
Art. 24.3. Allegato C - “elenco Piante autoctone, antico indigenato e indicazione delle piante esotiche” e “periodi per il taglio e l’impianto”	126
Art. 24.4. Allegato D - “entità floristiche particolarmente protette”	126
Art. 24.5. Allegato E - “Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario”	126
Art. 24.6. Allegato F - “Struttura piano agricolo aziendale”	126
Art. 24.7. Allegato G - “Schema tipo per atto unilaterale d’obbligo”	126
Art. 24.8. Allegato H “misure per la tutela della fauna minore”	126
Art. 24.9. Allegato I1 – “Disciplinare sorvolo e modalità di presentazione comunicazioni o domande di autorizzazione per sorvolo a bassa quota e atterraggio” Allegato I2 “Carta di individuazione zone per attività libera e zone interdette o limitate per l’attività di sorvolo” – Allegato I3 “modello Comunicazione di Inizio Attività o richiesta di autorizzazione”	126
Art. 24.10. Allegato L – “Carta dell’accessibilità”	127
Art. 24.11. Allegato M – “Carta archeologica”	127
Art. 24.12. Allegato N – “Indice BAF”	127
Art. 24.13. Allegato O – “Schema Perizia asseverata per demolizione e ricostruzione di fabbricati censiti”	127
Art. 24.14. Allegato P – “Accordo di programma/convenzione tipo in materia di acquisizioni e demolizioni di manufatti abusivi”	127
Art. 24.15. Allegato Q “Individuazione corsi d’acqua”	127
Art. 24.16. Allegato Q1 “Gestione dei corsi d’acqua”	127
Art. 24.17. Aggiornamento allegati.....	127

CAPO I – STRUTTURA DEL REGOLAMENTO E **DISPOSIZIONI GENERALI**

GENERALITA'.

Art. 1.1. Finalità del regolamento

Il presente regolamento, persegue l'attuazione dell'art. 16 della legge regionale 28 aprile 1994 n. 15.

Il regolamento, ai sensi delle L. 394/91 e L.R. 15/94 e ss. mm. e ii., disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico nel Parco;
- d) la fruibilità e l'accessibilità con particolare attenzione rivolta sia ai diversamente abili che agli anziani;
- e) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- f) attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- g) i limiti relativi alle emissioni sonore, luminose e di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche ed al servizio civile alternativo.

Sono sempre vietate le attività e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione del patrimonio naturale, ai sensi dell'art. 1 della L. 394/91.

Art. 1.2. Definizioni terminologiche

Ai fini del presente regolamento:

con il termine Ente Parco si intende Ente Parco Regionale del Conero;

con il termine Parco si intende Parco Regionale del Conero;

con il termine PdP si intende Piano del Parco Naturale del Conero;

con l'espressione NTA del piano si intendono le Norme Tecniche di Attuazione;

con il termine Regolamento si intende il Regolamento del Parco del Conero;

Con il termine PdG Naturalistica si intende il Piano di Gestione Naturalistica del Parco del Conero;

Con il termine PdG Fauna si intende il Piano di Gestione della Fauna del Parco del Conero;

Con il termine PdG Forestale si intende il Piano di Gestione Forestale del Parco del Conero;

con il termine Consiglio del Parco si intende il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale del Conero;

con il termine Ri si intende area di Riserva Integrale di cui alla let. a del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine Ro area di Riserva generale Orientata di cui alla let. *b* del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine P si intende area di Protezione di cui alla let. *c* del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine Ps si intende area di Promozione Economica e Sociale di cui alla let. *d* del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine qP 01 e qP 02 e qP 03 si intende quaderno progettuale (norme attuative del Piano del Parco);

con il termine Regione si intende Regione Marche;

con il termine Provincia si intende Provincia di Ancona;

con il termine “corte esclusiva” non si intende l'area esclusiva dell'immobile individuata catastalmente, ma è l'area adiacente all'edificio con il requisito oggettivo della contiguità allo stesso in continuità morfologica, spaziale e paesaggistica;

con il termine “ambientale” o “ambiente” si intende comprendere l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Art. 1.3. Rapporti fra regolamento generale d'uso e normativa

Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco dalle norme del PdP.

Art. 1.4. Lettura della zonizzazione del Piano del Parco del Conero

Il PdP suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, le aree sono individuate nella tavola qP 01 “Articolazione Territoriale Normativa” e prevedono: riserve integrali _ Ri (di colore verde scuro); riserve generali orientate _ Ro (di colore verde chiaro); aree di protezione _ P (di colore giallo); aree di promozione economica e sociale _ Ps (di colore viola).

Sono aree Ps, anche se non colorate viola nella tavola qP 01 “Articolazione Territoriale Normativa”, quelle individuate dai PRG vigenti come ZTO A, B, C, D ed F del DM 1444/68 alla data di approvazione del PdP, nei limiti indicati all'art. 39 del qP 02 del PdP.

Agli edifici ricadenti in territorio extraurbano, purché censiti e schedati dai PRG con Delibera di Consiglio Comunale è attribuito il livello di tutela in relazione alle rispettive e compatibili categorie di intervento di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, previste per essi dal PRG; la superficie non coperta dall'edificio resta individuata secondo il livello di tutela indicato nella tavola qP 01 “Articolazione Territoriale Normativa”.

Agli immobili sottoposti dai PRG ad interventi di ristrutturazione anche attraverso la demolizione con ricostruzione viene attribuito il livello di tutela PS anche se prevedono la ricomposizione piani

volumetrica con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica dell'area di sedime dell'edificio preesistente e della sagoma.

Inoltre se ammesso dai PRG Comunali tali interventi potranno essere realizzati entro la corte esclusiva dell'edificio da demolire o a distanza maggiore se localizzati in aree PAI P3 e P4 o se sussistono motivi ambientali e paesaggistici che ne consiglino una diversa localizzazione (questi ultimi motivi sono da autorizzare tramite delibera di Consiglio del Parco) e la ricostruzione deve avvenire senza compromettere le componenti ambientali e paesaggistiche. In ogni caso il progetto deve comprendere il ripristino della naturalità dei luoghi nel sito originario.

Tra norme disciplinate da leggi e strumenti di pianificazione di diverso livello rispetto al PdP, comunque denominati, va in ogni caso applicata la norma più restrittiva.

2. NULLA OSTA, PARERI E AUTORIZZAZIONI

Art. 2.1. Nulla osta

La realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del territorio del Parco è subordinata al preventivo nulla osta del Parco. Sono salve le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394; le attività sono subordinate ad autorizzazione secondo le disposizioni del presente Regolamento.

L'esame delle istanze prodotte per il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente consiste nella verifica della conformità dell'intervento, dell'opera o dell'attività con le disposizioni del PdP e del Regolamento, restando salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli presenti.

Il nulla osta è rilasciato con determina dell'Ente Parco entro 60 giorni, conteggiati dalla data di ricevimento al protocollo che attesta l'acquisizione formale dell'istanza.

Per i procedimenti per il rilascio del nulla osta si applica il co. 4 dell'art. 20 della L. 241/90 e ss.mm. e ii.; tali procedimenti possono essere oggetto di "sospensione" o di "interruzione".

L'ipotesi di interruzione può essere invocata nel caso sia necessaria l'acquisizione di pareri da parte di organi consultivi di altre amministrazioni ai sensi del co. 4 dell'art. 16 della L. 241/90 ovvero per raccogliere altre valutazioni tecniche, compresa la Valutazione d'Incidenza, ai sensi del co. 3 dell'art. 17 della L. 241/90 ovvero richiesta completamente irregolare per forma e modalità di presentazione.

Nel procedimento oggetto di "sospensione" i termini non vengono azzerati per cui si tiene conto, nel computo dei termini, del periodo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza a quello della intervenuta sospensione e del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di presentazione delle documentazioni integrative richieste.

Nel procedimento oggetto di "interruzione" i termini vengono azzerati e l'intero termine decorre nuovamente dal ricevimento delle documentazioni o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste.

Nei casi di sospensione e interruzione, il responsabile del procedimento stabilisce un termine di tempo congruo per la presentazione da parte dell'istante di quanto richiesto comunque non superiore ai 90 gg.

Se il richiedente non presenta entro il termine assegnato la documentazione o le integrazioni richieste, il procedimento dovrà intendersi archiviato. L'eventuale presentazione di quanto richiesto oltre i termini previsti equivale ad inizio di nuovo procedimento per la decorrenza dei termini.

L'Ente Parco nel puro spirito di garantire la massima efficacia dell'attività degli uffici e quindi di non aggravare il procedimento amministrativo può rilasciare il nulla osta con prescrizioni il cui rispetto in sede esecutiva dovrà essere garantito dal comune.

Nelle stesse prescrizioni, l'Ente Parco, di concerto con la soprintendenza archeologica, può richiedere che i lavori di movimento terra, a qualunque titolo effettuati, siano realizzati con sorveglianza di personale specializzato e sotto il controllo scientifico della Soprintendenza Archeologica delle Marche in tutte quelle aree che la carta delle potenzialità archeologiche considera "a rischio" ed obbligatoria negli ambiti individuati nella "Rete dei Siti Archeologici ai sensi dell'art. 292 bis del qP 02 del PdP, così come riportati nell'allegato M del presente Regolamento.

Le prescrizioni sono cogenti e vincolanti per la realizzazione dell'intervento ed il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la nullità del nulla osta.

Nel caso le prescrizioni dell'Ente Parco siano in contrasto con analoghe prescrizioni di carattere paesaggistico emesse dalla soprintendenza in sede di rilascio di parere nel procedimento dell'autorizzazione paesaggistica prevalgono queste ultime qualora le stesse riguardino aspetti di carattere architettonico, archeologico e storico-culturale.

Il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento.

Nell'allegato A e B possono essere indicati iter procedurali ridotti nell'interesse di garantire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il Direttore entro sessanta giorni dalla richiesta di rilascio di nulla osta, con comunicazione scritta al soggetto istante, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 2.2. Ricorribilità

Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi di Legge.

Art. 2.3. Domanda per la richiesta del nulla osta di carattere edilizio

La domanda per la richiesta del nulla osta di carattere edilizio è formalizzata all'Ente Parco secondo le disposizioni di legge in vigore e con le procedure indicate nell'Allegato A.

La documentazione dovrà essere corredata dai relativi elaborati così come indicati nell'allegato A del presente Regolamento.

L'invio della documentazione deve avvenire solo dopo specifica verifica del Responsabile del Procedimento del Comune della conformità del progetto alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza, nonché a seguito di controllo dello stato attuale, del suo stato legittimato e della sua autorizzazione originaria (ove esistente).

Altri atti informazioni o documenti non previsti nell'Allegato A possono essere richiesti solo se strettamente necessari al completo svolgimento dell'istruttoria.

Il responsabile del procedimento, nel caso di interventi di particolare complessità, rilevanza o comportanti effetti significativi sull'ambiente e sugli ecosistemi interessati, può effettuare i necessari sopralluoghi possibilmente congiunti al richiedente per la verifica dello stato originario dei luoghi con eventuale redazione di verbale da allegare alla pratica.

I diritti tariffari per il rilascio del nulla osta, della valutazione di incidenza o degli altri titoli non ostativi, se ed in quanto previsti sono determinati con apposita delibera dell'Ente Parco.

Per l'installazione stagionale di manufatti, dovrà essere formalizzato un atto d'obbligo alla rimozione da parte del richiedente e in ogni caso la pratica dovrà essere integrata da progetto di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Nella realizzazione di tutti gli interventi, di tutte le opere o di tutte le attività si deve tener conto delle misure per la tutela della fauna di cui all'allegato H.

Art. 2.4. Integrazioni

L'invio dei documenti, per effetto delle richieste di integrazioni dovrà essere effettuato sempre con le medesime procedure indicate all'art. precedente.

Art. 2.5. Commissione tecnica

La Commissione Tecnica, che ha funzione di comitato nel rispetto dell'art. 13 co. 3 della L.394/91, è un organo consultivo ed è composta da un esperto in materia urbanistica e paesaggistica-ambientale, da un esperto in materia agro-forestale, da un esperto biologo ovvero naturalista, da un esperto geologo e dal Direttore del Parco.

I componenti esperti della Commissione tecnica sono individuati sulla base di specifici avvisi pubblici di selezione all'uopo emanati o a scelta dell'Ente Parco tramite selezione diretta rispetto ad una terna di elementi definiti dai rispettivi ordini professionali; in caso di sostituzione temporanea di un componente della commissione, il Direttore può esercitare una selezione anche per via diretta, tramite semplice presentazione di curriculum; tale sostituzione andrà comunque verbalizzata nella prima seduta utile del Consiglio del Parco o lo stesso Consiglio può individuare eventuali membri supplenti.

La Commissione tecnica, per la validità delle cui sedute è necessaria la presenza di almeno tre membri, si esprime a maggioranza dei presenti.

Delle sedute viene redatto un verbale che riporta i pareri sintetici firmato da tutti i commissari presenti.

Può partecipare alle sedute della commissione tecnica un rappresentante del Ministero (soprintendenza architettonica e/o archeologica a seconda dell'interesse preminente) senza diritto di voto.

Il commissario che, nel corso dell'anno, non partecipi ad almeno metà delle sedute della Commissione Tecnica, viene dichiarato decaduto dalla carica con determina del Direttore.

In tal caso l'Ente Parco provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile successiva alla dichiarazione di decadenza.

Il Direttore ovvero il responsabile incaricato dal Consiglio del Parco, d'intesa con il Presidente, nell'assumere la determinazione concernente il rilascio ovvero il diniego del nulla osta, può avvalersi di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nel settore giuridico-amministrativo, di gestione e conservazione delle aree protette, della natura, delle risorse ambientali e del territorio.

Tale commissione può svolgere la sua funzione anche per l'espressione di pareri in merito alla materia paesaggistica ed ambientale e per la materia della Valutazione d'incidenza.

Il Direttore ovvero il responsabile incaricato dal Consiglio del Parco può discostarsi dalle risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica.

Il direttore dell'Ente Parco ovvero il responsabile del procedimento individua i progetti da sottoporre alla commissione tecnica invitandola ad esprimersi con parere su progetti ed interventi di particolare complessità come ad esempio interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ed ampliamento e se del caso anche su progetti di modesta entità se l'espressione è finalizzata alla diminuzione dei tempi del procedimento per il rilascio del nulla osta.

La commissione tecnica resta in carica per la durata temporale del Consiglio del Parco insediato al momento dell'individuazione della stessa e comunque fino alla nuova nomina della commissione.

Art. 2.6. Conferenze di servizi

L'Ente Parco promuove fattivamente e partecipa con i Comuni e gli altri Enti interessati alla ricerca di procedure idonee a garantire l'efficienza del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta con particolare attenzione ai progetti pubblici, di interesse pubblico ed a quelli presentati dalle attività produttive.

Con diritto di espressione di nulla osta o parere per l'Ente Parco partecipa alla Conferenza di Servizi il Direttore, ovvero il responsabile incaricato dal Direttore.

Art. 2.7. Pareri preliminari – Pareri materia urbanistica e per materia di VAS, VIA e VI.

Il Direttore si può avvalere della Commissione Tecnica per rilasciare pareri preliminari relativi a progetti di particolare complessità pubblici o di interesse pubblico (rientrano in questa fattispecie anche progetti di natura privata se la richiesta è formalizzata direttamente dall'amministrazione competente per territorio).

La richiesta di parere preliminare dovrà essere presentata con la definizione di un progetto con carattere almeno preliminare nel rispetto del d.lgs 50/2016 e suo regolamento attuativo.

Il parere espresso non riveste il carattere di nulla osta, ma dispone gli indirizzi e gli obiettivi che il progetto dovrà perseguire.

Il progetto che è stato sottoposto a parere preliminare dovrà sempre essere sottoposto al rilascio del nulla osta.

I pareri preventivi da acquisire nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione e/o variante dei piani regolatori, come specificato nella D.G.R. n.1287 ME/URB del 19/05/97, e quelli preventivi da rilasciare dall'Ente Parco quando individuato in qualità di SCA (soggetto competente in materia ambientale) nelle procedure di Valutazioni Ambientali e per quelle disciplinate d.lgs 152/06 e ss.mm. e ii. possono essere espressi tramite determina direttoriale o Delibera di Consiglio del Parco quando sono espressi sul Piano Regolatore Generale del Comune, sui Piani Attuativi e sulle loro varianti anche nel procedimento di VAS.

I pareri di Valutazione di Incidenza sono propedeutici al rilascio del nulla osta o degli altri pareri preventivi di competenza dell'Ente Parco.

Art. 2.8. Funzione di controllo dell'Ente Parco

Il Direttore ovvero il responsabile incaricato dall'Ente Parco, informa correntemente e comunque con cadenza almeno semestrale il Presidente in ordine ai procedimenti concernenti la richiesta di rilascio di nulla osta.

Ai membri del Consiglio dell'Ente Parco è garantito in ogni momento il più ampio accesso a tutti gli atti concernenti i procedimenti di rilascio di nulla osta e pareri.

Art. 2.9. Opere edilizie non soggette a nulla osta e rilascio nulla osta da parte del Comune

Tutte le opere e gli interventi anche se non soggetti alla richiesta di nulla osta devono essere realizzati in conformità al PdP e al presente Regolamento.

Non è richiesto il rilascio del nulla osta: per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quegli interventi, impianti ed opere che non comportano modificazioni che recano pregiudizio, anche parziale e/o temporaneo, alle risorse territoriali, naturali e più in generale ai valori paesaggistici oggetto di protezione, salvaguardia e tutela.

Nell'allegato A sono indicati interventi che rientrano tra quelli per i quali non è necessario richiedere il nulla osta e quelli che non recano pregiudizio e che quindi non sono da sottoporre a richiesta di nulla osta.

La non necessarietà del Nulla Osta non implica la non verifica rispetto alla Valutazione di incidenza per la quale vale la disciplina di settore.

Quando le previsioni del Piano e del Regolamento del Parco siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone Ps di cui all'art. 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati con il rilascio del nulla osta direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione con invio della documentazione del progetto all'Ente Parco. In caso di non conformità il direttore del Parco annulla il provvedimento autorizzatorio di rilascio del nulla osta entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Non sono soggette a nulla osta ma a richiesta di parere le sanatorie edilizie come precisato al successivo articolo.

Art. 2.10. Opere in sanatoria

In caso di richiesta di sanatoria (nei procedimenti di accertamento di conformità, condoni, ecc. ecc.) per le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo o in parziale o totale difformità dal titolo abilitativo l'Ente Parco rilascia parere in merito. Il parere non è inteso quale nulla osta, ma esclusivamente quale "presa d'atto" che deve definire se i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano o meno tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01 esclusivamente nel rapporto con la disciplina del PdP e del regolamento del Parco. L'Ente Parco non rilascia parere in merito al completamento pratiche afferenti alle leggi speciali del "condono" n. 47/85 e 724/94. È invece necessario acquisire il parere in merito al completamento pratiche afferenti alla legge speciale del "condono" n. 326/2003.

Quando le previsioni del Piano e del Regolamento del Parco sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, le opere in sanatoria nelle zone Ps di cui all'art. 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzate con il rilascio del parere di conformità alla disciplina del PdP e del Regolamento direttamente dagli enti locali competenti, dandone comunicazione con invio della documentazione del progetto e copia del pagamento della sanzione definita ai sensi del Presente Regolamento all'Ente Parco. In caso di non conformità il direttore del Parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra.

Art. 2.11. Interventi sul patrimonio vegetale: attività libera, Comunicazione di Inizio Attività e Nulla Osta.

Tutto il patrimonio vegetale all'interno del Parco è oggetto di tutela.

A seconda dell'intervento previsto sul patrimonio vegetale e a seconda della specie interessata gli interventi possono essere eseguiti nel rispetto del presente regolamento mediante attività libera o

Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale, con presentazione di Comunicazione di Inizio Attività (CIA) o previo rilascio di nulla osta.

Tipologie di procedimento, modalità, periodi e tempi di intervento sono indicati nell'allegato B1.

Gli interventi di abbattimento, tra i quali si intende anche ogni ipotesi di taglio e sradicamento nonché ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di specie arboree e/o arbustive, anche se di attività libera, devono comunque prevedere un intervento di compensazione come indicato nell'allegato B1.

Per gli interventi da sottoporre a Screening specifico di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR Marche 1661/2020 è necessario presentare il Format Proponente come indicato nell'Allegato B3 e B4.

Per gli interventi su esemplari o formazioni vegetali tutelate ai sensi della L.R. 6/05 la richiesta di nulla osta dovrà essere inviata al comune cui compete il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge stessa, il quale provvederà ad acquisire il nulla osta del Parco; in tutti gli altri casi la domanda di nulla osta viene inviata direttamente al Parco.

Nel caso di interventi su formazioni vegetali legate ad interventi edilizi l'intervento dovrà essere ricompreso nella pratica edilizia.

In generale tutti gli interventi diversi da quelli di cui alle casistiche descritte e quelli di Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale e CIA, effettuati in periodi o nelle modalità non conformi all'allegato B ed H necessitano di nulla osta.

Può essere presentato un programma di manutenzione ecosostenibile del proprio patrimonio arboreo ed arbustivo che deve essere mantenuto con cadenza ripetitiva e periodica anche con necessità di interventi in emergenza.

CAPO II – TIPOLOGIA E MODALITA' DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

3.OPERE E MANUFATTI

Art. 3.1. Nuove costruzioni

Il progetto delle nuove costruzioni deve prevedere opere di mitigazione/compensazione in relazione allo stato dei luoghi o relazione esplicativa della non necessità delle stesse. Dovrà essere garantita la loro durata, efficienza ed efficacia nel tempo.

In caso di presentazione di Piano attuativo dovranno essere previste opere di mitigazione e/o compensazione ambientale ove necessarie o previste per disposizione normativa; le convenzioni presentate, da stipulare tra il comune ed i lottizzanti, dovranno prevedere tempi e modalità di realizzazione e l'obbligo del mantenimento nel tempo delle opere di mitigazione/compensazione, volte a ridurre l'impatto dei manufatti sull'ambiente e sul paesaggio, garantiti da impegno con atto unilaterale d'obbligo del lottizzante da trasferire ad eventuali e successivi aventi causa, a garanzia del mantenimento dell'impegno preso.

Nella realizzazione di nuovi edifici va verificata la necessità di inserire misure per la tutela della fauna indicate all'allegato H del Regolamento.

Art. 3.2. Caratteri planivolumetrici e criteri d'inserimento nel contesto di riferimento.

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere progettati in modo da adattarsi all'andamento naturale del terreno ed ai caratteri morfologici e paesaggistici dei luoghi interessati.

I progetti devono prevedere analisi e valutazione di inserimento attraverso simulazioni foto realistiche e rendering oltre a puntuali sezioni con dettagliata descrizione dei riporti e degli sbancamenti artificiali, con indicazione delle quote del terreno ante e post operam da indicare rispetto ad uno specifico e fisso caposaldo.

Art. 3.3. Opere di finitura delle nuove costruzioni

Tutti i progetti afferenti alla richiesta di rilascio di nulla osta dovranno contenere una puntuale rappresentazione delle opere che concorrono a determinare l'aspetto esteriore degli edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza; a tal fine gli elaborati dovranno essere redatti nell'osservanza delle indicazioni di cui all'allegato A.

Art. 3.4. Colori degli edifici

Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio.

Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura ove non originariamente presenti.

Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate, ma piuttosto evidenziare l'articolazione fra superfici di fondo e elementi aggettanti e/o decorativi.

In assenza di un piano del colore approvato dal Comune il colore dovrà preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale dovrà essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con il contesto e/o con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti con toni che vanno dal beige travertino al giallo, e ai rossi delle tonalità delle terre.

Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici o di parti di esse di differenti proprietà presentino un aspetto non armonico del contesto paesaggistico, in caso di progetti di recupero dovrà esserne prevista la ricomposizione dell'aspetto armonico.

Gli interventi vanno verificati rispetto alle misure di mitigazione indicate all'allegato H.

Art. 3.5. Ampliamenti ed incentivi volumetrici

Gli Ampliamenti ed incentivi (in cui rientra anche la possibilità di nuove costruzioni) sono disciplinati dal PdP.

Il Parco promuove lo sviluppo sostenibile del turismo attraverso la realizzazione dei piani di settore che dovranno incentivare il miglioramento della qualità architettonica e funzionale delle strutture ricettive esistenti.

Fermo restando il limite complessivo di incremento previsto dal PdP, gli incentivi e la possibilità di ampliamento per le singole strutture ricettive vanno determinati in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento, come indicato nella relazione illustrativa del PdP (pag. 57 e seg.).

In sede di redazione del piano Particolareggiato o piano di settore comunque denominato dovranno essere certificati dal Comune i limiti degli elementi costitutivi dello stabilimento balneare (come da definizione co. 2 art. 30 L.R. 09/2006) distinguendo tra Strutture fisse, strutture di facile rimozione (spogliatoi, cabine, capanne e chioschi), zone attrezzate per la balneazione (ombrelloni, sedie sdraio, e lettini) e le zone dove sono localizzati altri tipi di impianti fissi o di facile rimozione (per la somministrazione di alimenti e bevande sportivi, ricreativi, ecc.). Tali confini rappresentati i limiti massimi di avanzamento verso l'area di battigia per ogni singolo elemento nel rispetto dell'art. 30 del qP 02 del PdP; per tutti gli interventi previsti dovrà essere dimostrata la conformità dell'intervento al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (PIANO GIZC di cui alla DACR n. N. 104 del 6 dicembre 2019 e s.m.i.) della Regione Marche, con particolare riferimento alla minimizzazione delle interferenze sulla dinamica costiera; le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione e i vincoli di tutela, se più restrittivi, prevalgono sulle disposizioni del presente Piano.

Gli incentivi e la possibilità di ampliamento per le attività agricole vanno determinati nel rispetto della L.R. 13/90 e degli indirizzi e priorità previste dal PdP e dagli altri strumenti di gestione del Parco.

È ammessa la realizzazione di nuove strutture adibite a servizi per gli agriturismo unicamente all'interno della corte di pertinenza di un centro aziendale con edifici esistenti, verificata l'impossibilità di riutilizzare allo scopo cubature presenti e allegando al progetto da sottoporre a richiesta di nulla osta l'impegno del titolare a rimuovere i manufatti in caso di cessazione dell'attività.

Art. 3.6. Usi di aree e immobili

La disciplina degli usi, attribuita alla concorrente competenza degli strumenti urbanistici comunali e del PdP, deve essere prevista, in apposita sezione, nei PRG comunali. Il parere sugli usi ammessi nelle aree e negli immobili interni all'area Parco è acquisito nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dei piani regolatori.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso dei manufatti condonati in aree omogenee Ri, Ro e P, se indicato nei PRG adeguati al PdP con la previsione di recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso proposte di riqualificazione, finalizzate alla eliminazione delle condizioni di degrado edilizio.

Sono vietate le opere nelle corti e negli edifici in ZTO E dei PRG che modificano i connotati tradizionali e tipologici delle corti e degli edifici con carattere rurale tradizionale.

Art. 3.7. Recupero edifici in stato di rudere

I ruderi sono individuati nei PRG Comunali e nella specifica schedatura e possono essere recuperati se definiti come manufatti che consentono l'individuazione certa della sagoma planivolumetrica originaria, purché ricadenti in aree di P e di PS così come individuate nella tavola qP 01 del PdP. In particolare la schedatura dovrà dimostrare l'esistenza del manufatto, la sua consistenza allo stato di fatto e la riproposizione della sua sagoma planivolumetrica originaria e quindi proporre le modalità di intervento per un suo recupero storico-architettonico e funzionale.

Gli interventi di recupero degli edifici definiti come ruderi possono essere effettuati tramite "Ristrutturazione edilizia" nei limiti indicati nel DPR 380/01.

Art. 3.8. Edifici e loro pertinenze

Gli interventi previsti dal presente art., qualora ammessi dai PRG e Regolamenti edilizi Comunali, devono rispettare le dimensioni di seguito indicate (eventuali deroghe alle dimensioni sotto indicate possono essere concesse in sede di predisposizione di Piani Particolareggiati (o progetti unitari di comparto) comunque denominati da sottoporre a parere del Consiglio del Parco):

Art. 3.8.1. Manufatti pertinenziali caratteri generali

Sono riconducibili al concetto di "pertinenza" i modesti manufatti per la cura dei giardini e degli orti e per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni a servizio o ad ornamento di edificio principale.

Per tipologia di intervento, nel rapporto con la disciplina demandata dall'art. 12 della L. 394/91, questi interventi sono ammissibili nelle zone Ro, P e Ps, se non diversamente disciplinato.

Deve inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.

Gli interventi devono avere caratteristiche omogenee tra ambiti contermini.

Devono essere utilizzati materiali riciclabili al più del 90 % e compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento, sia per la struttura che per i rivestimenti.

In tutte le costruzioni che prevedono l'utilizzo del legno, non dovrà essere utilizzato legno con formaldeide. Sono consentiti solo sistemi di assemblaggio meccanico degli elementi: viti, chiodature, incastri. Dovrà essere utilizzato soltanto legno di provenienza certificata (come ad es. marchi FSC).

Art. 3.8.2. Specifiche per alcuni manufatti pertinenziali

“Pergolati – gazebo”

Sono da considerarsi pertinenze i pergolati prioritariamente posti in aderenza a pareti dell'edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), con funzione di abbellimento degli edifici principali ed i “gazebo” posti in maniera isolata nel giardino.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) h. max (calcolata come altezza fabbricato definizioni uniformi nazionali) = m 3,00;
- b) superficie coperta max = per ogni singola unità immobiliare ad uso residenziale è consentita una superficie coperta massima pari al 25% della superficie scoperta dell'area pertinenziale o del lastrico solare e comunque non superiore a 36 mq; è consentita inoltre una superficie coperta pari al 25% della SUL e comunque mai superiore a 70 mq dell'immobile se ad uso ricettivo, produttivo o ricreativo (per questa fattispecie può essere concessa deroga con delibera di Consiglio del Parco); per le Strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 11 della L.R. 9/2006 la superficie coperta massima potrà essere minore o uguale a mq 0,6 per ciascun ospite e comunque non superiore al 3% della superficie fondiaria del complesso ricettivo.
- c) la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo o altro materiale di natura ecologica a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra, costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri deformabili di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o p.v.c. leggero e cannucciaia o frangisole.

La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura o integrati in essi nel qual caso la superficie coperta max può essere incrementata del 20%.

Non rientra in queste disposizioni, e pertanto la realizzazione è libera, la cosiddetta pergotenda. Per configurare una c.d. "pergotenda", occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio.

“Box in legno”

Sono da considerarsi pertinenze anche i Box in legno per ricovero attrezzi posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) Struttura leggera in legno o materiale ecologico (previa presentazione di scheda tecnica), rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- b) superficie lorda massima pari a 4,00 mq;
- c) altezza massima (calcolata come altezza fabbricato definizioni uniformi nazionali) non superiore a m 2,70.

“Pensiline per ricovero autovetture”

Sono da considerarsi pertinenze anche le “Pensilina per ricovero autovetture”, che possono essere realizzate in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, nelle corti esclusive o in aderenza all'edificio.

La struttura sarà di tipo leggera, rimovibile per smontaggio e non per demolizione e la sua copertura di tipo naturale (con piante rampicanti) o cannucciaia o altro materiale di tipo non rigido nel rispetto dell'indice di superficie permeabile eventualmente prevista dallo strumento urbanistico comunale.

Tali manufatti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) h. max (calcolata come altezza fabbricato definizioni uniformi nazionali) = m 2,70;
- b) superficie coperta massima = 25 mq per ogni unità immobiliare abitativa nel limite massimo di 1 mq ogni 10 mc di costruzione dell'immobile di cui sarà pertinenza (nel caso di immobile volume inferiori ai 125 mc è ammessa in deroga una superficie massima per singola unità immobiliare di mq 12,5).

Le pensiline per aree adibite a parcheggi pubblico così come individuati dal PRG o a parcheggio privato ad uso pubblico, potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito e la superficie coperta e l'altezza massima dovranno essere rapportate al contesto paesaggistico e all'effettiva necessità di servizio.

La struttura non può essere tamponata.

La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura o integrati in essi nel qual caso la superficie coperta max può essere incrementata del 20% delle possibilità sopra dette.

Art. 3.8.3. Manufatti per il rimessaggio attrezzi ai sensi dell'art. 40 bis del qP 02 del PdP

L'installazione di tali manufatti presuppone come requisito indispensabile, oltre a quanto previsto dall'art. 40 bis del Qp 2 del PdP, che l'area di sedime sia in zona Ps e se previsto nei PRG adeguati al PdP.

L'Ente Parco istituisce un apposito registro dei manufatti di cui all'art. 40bis del PdP sulla base dei nulla osta rilasciati. Nel caso di cessazione dell'attività agricola il diritto al manufatto decade ed il richiedente è tenuto al ripristino dei luoghi entro 60 giorni. Dell'avvenuto ripristino dei luoghi l'avente titolo dà comunicazione al Parco, al Comune ed al Gruppo Carabinieri Forestale.

Tali manufatti devono attenersi alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già previste dal PdP:

- a) Superficie utile lorda non superiori a 40 mq e altezza max non superiore a 3,50 m;
- b) uso esclusivo del legno in tutte le componenti strutturali;
- c) assenza di ancoraggi al suolo di tipo fisso (fondazioni o simili);
- d) assenza di movimenti di terreno superiori a 50 cm;
- e) assenza all'interno di impianti tecnologici di tipo fisso;
- f) da destinare esclusivamente al solo ricovero di attrezzi, mezzi e materiali di consumo agricolo;
- g) assenza di recinzioni di tipo fisso;
- h) eliminazione contestuale di ogni altro manufatto precario eventualmente presente.
- i) divieto di pavimentazione dell'area circostante;
- j) divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

L'atto d'obbligo notarile trascritto e registrato per l'abilitazione a realizzare detta tipologia di manufatto deve contenere l'impegno alla rimozione ed al ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività agricola e dovrà contenere il riferimento alle prescrizioni di cui sopra. Il richiedente si impegna per sé e per terzi a comunicare al Comune, al Parco ed al Gruppo Carabinieri Forestale la chiusura della P. I.V.A. agricola e/o la cessazione dell'utilizzazione agricola. L'atto d'obbligo dovrà

essere redatto secondo il modello di cui all'allegato G e consegnato assieme alla documentazione progettuale.

Art. 3.8.4. Realizzazione di interrati e seminterrati

Tali costruzioni non possono essere realizzate nelle zone Ri.

Nelle zone Ro possono essere realizzati esclusivamente nell'area di sedime dell'immobile e se non prevedono rampe, percorsi e strade di accesso esterne all'immobile.

Nelle zone P possono essere realizzati esclusivamente nell'area di sedime dell'immobile e se non prevedono rampe, percorsi e strade di accesso esterne alla corte esclusiva dell'immobile, se ad uso agricolo può essere realizzato nel rispetto della L.R. 13/90.

Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto della morfologia del terreno esistente e particolare cura dovrà essere posta nel ripristino del profilo originario e nella sistemazione dei luoghi.

Il progetto, dovrà contenere un'adeguata indagine territoriale ed una dettagliata documentazione conoscitiva sulle componenti paesaggistiche ambientali del sito, nonché una approfondita relazione geologica-geotecnica e di smaltimento delle acque superficiali.

Il progetto dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) le eventuali murature a vista delle rampe di accesso dovranno essere intonacate o rivestite in pietra di tipo locale a spacco, adeguatamente raccordata con le sistemazioni esistenti, prevedendo finiture e opere accessorie ispirate alle tipologie tradizionali;
- b) in zona Ps, quando realizzati non nell'area di sedime dell'immobile, andrà operata la messa in opera di almeno 40 cm di terreno vegetale sul solaio di copertura su cui piantare idonee essenze locali;
- c) un'altezza massima utile interna del locale pari a 2,40 m.

Art. 3.8.5. Manufatti per esigenze temporanee

I manufatti in questione sono quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

La temporaneità deve collegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili.

I comuni possono approvare regolamenti specifici, per tali manufatti e quelli similari comunemente indicati come "dehors"; in tali regolamenti oltre alle specifiche tecniche e dei materiali da prevedere possono essere indicati eventuali deroghe alla richiesta di nulla osta previo parere del Consiglio del Parco.

La temporaneità o precarietà di un manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente dall'uso a cui è destinato; non è opera precaria la

costruzione destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione.

Tali manufatti non possono essere realizzati nelle zone Ri e Ro se esterne alla corte esclusiva di edifici esistenti ad eccezione delle zone dove sono specificatamente previsti dai PRG adeguati al PdP.

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga, alla viabilità e alla fruibilità degli spazi pubblici. In ogni caso le installazioni di questi manufatti non dovranno produrre sottrazione, frammentazione o degrado di habitat naturali prioritari (come definiti dalla normativa afferente Natura 2000) e non dovranno trasformare in via permanente il suolo.

I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità senza prevedere opere di demolizione.

La possibilità di installazione di tali manufatti devono attenersi alle seguenti prescrizioni e secondo le modalità di seguito riportate:

I termini temporali sono definiti dall'art. 6 del DPR 380/01, ma per sopravvenute motivate esigenze di interesse pubblico e di interesse paesaggistico ambientale il Comune o su richiesta dell'Ente Parco può in ogni caso richiedere la rimozione anticipata dei manufatti anche prima della scadenza del termine.

I "chioschi" e le "cabine balneari" devono essere poste su struttura prefabbricata con materiale ecocompatibile appoggiata al terreno o sulla spiaggia senza prevedere opere di demolizione al momento della rimozione (completa anche degli ancoraggi/fondazioni); dovranno essere realizzate in materiali lignei sia per la struttura che per le tamponature; in caso di motivata necessità la struttura può essere realizzata con materiali diversi di natura ecocompatibile.

In ogni caso le cabine balneari non possono essere collegate con impianti idrico, del gas e fognario.

Le "Pedane" e le "passerelle" sono da realizzare in legno o con materiale ecocompatibile ed installate esclusivamente con il sistema di appoggio al terreno o alla spiaggia senza prevedere opere di fondazione.

Art. 3.8.6. Manufatti per la detenzione degli animali da affezione e manufatti per la detenzione degli animali da cortile

Il manufatto, posto sulla corte esclusiva come definita nel presente regolamento, da utilizzare per il riparo dal sole e dalle intemperie non è considerato costruzione. Il presente manufatto non può essere

realizzato fuori dalla corte esclusiva dell'edificio. Tale manufatto dovrà essere realizzato nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2.

Per manufatti per la detenzione degli animali da cortile si intendono quelli pertinenziali che, rientranti nell'ambito dell'attività edilizia libera, abbiano strutture estremamente modeste e funzionali esclusivamente al fine di fornire ricovero a tale tipologia di animali. Rientrano in questa tipologia i ricoveri per animali domestici e da cortile, le voliere e gli altri manufatti assimilabili, con relativa recinzione, tutte accomunate dalle limitate dimensioni.

Art. 3.8.7. Serre solari

La realizzazione delle Serre solari deve perseguire quanto disciplinato dalla normativa regionale in materia.

Art. 3.9. Piscine.

Art. 3.9.1. Interventi per la realizzazione delle piscine.

La realizzazione delle piscine è ammessa nelle aree indicate dall'art. 15 del Qp 02 del PdP.

Le piscine quando sono realizzate come opere di pertinenza di edificio e nella corte esclusiva (così come definita nel presente Regolamento) dell'edificio stesso non sono considerate come “nuova costruzione”, per tale ragione nelle zone P e Ro possono essere realizzate esclusivamente nelle corti esclusive degli edifici.

Le piscine dovranno utilizzare le tecnologie di filtrazione che annullano l'utilizzo di cloro che comunque dovrà rispettare i limiti previsti dal “Piano di Tutela delle Acque” della Regione.

La superficie delle piscine poste all'esterno degli edifici, è considerata superficie impermeabile ai fini del calcolo della permeabilità del suolo.

Per le piscine classificate secondo la DGR Marche 874/06 e ss.mm.ii. (1307/09), il Regolamento, rimanda alle medesime linee guida: “Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza delle piscine a uso natatorio”, che assumono carattere indicativo per quelle non classificate rispetto alla stessa DGR.

I locali tecnici per accogliere le apparecchiature degli impianti di filtraggio, nonché locali per eventuali spogliatoi, dovranno essere reperiti esclusivamente tra quelli del patrimonio edilizio esistente o previsti dai specifici PRG. In caso contrario dovranno essere completamente interrati e mantenuti al di sotto della linea della sistemazione finale del terreno.

Le pavimentazioni delle piscine in zone P e Ro concorrono alla dimensione massima (100mq) ammessa per le piscine.

Le pavimentazioni dovranno essere realizzate in via preliminare con materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno e pietra naturale.

Per il rivestimento della piscina andranno previste colorazioni tenui nei toni naturali del verde e delle terre.

In conformità a quanto previsto dal PdG Faunistico per evitare che la piscina costituisca una “trappola ecologica” per la fauna va prevista la messa in atto di accorgimenti sia costruttivi che d'uso illustrati nell'allegato H; andrà comunque presentato un apposito elaborato progettuale che descriva tali interventi.

Nel caso di vasche alle quali si voglia dare una funzione naturalistica vanno applicate le misure descritte nello specifico allegato H al presente Regolamento.

La realizzazione di piscine pertinenziali da realizzare a supporto di attività ricettive per l'agriturismo ed il turismo rurale che rientrano nella categoria B della DGR 874/06 e ss.mm.ii. deve rispettare i seguenti criteri generali e aspetti tecnici e dimensionali:

- a) Non è consentita la realizzazione di più di una piscina a servizio delle attività di cui sopra;
- b) sono obbligatorie le opere di mitigazione o compensazione finalizzate alla tutela delle risorse faunistiche, forestali, del patrimonio naturale;
- c) è prescritto il rispetto della DGR 874/06. e ss.mm.ii.;
- d) le acque reflue, ai sensi dell'art. 28 punto 6. del Piano di Tutela delle Acque della Regione, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006; devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006;
- e) il rispetto del Dlgs 152/2006 con particolare riferimento a quanto riguarda lo smaltimento dell'acqua ed i requisiti igienico sanitari.

La dimensione massima ammissibile è stabilita in relazione alla dimensione della struttura ricettiva; in caso di piscine con superficie superiore ai 100 mq andrà presentata relazione di dettaglio di dimostrazione del fabbisogno della struttura ricettiva.

La realizzazione delle piscine pertinenziali delle singole abitazioni e dei condomini fino a nove unità abitative non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006 e ss.mm.ii. deve rispettare i seguenti criteri generali e aspetti tecnici e dimensionali:

- a) Le acque reflue ai sensi dell'art. 28 punto d) del Piano di Tutela delle Acque della Regione, sono assimilabili alle acque reflue domestiche a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- b) dovranno comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni relative allo scarico stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006 e ss.mm.ii.;

- c) è obbligatorio realizzare opere di mitigazione o compensazione finalizzate alla tutela delle risorse faunistiche, forestali, del patrimonio naturale;
- d) è prescritto il rispetto degli aspetti igienico sanitari punto 9.3 della DGR 874/06. e ss.mm.ii. (ricircolo dell'acqua);
- e) è prescritto il rispetto del Dlgs 152/2006 per quanto riguarda lo smaltimento dell'acqua ed i requisiti igienico sanitari;
- f) la dimensione massima ammissibile è quella stabilita dall'art. 15 del PdP.

Non sono considerate “piscine” e quindi non sottoposte alla disciplina dell'art. 15 del qP 02 del PdP le cosiddette “vasche idromassaggio” se di piccole dimensioni (circa 4/5 mq), non ripetute in moduli e sempreché sia esclusivamente una per unità immobiliare.

Art. 3.9.2. Piscine amovibili e temporanee.

Sono considerate “piscine” e quindi sottoposte alla disciplina dell'art. 15 del qP 02 del PdP le piscine cosiddette “amovibili e\o temporanee”, quali ad esempio quelle in struttura prefabbricata direttamente appoggiate al terreno con attacco fisso ad impianto/i.

È ammessa l'installazione di questo tipo di piscina per un'altezza contenuta e mai superiore ai ml 1,80, esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici, previa presentazione di adeguata documentazione che valuti eventuali impatti ambientali e paesaggistici.

Tali attrezzature devono essere installate, senza effettuare scavi e movimenti di terra, in aree funzionalmente pertinenziali all'edificio. Eventuali basi di appoggio sul terreno possono essere realizzate esclusivamente in legno da rimuoversi contestualmente alla piscina stessa.

Non sono considerate “piscine” quelle cosiddette “amovibili e\o temporanee” senza impianti, se posizionate esclusivamente nelle corti esclusive degli edifici e di modeste dimensioni per un volume massimo di mc 24 e per un'altezza massima mai superiore a ml 1,00 e se per l'appoggio di esse non siano necessari lavori edili e di sistemazione dell'area e potranno permanere in sito solo durante la stagione estiva.

Art. 3.9.3. Laghetti e\o biolaghi.

Non sono considerate “piscine” e quindi non sono sottoposte alla disciplina dell'art. 15 del qP 02 del PdP le cosiddette “piscine naturali” quali i laghetti naturali o i biolaghi; la progettazione dovrà dimostrare l'effettiva sostenibilità dell'intervento dal punto di vista ambientale e naturalistico questi devono essere associati a sistemi di fitodepurazione e dovranno avere contestuale finalità ecologiche.

I requisiti fondamentali del biolago sono i seguenti:

- corretta proporzione tra la superficie dedicata alla fitodepurazione e quella dedicata alla balneazione; il rapporto minimo è di 1/3;

- passaggio dell'acqua a pelo libero dall'area balneabile e quella dedicata alla fitodepurazione, in grado di ossigenare naturalmente l'acqua e di agevolare il passaggio della fauna dal bacino balneabile a quello di fitodepurazione;
- bordo (lato interno) e conformazione delle sponde, in grado di garantire l'agevole uscita, o passaggio alla zona di fitodepurazione, di animali di qualsiasi specie che dovessero trovarsi nella parte balneabile sia perché naturalmente attratti dal biolago, come potrebbe avvenire per esemplari di anfibi, sia perché caduti accidentalmente (mammiferi, rettili, ecc),
- sistema di depurazione assicurato principalmente dalla fitodepurazione e dalla filtrazione meccanica da parte della ghiaia nel passaggio a pelo libero da un bacino all'altro e solo secondariamente da un eventuale filtro a pressione associato alla pompa; non è ammesso uso di prodotti chimici o di trattamenti chimico-fisici (ad es. raggi UV) per la purificazione dell'acqua, il controllo delle alghe ecc;
- utilizzo di sole specie vegetali autoctone dell'area del Conero o delle zone umide della fascia costiera marchigiana per la fitodepurazione;
- eventuali vani tecnici, pozzetti e skimmer tali da non poter costituire una trappola per la fauna.

Inoltre il progetto dovrà prevedere un piano di manutenzione che tenga conto delle esigenze ecologiche e dei cicli riproduttivi della fauna;

La localizzazione non dovrà tenere conto dell'art 9 del Qp 02 del PdP quando realizzati nella corte esclusiva dell'edificio.

I materiali e in generale la tipologia costruttiva, dovranno essere congrui rispetto al contesto ambientale e paesaggistico del sito di intervento.

È obbligatorio il monitoraggio costante delle condizioni ecologiche da parte di uno zoologo esperto di anfibi.

Art. 3.10. Arredo urbano.

I progetti, per cui è richiesto il rilascio del nulla osta, per interventi sulla viabilità, sulle piazze e sulle aree a parcheggio dei centri e nuclei abitati devono essere corredati con opere di miglioramento del verde urbano ed essere documentati con elaborati e relazioni descrittive.

Per l'installazione di arredi di qualsiasi tipo devono essere verificate le norme per la garanzia dell'accessibilità e fruizione anche alle persone diversamente abili.

I cestini dei rifiuti e le isole ecologiche devono essere realizzati in modo tale da non essere motivo di degrado dell'ambiente naturale e non devono essere accessibili alla fauna selvatica in genere e con particolare riferimento agli ungulati e canidi.

Art. 3.11. Canne fumarie

Nelle zone A del D.M.1444/68 e nelle zone P e Ro le nuove canne fumarie esterne devono essere evitate; qualora si dimostri che non sussistano soluzioni progettuali alternative, dovranno essere realizzate nei colori, materiali e fogge più consoni al contesto paesaggistico nel quale sono inserite.

Nelle suddette zone, sono vietati elementi in cemento ed elementi in alluminio non rivestiti per gli elementi esterni terminali dei camini.

Art. 3.12. Impianti di illuminazione

Ove ammessi gli impianti di illuminazione pubblici e privati, oltre che minimizzare gli impatti nei confronti della fauna, dovranno garantire un miglioramento architettonico e un inserimento paesaggistico consono al contesto di riferimento.

Tale obiettivo dovrà essere dimostrato con adeguata documentazione grafica capace di cogliere l'aspetto paesaggistico da punti panoramici e/o di maggiore frequentazione antropica.

Ogni progetto su impianti di illuminazione, sia di nuova realizzazione che di ristrutturazione dell'esistente, sia pubblico che privato, deve obbligatoriamente rispondere a requisiti che minimizzino gli impatti negativi nei confronti della fauna e prevedere l'uso di dispositivi per ridurre i consumi energetici e di riduzione dell'inquinamento luminoso. Nel caso di interventi di manutenzione che comporti la sostituzione di tutte le lampade non è necessario il nulla osta e la valutazione di incidenza nel caso in cui le nuove lampade rispondano ai requisiti di minimizzazione degli impatti negativi sulla fauna riportate nell'Allegato H.

Gli impianti di illuminazione di facciate di edifici pubblici, di facciate prospicienti piazze e luoghi pubblici e/o di comprovato valore artistico e di monumenti, andranno progettati prevedendo il fascio dell'illuminazione dall'alto verso il basso; in caso di impossibilità ad ottenere impianti con illuminazione del tipo sopra richiamato è possibile l'illuminazione dal basso, quando i fasci di luce ricadono all'interno della sagoma dell'edificio e la luminanza massima consentita è pari a 0,5 cd/m² previa presentazione di attestazione in cui sia dichiarata esclusivamente questa possibilità.

L'illuminazione di edifici non ricompresi nel comma precedente può avvenire esclusivamente con la massima emissione 0 cd/km a 90° ed oltre e sempre con illuminazione dall'alto verso il basso e con controllo del flusso diretto entro la sagoma dell'edificio con luminanza massima di 1 cd/km e spegnimento entro le ore 24.

Sono vietati faretto ad incasso a terra se non conformi alla Normativa sull'inquinamento luminoso, ed elementi che impediscono le visuali panoramiche da spazi pubblici.

Gli impianti di illuminazione delle insegne di esercizio di non specifico ed indispensabile uso notturno dovranno prevedere lo spegnimento entro le ore 22:00 nel periodo autunno-inverno ed entro

le 24:00 nel periodo primavera-estate o entro l'orario di chiusura degli esercizi commerciali e sempre con flusso di direzione dall'alto verso il basso e mai con illuminazione diretta.

Come previsto dalla L.R. n. 10 del 2002 tutti gli apparecchi illuminanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, non a norma in quanto altamente inquinanti vanno adattati, sostituiti o comunque uniformati ai suddetti criteri; possono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso, nonché di vetri di protezione ed in ogni caso i progetti che interessano aree ove sono presenti tali attrezzature dovranno prevedere la loro schermatura o sostituzione.

Per il rispetto degli equilibri ecologici, è tutelata l'oscurità naturale, in particolare ove siano presenti ecosistemi caratterizzati da buon livello di naturalità, corridoi ecologici e siti rilevanti per l'alimentazione, il rifugio, la riproduzione e gli spostamenti della fauna.

A tal fine nella realizzazione degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, sono definiti i seguenti criteri:

- a) È vietata la installazione di impianti di illuminazione lungo le strade che attraversano le aree forestali, fatte salve comprovate esigenze di pubblica sicurezza;
- b) è vietata l'illuminazione diretta di aree naturali;
- c) l'illuminazione decorativa notturna di edifici/siti parte del Patrimonio culturale è consentita anche attraverso fari diretti dal basso verso l'edificio subordinatamente all'esecuzione di accertamenti chirotterologici volti a verificare le possibili interferenze con la chirotterofauna e, qualora necessario e a suggerire misure correttive.
- d) gli apparecchi, nella posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per angoli $\gamma \geq 90^\circ$ (ossia sopra il piano dell'orizzonte) compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso;
- e) la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e gli illuminamenti non devono superare i limiti minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;
- f) utilizzo di lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato;
- g) gli impianti debbono essere dotati di dispositivi di riduzione del flusso luminoso e di telecomando, temporizzatori, fotocellule e rilevatori di movimento per l'accensione. In fase di autorizzazione o rilascio di nulla osta l'Ente Parco potrà chiedere, ove se ne ravvisi la necessità, la riduzione o sospensione del flusso luminoso durante particolari fasce orarie.

L'Ente Parco potrà autorizzare deroghe alle misure sopra indicate solo per comprovate ed eccezionali esigenze tecniche restando chiaramente valide le disposizioni generali e tecniche indicate nella L. R. 24 luglio 2002, n. 10 e ss.mm. e i.i che prevalgono ove più restrittive alle presenti disposizioni.

È vietata al fine di non pregiudicare la salute delle piante l'installazione di impianti luminosi sulle essenze arboree e dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore in presenza delle stesse.

L'illuminazione delle insegne deve essere realizzata sempre per via indiretta dall'alto verso il basso.

Art. 3.13. Antenne e parabole.

L'installazione di antenne e parabole deve rispettare i seguenti criteri:

- a) Tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di apparati collettivi;
- b) devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell'edificio;
- c) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici;
- d) sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un'adeguata soluzione architettonica;
- e) non devono essere installate le antenne paraboliche visibili da spazi pubblici all'esterno di terrazzi, comignoli giardini e in cortili.

Art. 3.14. Interventi su infrastrutture a rete esistenti e di nuova costruzione

Quando l'intervento interferisce con formazioni vegetali dovrà essere rispettato l'art. 2.11 del presente Regolamento.

Ai fini della tutela del paesaggio del Parco del Conero è fatto obbligo ai gestori e ai soggetti comunque proprietari di prevedere nella loro programmazione pluriennale lo smantellamento o rimozione delle strutture a rete in disuso presenti nel territorio extraurbano, quali linee elettriche, cabine di pompaggio dell'acqua, ecc. Tale processo dovrà essere realizzato in accordo con i comuni di competenza anche su sollecitazione dell'Ente Parco.

Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del paesaggio e ad esso devono conformarsi.

I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.

I gestori delle reti elettriche devono mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, attraverso interventi di

manutenzione o ristrutturazione. A tale scopo sono idonei l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

Negli interventi di manutenzione, che prevedono la sostituzione dei cavi, dovranno essere adottate le seguenti misure:

- a) Valutare prioritariamente la possibilità di interrare i cavi;
- b) nelle linee MT e BT, ove non fosse possibile l'interramento, possono essere utilizzati esclusivamente conduttori isolati;
- c) nelle linee AT e AAT, ove non fosse possibile l'interramento, al fine di rendere maggiormente visibili i cavi devono essere applicate su di esse spirali colorate o altri elementi opachi aventi il medesimo effetto. Gli elementi opachi debbono avere un diametro di almeno 30 cm ed essere collocati ad una distanza l'uno dall'altro di 10 m o di 20 m se presenti due conduttori paralleli;
- d) nei Capolinea, Sezionatori e Trasformatori è obbligatoria la protezione degli isolanti tramite ingabbiamento;
- e) nel caso di sostituzione o manutenzione straordinaria dei tralicci dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari alla minimizzazione dei rischi per l'avifauna in particolare utilizzando esclusivamente isolatori sospesi e prevedendo l'isolamento del tratto di cavo più prossimo ad essi per almeno 130 cm. La distanza tra conduttori e mensole dovrà essere di almeno 75 cm.

Per favorire la presenza delle specie faunistiche nel Parco, contrastando la riduzione della disponibilità di siti di nidificazione, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione o realizzazione di linee elettriche devono essere previste le misure indicate all'allegato H.

Nel caso di progetti che prevedano la sostituzione dei sostegni, dovranno essere utilizzati prioritariamente sostegni in legno; nel caso in cui non fosse possibile i sostegni in metallo dovranno comunque essere in corten o effetto corten o verniciati di colore marrone ((RAL 8011) o altro colore scelto rispetto al contesto, al fine di ridurre l'impatto paesaggistico.

Art. 3.15. Volumi tecnici ed impiantistici

I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

Art. 3.16. Impianti a rete e per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Le reti dei servizi pubblici devono essere interrata; nel caso che questo non sia possibile per cause di forza maggiore, che dovranno essere adeguatamente motivate, o per motivi ambientali (ad esempio nel caso di interferenza con habitat di interesse comunitario), l'Ente Parco potrà, nullaostare la realizzazione esterna secondo modalità che non costituiscano limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e deturpamento del paesaggio.

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare le piante arboree e arbustive fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 06/2005 ed a meno di interesse pubblico prevalente, che dovrà essere adeguatamente motivato.

Il PdP promuove e favorisce la realizzazione di impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabili quali:

- a) Impianti fotovoltaici e solare-termici;
- b) impianti minieolici (per il Piano ed il Regolamento per il termine minieolico si deve fare riferimento alle misure e dimensioni per il microeolico secondo la normativa internazionale IEC 61400-2 e cioè area spazzata < di Mq 2 diametro equivalente m. 1,6 e potenza nominale (kW) 0,5);
- c) impianti a biomasse vegetali;
- d) impianti geotermici.

Per l'installazione di pannelli fotovoltaici dovranno essere privilegiate soluzioni tecniche finalizzate alla limitazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, inserendo, ove possibile, gli impianti accessori al funzionamento dei pannelli, all'interno dei locali e utilizzando tecnologie e materiali tra i più innovativi ed efficienti normalmente disponibili sul mercato (es. tegole fotovoltaiche); ad eccezione delle deroghe indicate nel PdP nel territorio del Parco non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

In ogni caso dovrà essere presentato al Comune di competenza, dal proprietario del manufatto, impegno scritto alla rimozione degli elementi costituenti l'impianto entro sei mesi dalla sua definitiva dismissione relativamente alla produzione di energia elettrica. Gli stessi elementi dovranno essere smaltiti o riutilizzati in conformità alle norme vigenti in materia.

L'installazione dell'eolico è vietata in tutta l'area Parco, mentre esclusivamente il Microeolico è consentito nelle zone P e Ps al di fuori delle zone SIC e ZPS.

Il singolo generatore può avere le seguenti caratteristiche massime: area spazzata < di Mq 2 diametro equivalente m. 1,6 e potenza nominale (kW) 0,5).

L'impianto deve avere una potenza inferiore a 20 kW ed essere installato nella corte esclusiva dell'immobile, privilegiando l'installazione sull'edificio.

Il progetto dovrà assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nel rispetto della biodiversità e della conservazione delle risorse naturali, ambientali e culturali.

Nella progettazione dell'impianto sono da privilegiare: - scelte tecnologiche innovative anche al fine di una maggiore armonizzazione e miglior inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico; - variazioni cromatiche dei singoli generatori, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso e adottare una colorazione che si armonizzi con il contesto.

Nelle zone P e Ps è ammessa la realizzazione di impianti geotermici di profondità e di impianti geotermici di superficie destinati all'autoconsumo purché sia dimostrata la tutela delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che hanno rilevante valore naturalistico e sia scongiurato l'inquinamento delle falde acquifere dovuto alle perforazioni.

Per quanto riguarda gli impianti geotermici di superficie è ammessa la realizzazione delle seguenti tipologie:

- a) a sonde geotermiche orizzontali di tipo compatto;
- b) a sonde geotermiche verticali.

Gli impianti geotermici saranno realizzati obbligatoriamente all'interno delle corti di pertinenza.

Dovrà essere presentato un dettagliato progetto di sistemazione della corte nei limiti della permeabilità ammessa.

Ai fini dell'applicazione del presente art., con il termine biomassa si indicano tutti i prodotti di natura organica vegetali che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione.

La realizzazione di impianti che utilizzano tecniche di valorizzazione energetica per combustione è consentita alle sole aziende agricole e limitatamente all'utilizzo di residui agricoli – forestali e agro-industriali prodotti all'interno dell'azienda stessa.

Ogni progetto deve prevedere misure atte al risparmio energetico e all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

Sono ammessi interventi per impianti di climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW, alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in combustione gas naturale- biomassa, anche per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, inclusi gli allacciamenti agli edifici.

Le opere ed i progetti devono prevedere sistemi capaci di uniformarsi a quanto indicato nel Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR ed in quanto individuato nelle sue linee di programmazione e di indirizzo della politica energetica ambientale nel territorio regionale per i soggetti pubblici e privati.

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

Art. 3.17. Recinzioni

Tutte le recinzioni di nuova realizzazione devono essere oggetto di opportuna progettazione che tenga conto, oltre agli aspetti ambientali ed ecologici, anche del loro inserimento paesaggistico e della corretta integrazione con le componenti vegetazionali circostanti.

Non sono ammesse in ogni caso le recinzioni che, a seguito di verifica di sostenibilità paesistico-ambientale, non garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 in merito alla tutela delle risorse faunistiche, forestali, del patrimonio naturale, delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che hanno rilevante valore naturalistico paesaggistico e ambientale nel Parco.

Le nuove recinzioni dovranno essere disposte in modo da adattarsi quanto più possibile all'andamento naturale del terreno ed ai caratteri morfologici del contesto circostante e dovranno essere evitati, per quanto possibile, formalismi geometrici nell'uso di siepi di schermatura.

Le nuove recinzioni che prospettano lungo le strade e gli spazi pubblici devono essere adeguatamente arretrate di almeno ml 1,50 e comunque rispetto a strade esistenti o previste dagli strumenti urbanistici generali o attuativi dovranno essere poste ad una distanza mai inferiore a 5 m dalla mezzeria.

In ogni caso e per ogni tipo di recinzione, l'installazione non potrà avvenire a distanza inferiore ai 4 m rispetto alla mezzeria dei sentieri individuati nella carta dell'accessibilità.

Ove non espressamente vietato dalle norme del PdP, le nuove recinzioni di tipo fisso possono essere installate solo per le corti esclusive di edifici, ovvero l'area con il requisito oggettivo della contiguità all'edificio e continuità morfologica, spaziale e paesaggistica.

Per il progetto di installazione e/o realizzazione di recinzione all'interno delle zone Ri, Ro e P andrà previsto un intervento naturalistico di mitigazione, ove necessario, che preveda l'impianto di una siepe naturaliforme (in modo da evitare una eccessiva regolarità ed uniformità) con almeno 4 specie di quelle indicate allegato C.

Non è considerata recinzione di tipo fisso, e quindi non è soggetta a nulla osta, la delimitazione della proprietà che avviene mediante l'installazione di strutture in legno infisso nel terreno, amovibili e senza prevedere opere di fondazione (tipo staccionata a croce di S.Andrea) e la recinzione temporanea elettrificata a rete o filo di altezza inferiore ad 1,5 m da terra, posta a difesa delle colture agrarie, degli allevamenti e delle corti di pertinenza.

Non è considerata recinzione la delimitazione di spazi pubblici installata per motivi di sicurezza o di natura ambientale.

Non è considerata recinzione di tipo fisso la struttura posta ai margini dei vigneti e degli orti coltivati entrambi in agricoltura specializzata, realizzate con pali di sostegno in castagno scortecciato infissi nel terreno senza plinti o cordoli, di altezza massima 1,5 m, con rete metallica di colore verde e aperta su più lati per evitare l'effetto trappola. La struttura potrà essere chiusa, anche nelle aperture anzi dette, solo nel periodo che va da inizio maturazione dell'uva e degli ortaggi, fino alla loro raccolta avvenuta.

Le recinzioni non devono impedire anche temporaneamente la fruibilità pubblica dei sentieri e dei percorsi di interesse pubblico.

Le disposizioni indicate ai commi precedenti di garanzia di distanza e di fruizione valgono per ogni tipo di delimitazione. Possono comunque essere delimitate le proprietà attraverso la realizzazione di siepi esclusivamente di specie autoctone o di antico indigenato e tramite la presentazione di apposito progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale.

Non sono ammesse recinzioni prefabbricate in cls.

Le recinzioni di tipo fisso delle corti esclusive devono prioritariamente avere le seguenti caratteristiche: in rete metallica alta 1,50, senza cordoli, sollevata da terra 20 cm e sorretta con pali in legno infissi nel terreno. Proposte differenti dovranno essere debitamente motivate e corredate da uno specifico studio che dimostri l'inserimento della recinzione nel contesto ecologico, paesaggistico, ambientale e architettonico e per le recinzioni degli impianti sportivi anche dell'uso e dell'ambito di riferimento.

Deroghe all'obbligo di lasciare la possibilità di passaggio alla fauna minore sotto le recinzioni possono essere concesse dall'Ente Parco nel caso in cui si ritenga prioritaria l'esigenza di isolare le aree recintate proprio per tutelare le stesse specie animali.

Art. 3.18. Sistemi di protezione degli impianti sportivi e delle aree pubbliche

Le reti di protezione degli impianti sportivi o delle aree pubbliche devono essere progettate rispetto al contesto paesaggistico in cui devono essere installate garantendo la sicurezza rispetto all'area individuata ed alle proprietà confinanti; nell'area del "Conero Golf Club" le opere di protezione verso le strade e verso le abitazioni interne e subito contermini all'area, dovranno prevedere in via prioritaria l'impianto di alberature idonee allo scopo, eventuali reti di protezione dovranno essere installate prevedendo schermature con alberature ed essere rimosse al raggiungimento di altezze idonee delle stesse alberature.

La delimitazione degli spazi pubblici è intesa anche per aree o porzioni di aree confinati con ambiti privati come ad esempio la delimitazione di strade per la salvaguardia della fauna e per la sicurezza stradale.

Art. 3.19. Passi carrabili e accessi alle proprietà

I progetti dovranno prevedere un'analisi dettagliata del contorno che dimostri che la soluzione scelta comporti il minor impatto paesaggistico e ambientale evitando sbancamenti e riporti uguali o maggiori a 80 cm per terreni con pendenza minore del 15% e uguali o maggiori a cm 150 per terreni con pendenza superiore al 15% rispetto ai siti di riferimento e i cancelli di ingresso dovranno essere caratterizzati da dimensioni limitate rispetto al contesto paesaggistico di inserimento con struttura limitata nella minima sezione utile a garantire la sicurezza strutturale della stessa.

Art. 3.20. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio

Gli interventi di recupero possono essere attuati attraverso la ristrutturazione compresa la demolizione e ricostruzione, il risanamento conservativo ed il restauro secondo la tipologia di intervento ammessa nel PRG.

Gli interventi ammessi sui prospetti degli edifici dovranno essere il più possibile rispettosi della partitura, della regolarità e della proporzione delle aperture ed i cornicioni o marcapiano qualora originariamente realizzati e di buona fattura in mattoni faccia-vista dovranno essere recuperati.

Negli interventi di recupero si dovrà tendere al massimo riutilizzo dei materiali di recupero.

Le scale esterne esistenti, qualora di buona fattura, dovranno essere il più possibile mantenute e valorizzate nel progetto di recupero.

I manti di copertura dovranno essere in laterizio (coppi di tipo “vecchio” per le abitazioni rurali ed in zona A), è ammessa l'installazione di sistemi per la captazione di energia alternativa di tipo integrato non riflettente, gli infissi in legno, i discendenti e le grondaie in rame.

Nelle zone A, in assenza di Piano Attuativo, e negli edifici di particolare valore storico gli interventi edilizi dovranno seguire i seguenti indirizzi (rispetto a tali indirizzi sono sempre prevalenti i pareri della locale soprintendenza e dell'autorizzazione paesaggistica):

- a) Eventuali nuovi infissi da mettere in opera, dovranno essere in legno se è prevista la sostituzione di tutti gli infissi o con materiale uguale già presente su tutti gli infissi della facciata e con lo stesso ingombro esterno di quello sostituito, sarà consentita una diversa suddivisione delle parti apribili e quelle fisse, nonché l'inserimento di diverse zone opache (in legno) o in vetro sabbaiato;

- b) gli imbotti e le cornici delle aperture dovranno essere rivestiti con materiali naturali e negli interventi di manutenzione straordinaria, qualora presenti materiali diversi, andranno rimossi al fine di recuperare lo stato originario dell'edificio;
- c) le vetrine dei negozi, dovranno essere realizzate in modo che si armonizzino e integrino con il contesto urbano dove sono previste, è consigliabile l'uso di elementi semplici in alluminio o in altri materiali (legno, bronzo, rame, ecc...) nei colori naturali o tinteggiati in tonalità scure (grigio scuro, marrone scuro o nero); non potranno sporgere dal filo della parete esterna;
- d) le soglie delle porte e delle vetrine dovranno essere realizzate in pietra naturale e/o laterizio a seconda di quanto già presente nell'edificio stesso;
- e) deve essere rispettata la tipologia dei materiali e i colori originari dell'edificio e del contesto urbano (cornici, zoccolature, fasce marcapiano, o altri elementi di arredo e decoro);
- f) le coperture dovranno essere realizzate in coppi, di recupero o vecchi almeno per la porzione estradossale del manto di copertura.

Sempre nelle zone A, in assenza di Piano Attuativo, è comunque vietata la realizzazione di “finestra a bandiera o zoppa”, l'installazione di tende esterne, pergolati o tettoie di qualsiasi forma o foggia a copertura di balconi aggettanti o terrazze prospicienti su pubblica via e/o piazza, e comunque visibili da esse nei piani superiori degli edifici ed in corrispondenza delle coperture non è consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre, balconi e terrazzi a tasca. Anche in presenza di piani attuativi vigenti, nelle coperture degli edifici è sempre possibile installare impianti o sistemi di captazione dell'energia alternativa purché integrati.

Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, qualora siano previsti interventi sulle facciate degli edifici, è obbligatorio l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali; in particolare, per quanto riguarda gli intonaci dovranno essere utilizzati intonaci a calce e le tinteggiature a base di latte di calce mentre sono da escludere tutti i prodotti a base di cemento e/o contenenti calcestruzzo.

Per i soli fabbricati catalogati in "Edifici e Manufatti, di interesse storico e/o architettonico non coerenti con l'impianto tipologico originario" o comunque costituiti da un nucleo storico e da aggregazioni volumetriche successive, in caso di gravi deficienze statiche e murarie, tali da mettere in pericolo l'incolumità degli operai in fase di intervento edilizio, è possibile, previa perizia giurata da parte di un tecnico abilitato predisposta secondo l'allegato O, demolire l'intera struttura muraria. La ricostruzione dovrà avvenire riutilizzando, quanto più possibile, il materiale esistente e comunque impiegando materiali con le stesse caratteristiche, nel rispetto della sagoma, del volume, della superficie, dell'area di sedime e di tutti gli elementi formali ed architettonici esistenti, come ad esempio: cornicioni,

marcapiani, soglie, finestre, porte, rosoni, ecc.”; tale possibilità non può essere applicata ai fabbricati assoggettati unicamente alla tipologia di intervento “Risanamento Conservativo”.

Sempre nel rispetto di quanto sopra, ed a parità di volume e superficie esistente e legittimata, sono ammesse le modifiche necessarie ad assicurare la staticità e la sicurezza sismica dell’immobile.

I Piani Attuativi o particolareggiati o comunque denominati approvati successivamente al presente Regolamento possono derogare alle indicazioni sopra indicate previa presentazione di relazione storico documentale specifica e devono essere sottoposti a parere preventivo del Consiglio del Parco.

Ai fini della conservazione della fauna legata agli edifici nei soli progetti di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e restauro e risanamento conservativo dovranno essere adottate le misure indicate nell’allegato H.

Nei progetti riguardanti edifici o manufatti storici monumentali è da presentare idonea perizia come indicata nell’allegato H del regolamento.

Art. 3.21. Norme per la tutela del patrimonio edilizio rurale e della vegetazione delle “aie”

L’edilizia rurale esistente, restando salva la classificazione già indicata nei PRG Comunali, è indicativamente classificata come segue:

- a) Edifici rurali storici riconoscibili_ Manufatti che presentano caratteri di storicità ovvero di edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra. Si intendono compresi in tale definizione gli edifici che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico-artistica, un sistema organico e prevalentemente integro di materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale.
- b) Edifici rurali storici pesantemente alterati_ Manufatti che presentano caratteri di irriconoscibilità, ovvero di edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata. Si intendono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla precedente lettera a) che hanno però subito in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, modificandone l’unitarietà compositiva originaria pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici costruttivi e decorativi propri dell’edilizia tradizionale, corrispondenti in tutto o in parte ai tipi e agli elementi rappresentati nel repertorio di cui alla lettera precedente;
- c) Edifici moderni_ Edifici che presentano un impianto moderno e comunque di recente costruzione, ovvero edilizia ordinaria recente, totalmente alterata, o priva di caratteri tradizionali. Si intendono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati con caratteri che sono quindi mera espressione

della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine non propriamente recente, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.

La classificazione è compiuta ed asseverata dal Comune competente, in sede di adeguamento del PRG al PdP facendo riferimento all'edificio o unità edilizia, come definita al successivo comma, oggetto di intervento ed in rapporto all'intero contesto storico urbanistico o naturalistico-ambientale nel quale esso è inserito; lo stesso PRG dovrà contenere le modalità di operare in caso di correzione della schedatura stessa o di eventuali schedature di nuovi edifici.

Ai fini della corretta individuazione delle unità edilizie, deve essere in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti e l'unitarietà architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l'unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell'immobile, nel senso che una unità edilizia che abbia i necessari requisiti strutturali e architettonici potrà comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti.

In particolare per "l'edilizia tradizionale prevalentemente integra" dovranno essere individuate le unità edilizie definite tali in epoca storica, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti, e interventi in genere d'origine recente.

Il PRG e le schedature degli edifici dovranno contenere specifiche normative di intervento individuando gli elementi ricorrenti dell'architettura extraurbana e rurale tradizionale e la disciplina del recupero di tali immobili; quest'ultima potrà essere oggetto di apposito regolamento.

Nei casi previsti dal PRG di demolizione con ricostruzione per gli edifici indicati con la lettera a) e b) dovrà essere presentata perizia giurata da parte di un tecnico abilitato predisposta secondo l'allegato O.

È fatto obbligo per gli edifici indicati con la lettera a) e b) del presente art. (tali obblighi non sono obbligatori se per l'intervento vi è già un parere favorevole della locale soprintendenza o è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica):

- a) utilizzo di manto di copertura con coppi di laterizio e di tipo vecchio di recupero almeno per la porzione estradossale del manto di copertura;
- b) le ricostruzioni murarie siano effettuate con materiali di tipo tradizionale locale;
- c) siano utilizzati materiali tipici della tradizione locale per le pavimentazioni esterne, ove possibile come ad esempio l'arenaria o il laterizio per l'aia della casa colonica;
- d) gli infissi (ivi compresi portelloni e/o persiane) siano realizzati in legno;
- e) gli intonaci siano in calce e terre naturali;
- f) le tinteggiature dovranno essere eseguite con tinte a pigmenti di terre naturali e legante a base di calce;

- g) le aperture dovranno essere dimensionate secondo la tipologia storica tradizionale rurale;
- h) nel caso di utilizzo di pannelli fotovoltaici in copertura con la falda visibile dagli spazi pubblici si utilizzino pannelli di coloriture brunate (simile alle terre), onde minimizzare l'impatto visuale delle opere e comunque non riflettenti.

È fatto divieto per gli edifici indicati con la lettera a) e b) del presente art. (tali obblighi non sono obbligatori se per l'intervento vi è già un parere favorevole della locale soprintendenza o è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica):

- a) La realizzazione di terrazzi a "tasca" in copertura;
- b) la realizzazione di balconi.

Poiché la vegetazione delle aie delle case coloniche costituisce oltre che un patrimonio di biodiversità, anche un patrimonio culturale che rischia di essere perso con l'esecuzione degli interventi edilizi, in tutti gli interventi dovrà essere compiuta un'apposita valutazione botanico-vegetazionale dell'aia, con individuazione di cenosi e di piante da salvaguardare, al fine di fornire indicazioni per la conservazione e/o manutenzione delle componenti vegetali tipiche della tradizione locale o comunque di interesse conservazionistico.

Art. 3.22. Unitarietà degli interventi.

Tutte le opere che fanno parte di un insieme di elementi unitari devono essere realizzate e completate in modo unitario o comunque tale da risultare uniformi e congruenti rispetto alle parti che non sono oggetto di intervento. A tal fine sono, a titolo esemplificativo, da considerare elementi unitari:

- a) i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio;
- b) i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità edilizia, anche in caso di discontinuità nell'articolazione delle falde;
- c) gli archi, le volte, le strutture archivolte e porticate disposte in successione;
- d) gli androni e i corpi scala tipologicamente continui;
- e) le strutture portanti reciprocamente connesse, gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali.

Art. 3.23. Ampliamento di edifici esistenti e sistemazioni esterne ai fabbricati

Gli interventi di ampliamento riferiti agli edifici dovranno assimilare i caratteri tipologici e costruttivi dell'edificio principale senza snaturare la composizione architettonica caratteristica.

Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini del rilascio del nulla osta.

Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto, devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde e massima permeabilità del suolo, anche mediante ripristino del suolo naturale dove possibile.

Le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le formazioni vegetali esistenti potenziandone il ruolo ecologico.

Nelle zone E e quelle contigue alle zone E del D.M.1444/68 dovranno essere previste opere di mitigazione e la riduzione al minimo dell'impatto ambientale e paesaggistico e pertanto sono vietati ogni genere di cordoli e di muri di contenimento; per la realizzazione di opere di ritenuta terra, quando necessarie per motivi geologici ed idrogeologici, andranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica e la progettazione dovrà prevedere modifiche dell'andamento del terreno e/o alterazioni del cotico erboso solo dove strettamente necessario.

Art. 3.24. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza.

Le aree inedificate nelle zone Ps non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari. Gli interventi di taglio raso della vegetazione infestante a rovo, ailanto e robinia circostante fabbricati disabitati in un raggio di 10 metri da essi, può avvenire nelle modalità indicate nell'allegato B1.

Tutte le aree situate a confine con spazi pubblici o di uso pubblico e le superfici scoperte di pertinenza degli edifici devono essere sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decoro a cura del proprietario.

Nelle zone Ps, le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

Art. 3.25. Edilizia ecosostenibile - Permeabilità del suolo e sottrazione di suolo

Nei progetti per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia andrà presentata relazione di sostenibilità dell'intervento edilizio che preveda una progettazione attenta ai consumi energetici, alle qualità dell'abitare e alle caratteristiche energetico-ambientali tale da determinare una certificazione delle caratteristiche energetico-ambientali dell'edificio positiva.

Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modificano il suolo, così come negli interventi di nuova costruzione o su fondi e/o edifici esistenti, che incidano sulle superfici esterne esposte alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree

pavimentate, ecc.), deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla permeabilità dei suoli.

Al fine di indirizzare gli interventi di cui al comma precedente verso una maggiore sostenibilità, dovrà essere applicato l'indice BAF (biotope Area Factor – fattore di area del biotopo); in tutti questi tipo di interventi è necessario il raggiungimento del BAF obiettivo come precisato ed indicato nell'Allegato N – Indice BAF.

Il progettista dovrà presentare verifica del raggiungimento del BAF obiettivo seguendo le indicazioni operative per la misurazione della permeabilità dei suoli come schematizzato nell'Allegato N – Indice BAF.

Il raggiungimento del BAF obiettivo, equivale all'assolvimento del mantenimento del livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare previsto al primo comma punto 9 del qP Qp 3 del PdP.

Eventuali deroghe alle presenti disposizioni, restando salve le limitazioni indicate nel PdP, potranno essere concesse presentando un progetto con relazione specialistica, da valutare in sede di commissione tecnica, della permeabilità dell'area a cui applicare il “principio dell'invarianza idraulica” delle trasformazioni previste in analogia con quanto contenuto nell'art. 10 della LR 22/2014 prevedendo adeguate misure di mitigazione o compensazione.

Art. 3.26. Opere ed interventi di mitigazione e compensazione ambientale ed ecologica

Per tutti gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi su edifici esistenti, nonché per gli interventi di qualsiasi natura - su fondi e/o edifici esistenti - che incidano sulle superfici esterne esposte alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate, ecc.) andrà presentata relazione e/o elaborati tecnici di sostenibilità ambientale dell'intervento che descrivano le eventuali opere di compensazione per la riduzione degli impatti potenziali da mettere obbligatoriamente in atto.

Per opere e misure di compensazione, s'intendono gli interventi, anche non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di “compensazione” ambientale degli impatti residui non mitigabili (ad esempio la creazione di ambienti umidi o di zone boscate in aree interessate dalla rete ecologica o la bonifica e rivegetazione di siti degradati non legati all'opera in esame). A queste è demandato anche il compito di riqualificare i degradi pregressi del sistema paesistico-ambientale. Le misure di compensazione non riducono solo gli impatti residui attribuibili al progetto, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata di importanza almeno equivalente. Tra gli interventi di compensazione sono compresi ad esempio: - la riqualificazione ambientale e la formazione di neo-ecosistemi; - il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a

verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di corsi d'acqua; - formazione di zone umide; - impianti di fitodepurazione per il miglioramento qualitativo di acque diverse; - ripristini di aree degradate in genere; - sovrappassi/sottopassi di viabilità esistente; - strutture e attività per la didattica ambientale.

Le opere e gli interventi di compensazione dovranno porsi inoltre l'obiettivo di migliorare le condizioni la valenza ecologica del sito e la connettività ecologica con le aree circostanti, anche mediante opere di riequilibrio territoriale.

Per il miglioramento della valenza ecologica di un sito si intende, in coerenza con il contesto ambientale interessato, opere e interventi di compensazione ambientale, realizzazione o il miglioramento di habitat, realizzazione di siti riproduttivi o rifugio per la fauna, la predisposizione, se del caso, di pannelli informativi per il pubblico, ecc..

Rientrano tra le opere di compensazione ambientale quelle richieste e richiamate al secondo periodo dell'art. 9 del qP 03 del PdP: le aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità, tramite atto notarile trascritto e registrato, da individuare esclusivamente nelle zone Ps devono essere di superficie uguale alle superfici impermeabili facendo riferimento, per il calcolo, alle indicazioni contenute nell'art. precedente.

L'Ente Parco può richiedere, ove ne ravvisasse la necessità per il raggiungimento di specifici obiettivi di conservazione, che gli interventi di compensazione siano attuati in habitat di pari tipologia ma ubicati in zone diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento.

Le opere e gli interventi di mitigazione hanno l'obiettivo di ridurre l'impatto paesaggistico ed ambientale previsto nell'esecuzione di opere che comportano trasformazioni d'uso del suolo nel sito interessato. La loro progettazione deve essere funzionale alle caratteristiche dell'area interessata e garantire la funzionalità ecologica dei sistemi locali.

In via prioritaria le opere di mitigazione paesaggistica devono essere realizzate attraverso nuovo impianto di formazioni vegetali comunque tali da garantire una continuità paesaggistica ed ecologica con l'ambiente circostante.

Le opere di mitigazione devono essere tese a ridurre al minimo gli effetti anche ambientali negativi causati dall'opera che si va a realizzare e rientrano tra queste opere la realizzazione di corridoi ecologici riducendo la deframmentazione degli spazi con eliminazione di "barriere fisse" o attraverso la realizzazione di passaggi faunistici (tombini ecologici, sottopasso, tunnel per anfibi, segnalatori per animali, ponte paesaggistico, ecc.) o attraverso la trasformazione dell'area impermeabile in area permeabile.

Per mitigazione si intende anche la possibilità di operare attraverso la cosiddetta architettura mimetica attraverso mimesi parziale o totale delle opere edili e di pertinenza.

Le opere e gli interventi di mitigazione e compensazione devono essere riportate nei documenti ed elaborati del progetto da sottoporre a verifica per il rilascio di nulla osta; qualora gli interventi di mitigazione e compensazione proposti non vengano ritenuti sufficienti o adeguati, il Parco potrà prescrivere altri in fase di rilascio del nulla osta. In ogni caso tali opere e interventi sono parte integrante del progetto e devono essere terminati prima della comunicazione della fine dei lavori dell'intervento a cui le stesse si riferiscono.

Le opere di mitigazione e compensazione quindi devono essere terminate prima della comunicazione della fine dei lavori dell'intervento a cui le stesse si riferiscono.

Art. 3.27. Opere di ingegneria naturalistica

Le opere di ingegneria naturalistica devono seguire le “Linee Guida alla Progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica nelle Marche” – AIPIN.

La scelta della tipologia di opera di ingegneria naturalistica dovrà tenere conto, oltre che delle esigenze di tipo tecnico, anche del contesto ambientale e paesaggistico in cui l'opera stessa si inserisce.

Ai fini del presente art. non vengono in ogni caso considerate opere di ingegneria naturalistica il muro di contenimento di blocchetti a tasca di cemento, le scogliere di massi e le palizzate semplici (verticali).

Art. 3.28. Aree di cantiere e ripristino ambientale

L'estensione dell'area di cantiere, al di fuori della quale non è ammesso alcun intervento o attività, deve essere esattamente indicata negli elaborati progettuali.

Le infrastrutture di cantiere, quali ad esempio impalcature, ponteggi, gru, ecc. devono essere tempestivamente rimosse al termine dei lavori.

I depositi di terreno derivanti da scavi in loco devono essere prioritariamente utilizzati per i rinterri da effettuare nella stessa area e lo stoccaggio provvisorio può in ogni caso essere operato nella stessa area purché non si arrechi danno ad elementi o formazioni vegetali e l'area oggetto di rinterri o depositi temporanei sia indicata in progetto.

Nel caso non fosse possibile depositare temporaneamente il terreno nell'area di cantiere potrà essere richiesto il nulla osta per lo stoccaggio provvisorio in area comunque direttamente contermina alla stessa. In questo caso la domanda per il rilascio del nulla osta dovrà essere corredata da documentazione fotografica dell'area per lo stoccaggio provvisorio, rilievo dell'area quotato rispetto ad un caposaldo fisso, indagine delle caratteristiche del suolo interessato e delle eventuali interferenze con elementi o formazioni vegetali.

Nel caso di deposito in zone P, Ro e Natura 2000 oltre al rispetto della disciplina di settore, il suolo asportato deve essere temporaneamente stoccato in un'apposita area di deposito seguendo alcune modalità di carattere generale, quali:

- a) Asportare e depositare lo strato superiore e lo strato inferiore del suolo sempre separatamente;
- b) il deposito intermedio deve essere effettuato su una superficie con buona permeabilità non sensibile al costipamento;
- c) non asportare la parte più ricca di sostanza organica (humus) dalla superficie di deposito;
- d) posizionare un geotessuto sulla superficie di deposito;
- e) la formazione del deposito deve essere compiuta a ritroso, ossia senza ripassare sullo strato depositato;
- f) non circolare mai con mezzi di cantiere ed evitare il pascolo sui depositi intermedi;
- g) il deposito intermedio di materiale terroso per lo strato superiore del suolo, non deve superare 2,5 m d'altezza in relazione alla granulometria del suolo ed al suo rischio di compattamento;
- h) a riutilizzo del materiale effettuato, dovrà in ogni caso essere ricostituito un suolo simile a quello esistente "ante"; il ripristino dovrà essere, per quanto possibile, conservativo, con eventuale modifica al massimo di + o -10 cm delle quote originarie;
- i) nelle operazioni di ripristino dovranno essere utilizzate macchine adatte e condizioni asciutte;
- j) in relazione alle pendenze ed alla lunghezza dei versanti ed alle caratteristiche di erodibilità del suolo si dovranno mettere in atto azioni ed accorgimenti antierosivi.

Art. 3.29. Interventi su infrastrutture viarie

Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da un'attenta valutazione del progetto in rapporto al sito di riferimento con particolare attenzione agli aspetti ecologici e paesaggistici.

I progetti di nuova realizzazione di infrastrutture viarie devono valutare che il tracciato scelto sia quello che comporti il minor impatto paesaggistico ed ecologico possibile prendendo in considerazione anche l'"opzione zero" e l'opzione "potenziamento viabilità esistente". La scelta delle pavimentazioni dovrà essere valutata rispetto al contesto ed in via prioritaria essere realizzata con sistemi naturali ad alta permeabilità ed uso di materiali naturali anche per la colorazione ed eventuali leganti trasparenti.

Non è comunque consentita la trasformazione del manto di ghiaia o terra battuta in manto asfaltato; per manto asfalto si intende roccia sedimentaria impregnata di bitume tale da rendere il suo aspetto del tradizionale colore "nero" e/o di natura impermeabile; eventuali problematiche legate allo scopo di rendere più stabile e sicuro il fondo stradale, devono essere risolte localmente con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali e/o in terra naturale o in caso di motivate esigenze per la corretta fruizione dei mezzi in

sicurezza possono essere usati trattamenti a impregnazione con emulsione esclusivamente trasparente con permeabilità certificata almeno uguale all'esistente, per tratti stradali sia pubblici che privati (rientrano tra le motivate esigenze l'uso pubblico della strada, la pendenza eccessiva della strada che potrebbe determinare pericolo per la fruizione, ecc.).

Eventuali pavimentazioni o opere connesse costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino.

In tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione devono essere previsti tutti gli accorgimenti utili ad evitare (nel caso di nuova costruzione) o ridurre (nel caso di ristrutturazione) la frammentazione di habitat faunistici e comunque gli impatti ecologici per fini naturalistici e di sicurezza della viabilità, quali ad esempio le seguenti tipologie:

- a) Sovrappassi destinati in genere a popolazioni di grossi mammiferi (ungulati, ecc.) i cui habitat di transito siano interferiti dalla struttura viaria. Per avere efficacia nei confronti della fauna tali strutture devono avere idonee dimensioni, non essere attraversate da viabilità locale, essere rivegetate;
- b) sottopassi per gli stessi animali di grossa taglia che devono avere grandi dimensioni (luce almeno doppia della larghezza della strada ed altezza minima di 4 – 5 m). Risultano validi per tale funzione i viadotti, anche prolungati al di là della loro necessità funzionale e finalizzati appunto al transito normale degli animali;
- c) sottopassi con la stessa funzione destinati però a fauna minore (volpi, lepri, ricci, ecc.) e di varia dimensione in funzione delle specie. Vale il principio che l'animale deve vedere la luce alla fine dello scatolare o tombino ma l'altezza viene mantenuta limitata per non consentire il transito di mezzi agricoli;
- d) sistemi di siepi ad invito per sovrappassi e sottopassi;
- e) sistemi di svio, invito e sottopasso per anfibi.

Le caratteristiche (numero, collocazione, dimensionamento, morfologia, ecc.) di tali opere devono discendere da necessarie indagini specialistiche sulla fauna locale propedeutiche alla progettazione. Vale il principio di collocare comunque, anche in assenza di dati specifici, frequenti varchi di continuità territoriale oltre ai normali provvedimenti relativi alla viabilità locale ed agricola e le strutture di continuità faunistica (sottopassi, sovrappassi, ecc.) vanno collegate con sistemi di recinzioni e/o di deterrenza (es. catarifrangenti speciali che riflettono le luci delle macchine verso l'esterno delle carreggiate).

Negli interventi alle infrastrutture viarie, sia diretti (scarpate, portali di gallerie o scavi in trincea, vasche di prima pioggia, barriere antirumore ed antivivivo, aree di sosta e di servizio ecc.), sia a quelli ad

esse indirettamente connesse (deviazioni di corsi d'acqua, cave di prestito, sistemazione di versanti franosi interferenti, ecc.) dovranno essere previste nelle modalità operative costruttive le metodologie di ingegneria Naturalistica.

Gli interventi dovranno comunque essere finalizzati alla rivegetazione con funzione antierosiva, di stabilizzazione e di consolidamento dei corpi terrosi e dei suoli denudati nonché alla riduzione dell'impatto visivo delle infrastrutture insieme alla ricostituzione/potenziamento/valorizzazione ecologica degli ecosistemi locali mediante impiego di piante autoctone riferite a stadi della serie dinamica della vegetazione potenziale dei siti di intervento.

Nei progetti presentati dovranno essere valutati ed analizzati anche gli aspetti botanico-vegetazionali per ottenere il massimo livello possibile di biodiversità compatibile con la funzionalità strutturale e gestionale dell'opera.

I progetti su strade "Bianche" dovranno portare ad un sistema di azioni ed opere che tendano alla riscoperta del paesaggio stesso come valore sociale ed economico, alla valorizzazione di questo tipo di viabilità, che permette inoltre la conoscenza di luoghi a misura d'uomo e una forma di presidio dell'integrità del paesaggio nelle sue componenti ecologiche, storico-culturali, percettive e visive.

Al fine quindi di tutelare e valorizzare questo interessante patrimonio paesaggistico è opportuno redigere, già nelle prime fasi di analisi del progetto delle nuove infrastrutture, un censimento anche delle strade bianche, che includa anche i suoi oggetti di corredo e arredo (elementi arborei ed arbustivi, ponti, fontanili, cippi, tabernacoli, muretti, lavatoi, segnaletiche, ecc.), al fine di farli diventare elementi caratterizzanti il nuovo progetto.

In caso di realizzazione di nuova infrastruttura in ambito extraurbano è vietata l'asfaltatura (in particolare quella tradizionale con bitume) poiché può innescare processi di alterazione del paesaggio. Con la diversità della superficie si modifica infatti il modo di fruire e percepire il paesaggio e quindi anche le modalità con cui approcciarsi e trasformarlo. Nei casi in cui l'asfaltatura sia comunque necessaria per problemi di sicurezza, la granulometria e il colore devono essere coerenti al contesto paesaggistico e in grado di garantire il medesimo risultato sia dal punto di vista della protezione ambientale del contesto che dal punto di vista paesaggistico.

Nei lavori sulle infrastrutture è da preferire l'uso di materiali ecocompatibili; l'onere della dimostrazione/certificazione dell'ecocompatibilità di materiali e processi è demandato ai proponenti (ditte produttrici/tecnici) che devono altresì assumere la responsabilità delle dichiarazioni condotte in ambito di processo produttivo, mentre il prodotto o il processo ecocompatibile sarà determinato in sede di rilascio di nulla osta attraverso la verifica complessiva dello stesso nel rapporto il sistema paesaggistico ed ambientale in essere, i flussi di traffico preventivabili, l'ubicazione del sito rispetto al

sistema vincolistico (con attenzione particolare se ricadente nel sistema della Rete Natura 2000) e verificata rispetto alla possibilità di soluzioni idonee alternative, non invasive e reversibili.

Nella progettazione di nuove infrastrutture viarie o nella ristrutturazione di quelle esistenti è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l'impatto sulla fauna così come indicate nell'allegato H.

Art. 3.30. Salvaguardia delle visuali

La salvaguardia delle visuali si riferisce a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali. Rientrano nei "belvedere accessibili al pubblico" quelli individuati nella carta dell'accessibilità.

Questa potrà essere garantita attraverso la protezione:

- a) delle aree di visuale;
- b) dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama invidiato come meritevole di tutela.

La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico.

A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscano le visuali. La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite, nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art. 3.31. Monitoraggio

In relazione agli specifici obiettivi di piano, l'Ente Parco verifica periodicamente l'efficacia delle politiche di gestione territoriale e di conservazione ambientale attraverso metodologie di monitoraggio con la fissazione di elementi indispensabili ai fini della corretta applicazione della norma ed integrati da ulteriori elementi quali-quantitativi (anche rilevati da studi o piani non direttamente realizzati dall'Ente Parco o dai Comuni) ritenuti utili per una migliore conoscenza delle dinamiche territoriali da definire nei procedimenti delle Valutazioni ambientali (propedeutiche alla predisposizione di varianti agli strumenti territoriali ed urbanistici e predisposizione dei progetti da sottoporre a VIA o a Vinca).

CAPO III – SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE
FRUIZIONE ED ACCESSIBILITÀ DEL PUBBLICO –
MEZZI DI TRASPORTO

4. FRUIZIONE DEL TERRITORIO

Art. 4.1. Fruizione del Parco

L'accessibilità e la fruizione della zona di Ri è vietata se non direttamente autorizzata dall'Ente Parco, fatte salve le eccezioni indicate nel presente regolamento.

Tutti sono tenuti a rispettare l'ambiente del Parco ed in particolare, i fruitori sono tenuti a:

- a) Rispettare le norme di comportamento rese manifeste nelle strutture di fruizione;
- b) non usare l'auto e gli altri mezzi motorizzati al di fuori delle strade in cui è consentito l'accesso e non parcheggiare fuori dalle aree consentite;
- c) camminare solo sui sentieri e sui percorsi segnalati ed attrezzati;
- d) non utilizzare le biciclette o altri mezzi a due ruote al di fuori dei sentieri in cui è espressamente consentita dalla Carta dell'Accessibilità la circolazione di questi mezzi di trasporto;
- e) non asportare e danneggiare piante o parti di esse;
- f) non asportare distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche;
- g) non danneggiare, disturbare o catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere nidi e uova;
- h) non abbandonare rifiuti, nemmeno temporaneamente. I rifiuti, per amore della natura, vanno asportati dagli ambienti naturali o semi naturali e gettati negli appositi contenitori;
- i) rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l'impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna;
- j) non apporre manifesti o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente Parco, non danneggiare o manomettere la segnaletica esistente;
- k) non imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del Parco o appendere cartelli agli alberi.

Per gli escursionisti in considerazione della particolare morfologia del terreno e dei possibili, improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche, è obbligatorio l'uso di:

- a) Scarponi adeguati ad affrontare le particolari asperità del suolo;
- b) vestiario che consenta una opportuna copertura in relazione alle previsioni meteo;
- c) per ogni evenienza è utile portare una torcia elettrica.

Inoltre è opportuno comunque che chi decida di procedere autonomamente ad una escursione:

- a) rispetti scrupolosamente i cartelli segnaletici;
- b) raccolga preventivamente tutte le informazioni specifiche sullo stato di percorrenza dei sentieri.

In ogni caso, l'escursionista si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti di se stesso e di terzi accompagnati, qualora siano minori o meno esperti del territorio e non in grado di valutare autonomamente il pericolo e pertanto, saranno posti a suo carico le spese sostenute per eventuali attività di ricerca e soccorso.

È vietato divulgare con qualsiasi mezzo informazioni, immagini e video che descrivano o istighino anche potenzialmente comportamenti vietati al presente regolamento.

Art. 4.2. Carta dell'accessibilità

Il presente regolamento individua e classifica nell'allegato L denominato "CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ", il sistema dell'accessibilità e fruibilità ed i luoghi di interesse nel territorio del Parco.

La CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ riporta:

- a) il tipo di fruizione (pedonale, ciclabile, carrabile, ecc.) ammesso, a seconda del tipo di viabilità individuato;
- b) l'ubicazione delle aree di sosta e delle aree di sosta attrezzate;
- c) l'ubicazione dei parcheggi pubblici e di uso pubblico anche temporanei o stagionali così come individuati nei Piani Regolatori Generali adeguati al PdP;
- d) le aree di elevata panoramicità e le aree di particolare interesse per la fruizione ed accessibilità da conservare, valorizzare e tutelare, nonché le aree di osservazione del cielo notturno.

Per la salvaguardia dell'uso pubblico della viabilità individuata nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ è fatto obbligo ai comuni di inserirla nei propri Piani Regolatori Generali come zona pubblica.

La riapertura o la eventuale nuova realizzazione di tratti di viabilità sono consentite esclusivamente a fini di uso pubblico, ovvero nell'ambito di un miglioramento complessivo della rete del Parco ove espressamente possibile secondo le NTA del PdP.

Nei confronti di eventuali interruzioni, che impediscono o ostacolano la fruibilità di percorsi ad uso pubblico, espletate le verifiche del caso, l'Ente Parco provvede ad ordinare la rimozione dell'ostacolo, la riduzione in pristino e la riapertura del percorso e in caso di inottemperanza provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione.

È comunque facoltà dell'Ente Parco limitare o interdire, in tutto o in parte, anche per periodi limitati di tempo, la percorrenza della viabilità per esigenze legate al perseguimento delle attività di cui l'art. 1 della L.394/91.

Eventuali limitazioni saranno determinate con ordinanza del Presidente dell'Ente Parco.

Art. 4.3. Circolazione con mezzi motorizzati

Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto ai non autorizzati dall'Ente Parco circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunque denominate.

È fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore (endotermici ed elettrici) non autorizzato dall'Ente Parco percorrere campi aperti, zone agricole con o senza seminativo, boscaglia, bosco e altre zone agricole o naturali o semi-naturali. Tale divieto non vige per lo svolgimento delle attività agricole e silvo-pastorali e ai mezzi impiegati nelle operazioni di pronto intervento, antincendio, forze di polizia e per lo svolgimento di attività effettuate dal personale dell'Ente Parco.

L'Ente Parco rilascia le autorizzazioni per l'attività di cui ai commi precedenti ai veicoli utilizzati per servizio di vigilanza, per l'accesso ai fondi degli aventi diritto e per lo svolgimento di attività dell'Ente Parco di cui L.394/91 non effettuate direttamente dal personale dell'Ente Parco.

Nei boschi indicati come Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* è interdetto l'accesso alla viabilità forestale di servizio ai veicoli a motore non autorizzati. I possessori di autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco hanno l'obbligo di renderla sempre ben visibile per favorire l'attività di controllo.

Le autorizzazioni a qualsiasi titolo rilasciate valgono esclusivamente per il mezzo e le persone per cui sono state rilasciate e decadono automaticamente al venir meno delle condizioni di rilascio.

Art. 4.4. Circolazione su percorsi escursionistici.

La CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ individua e definisce le attività consentite nei sentieri rispetto al seguente schema:

- a) accesso pedonale a scopo escursionistico;
- b) accesso e transito delle biciclette e mountain-bike;
- c) accesso con cavallo.

È vietato utilizzare le biciclette o altri mezzi a ruote al di fuori delle strade, delle piste o degli altri percorsi in cui è espressamente consentita la circolazione di questi mezzi di trasporto.

L'Ente Parco può autorizzare l'accesso ed il transito nei percorsi escursionistici per specifiche manifestazioni e iniziative sportive e/o escursionistiche previa specifica e documentata richiesta.

Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificate la viabilità interessata all'accesso, i giorni di validità dell'autorizzazione e il numero dei partecipanti.

Art. 4.5. Viabilità di accesso e di servizio.

È ammessa la realizzazione di rampe di collegamento tra le diverse quote del fondo agricolo, per l'accesso e il collegamento degli appezzamenti costituenti il fondo senza prevedere opere in cemento sia di fondazione che di contenimento e senza prevedere pavimentazione di tipo impermeabile (la permeabilità dovrà essere garantita al 100%).

Il superamento di rivi o incisioni torrentizie deve avvenire ove tecnicamente possibile mediante la realizzazione di guadi, ponticelli, impiegando materiali costruttivi consoni paesaggisticamente e ecologicamente all'ambiente circostante, come la pietra per i ponti e i guadi oppure legname scortecciato messo in opera secondo le lavorazioni tradizionali.

Tutte le opere di cui al presente art. vanno sempre preventivamente comunicate al Parco, descrivendo i lavori che verranno eseguiti.

Eventuali deroghe alle opere previste dal presente art., su richiesta motivata, potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la sicurezza di utilizzo se non esistono soluzioni alternative.

Art. 4.6. Manutenzione della rete viaria e dei sentieri

Per motivi paesaggistici e prevenzione incendi gli interventi di manutenzione dei sentieri del Parco del Conero individuati nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ, dovranno prevedere l'eliminazione degli alberi caduti mediante asportazione dal letto di caduta ed allontanamento dai percorsi e dalle aree di sosta, prevedendone eventualmente la cippatura delle ramaglie.

Negli interventi di manutenzione della viabilità individuata nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ possono essere eliminate per preservare la pubblica incolumità le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica.

Lungo la viabilità ed in prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti, al fine di ripristinare la visibilità. Tutte le operazioni di taglio devono essere seguite dalla ripulitura della banchina dalle ramaglie e dall'asportazione del materiale tagliato.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con la sicurezza stradale.

Sulla viabilità individuata nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ sono comunque consentiti gli interventi di:

- a) manutenzione ordinaria che riguardano la pulizia dei sedimi dalla vegetazione, nonché le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dell'organismo viario e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza lo smaltimento delle acque piovane; tali interventi non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o formali dell'organismo viario;
- b) manutenzione straordinaria che riguardano interventi costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi costitutivi dell'organismo viario; tali interventi non possono comunque comportare alterazioni sostanziali degli elementi costitutivi e del carattere architettonico dell'organismo viario.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno garantire prioritariamente il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie per la continuità ecologica, prevedendo la messa in opera di soluzioni progettuali atte a consentire il naturale deflusso delle acque superficiali, accompagnandole in solchi di corrivazione.

Nelle fasce di rispetto della viabilità è assolutamente vietato il diserbo chimico in tutta l'area Parco.

Può essere usato il diserbo fisico o meccanico su manufatti (quali ad esempio cordoli lungo i marciapiedi, ecc.) ed al fine della salute e sicurezza pubblica è consentito il diserbo fisico o meccanico nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; le suddette aree includono, a titolo esemplificativo parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili, aree verdi all'interno e confinanti con i plessi scolastici, piste ciclabili aree archeologiche, aree monumentali, aree cimiteriali e loro pertinenze.

Nel caso di strade a basso volume di traffico va favorita la realizzazione di fasce di vegetazione naturale diversificata con presenza di siepi arbustive e fasce erbacee continue e esemplari arborei sparsi o di filari alberati. Per la loro gestione debbono essere adottati gli stessi criteri definiti per le siepi, i filari e le fasce erbacee in aree agricole. Particolare cura andrà posta al collegamento della vegetazione presente lungo le fasce di rispetto con il reticolo ecologico circostante.

Art. 4.7. Cartellonistica stradale e pubblicitaria

La cartellonistica pubblicitaria è vietata in tutto il territorio del Parco ai sensi di quanto previsto dall'art.49 e dall'art. 153 del d.lgs. 42/04.

Sono esclusi i segnali che attengono alla disciplina della riserva, alla didattica ambientale e quelli previsti dal Codice della strada.

Nelle zone Ro, P e Ps è consentita:

- a) la segnaletica prevista dal Codice della strada;
- b) la segnaletica direzionale turistica e agrituristica e di esercizi presenti all'interno del Parco o nelle immediate vicinanze;
- c) la segnaletica del Parco e degli Enti Pubblici, per iniziative attinenti al territorio e agli scopi istituzionali;
- d) la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non attinenti all'evento;
- e) l'installazione di insegne commerciali è possibile nelle zone Ps se poste nelle aree di pertinenza di servizi, industrie, centri commerciali e simili, purché attinenti alla specifica attività;
- f) l'installazione di insegne di esercizio è sempre possibile quando installate in aderenza all'edificio di cui sono direttamente pertinenti.

I cartelli devono essere di sagoma regolare. In ogni caso, l'uso del colore rosso non deve essere superiore a un quinto della superficie complessiva del cartello. La superficie massima dei cartelli è di 4 metri quadrati.

In ogni caso non sono ammessi cartelli ed insegne di tipo luminoso.

Art. 4.8. Parcheggi

Tutti i parcheggi e le aree di sosta devono essere progettati per un loro corretto inserimento nell'ambiente circostante.

Gli interventi di nuova realizzazione di parcheggi possono essere realizzati esclusivamente se previsti nei PRG.

Sono da privilegiare quelli di tipo naturalistico a basso impatto ambientale con caratteristiche ecologiche.

I parcheggi nelle zone P non devono prevedere opere ed interventi non rimovibili, né sbancamenti, riporti e movimenti del terreno sostanziali e comunque superiori ai 50 cm.

I parcheggi nelle zone P devono poter essere ricondotti all'uso originario agro-forestale e se espressamente previsto dalla norma del PdP devono prevedere una adeguata messa a dimora che comunque non pregiudichi la sua riconversione ad uso agricolo in caso di dismissione e quindi localizzando la messa a dimora in ambiti laterali o in zone di compensazione o studiando soluzioni che garantiscano comunque l'originario utilizzo agricolo. I terreni non devono essere impermeabilizzati. Le aree a parcheggio devono rispondere a specifici caratteri progettuali che garantiscano una elevata qualità ecologica e paesaggistica degli interventi, quali:

- a) prevedere idonea fruizione ed accessibilità pedonale;
- b) garantire la continuità funzionale per la fruibilità delle emergenze paesaggistiche limitrofe, realizzando l'accesso ad eventuali percorsi ciclo/pedonali di connessione, opportunamente segnalati;
- c) pavimentare le aree con materiali drenanti ed ecocompatibili in via prioritaria ed attrezzarle con elementi di arredo urbano dando particolare attenzione alla progettazione illuminotecnica fornendo energia anche con dispositivi innovativi come l'adozione del fotovoltaico; il tutto deve rispondere ad un disegno unitario per una caratterizzazione dell'area;
- d) dotare le aree di una appropriata segnaletica turistico-ricreativa che promuova la sosta e la visita del territorio del Parco;
- e) essere dotati di tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione degli incendi.

Art. 4.9. Aree attrezzate per la sosta

Le Aree di sosta sono individuate nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ, e devono privilegiare localizzazioni lungo la viabilità su cui è consentita la percorrenza con mezzi a motore, con priorità ai punti di intersezione con gli accessi agli itinerari escursionistici.

Tutti gli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione delle aree di sosta esistenti, devono prevedere l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e adottare dispositivi che consentano l'accesso e la fruibilità anche ai soggetti diversamente abili.

L'eventuale presenza sull'area di manufatti rurali, quali fonti, lavatoi, abbeveratoi, ecc., deve essere preservata e recuperata all'interno del progetto.

Le essenze arboree e arbustive autoctone, o di antico indigenato presenti devono essere valorizzate, provvedendo ad integrarle ove opportuno.

L'Ente Parco anche su sollecitazione del Comune può predisporre nelle aree di sosta appositi servizi ad uso pubblico per punti barbecue possibilmente elettrici, approvvigionamento di acqua potabile e servizi igienici.

I contenitori per i rifiuti dovranno essere di tipologia tale da non permettere la possibilità alla fauna selvatica di alimentarsi con i residui alimentari contenuti.

Art. 4.10. Aree a sosta prolungata con autocaravan e caravan

La realizzazione di aree a sosta prolungata è consentita esclusivamente nelle aree individuate nei PRG ai sensi del Pdp ed inseriti nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ (allegato L).

Art. 4.11. Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si deve far riferimento ed applicare in ogni tipo di intervento all'interno del territorio del Parco quanto indicato nel "Piano per l'eliminazione delle Barriere architettoniche" adottato dai rispettivi comuni; in assenza di Piano adottato dai comuni si dovrà applicare il Piano già adottato con delibera di Giunta del Comune di Ancona n. 161 del 30/04/2021.

Oltre a quanto previsto dalla legge 13/89 e del suo regolamento di attuazione, il DM 236/89 e le altre normative di settore, si applicano le seguenti norme.

Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti, sono realizzati in modo da modificare il meno possibile l'aspetto esterno dell'edificio e con materiale di finitura identico o simile a quelli esistenti. Gli ascensori debbono essere installati preferibilmente nelle chiostrine, nelle nicchie e nelle rientranze, se esistenti, degli edifici.

Il miglioramento della fruibilità dei musei, dei parchi e dei giardini tutelati ai sensi del DL 42/2004 e ove possibile (è però prioritario) dei sentieri del Parco, quando previsto dovrà essere perseguita

attenendosi alle indicazioni delle “Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” pubblicate Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 114 16-5-2008

Nella redazione dei progetti edilizi di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'art. 22 del T.U. D.P.R. n° 380/2001, siano allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Nei progetti per gli spazi verdi deve essere effettuata una progettazione orientata a stimolare tutti i sensi dell'uomo. Questo tipo di progettazione, che si può definire “progettazione plurisensoriale”, dovrà assolvere alle esigenze di una particolare utenza agevolando la fruizione tattile e visiva e favorire l'orientamento, prevedendo tra l'altro una opportuna progettazione dei corrimano, delle texture delle pavimentazioni, della diversa tipologia dei materiali, dei cordoli posti sui bordi dei percorsi e del contrasto cromatico dei vari elementi.

Nei parchi pubblici ed alle aree verdi attrezzate, come contenuto anche nella circolare del Min. LL.PP. n. 1030 del 1983, riguardante gli “Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone invalide”, i principali percorsi pedonali dovranno prevedere sistemi di facile accessibilità e fruizione organizzati in un sistema organico ed unitario, in modo da avere uno o più punti di contatto con strade o spazi carrabili, ancorché a circolazione limitata.

Per garantire l'accesso a queste aree, occorre avere:

- a) posti auto riservati nei parcheggi in prossimità dell'ingresso principale o in punti alternativi di facile accesso al giardino/parco;
- b) ingresso accessibile;
- c) percorso pedonale che colleghi tutte le strutture di uso pubblico ed i servizi, accessibile alle esigenze di chiunque per sviluppo, dimensioni e caratteristiche della pavimentazione.

Lo sviluppo dei percorsi, inoltre, deve essere studiato in modo tale, da consentire la scelta tra diverse opzioni, rispetto alla lunghezza del tragitto e deve dare la possibilità di effettuare soste e cambi di percorso.

Le aree per la sosta, con collocazione prossima ai parcheggi, ai giardini e lungo i percorsi, rivestono una grande importanza per gli anziani, oltre che per i disabili motori e sensoriali: pertanto devono essere confortevoli e devono essere attrezzate con una serie di oggetti di pratico utilizzo, quali cestini portarifiuti, fontanelle per bere, pannelli informativi, ecc.

Le attrezzature sportive integrabili nei parchi urbani devono rispondere ai criteri di amovibilità, facile rimozione e uso di materiali consoni al particolare sito ove sono installati.

Devono essere attentamente considerati i materiali delle pavimentazioni, perché abbiano caratteristiche di solidità, antisdruciolevolezza e siano sicuri per i bambini su sedia a ruote (materiale sintetico in casi eccezionali di sicurezza, terre o ghiaie compattate e stabilizzate, ecc.). altri elementi naturali, che sollecitano le sensibilità tattili, acustiche ed olfattive di ogni bambino e per garantire la sicurezza in caso di caduta prevedere prioritariamente sistemi naturali (sabbia, corteccia, ecc.).

La progettazione del piano orizzontale nello spazio urbano deve prendere in considerazione l'intero sistema costituito dalla carreggiata stradale, dai marciapiedi o percorsi pedonali a livello e dagli attraversamenti, considerando tutti i movimenti che la persona con disabilità può compiere, parallelamente all'asse stradale o trasversalmente allo stesso. Bisogna, inoltre, considerare i diversi modi in cui l'individuo si sposta lungo i percorsi, a piedi (camminando o su una sedia a ruote), in bicicletta, con autovettura, come passeggero su mezzi di trasporto pubblico.

Si applicano a questo proposito le norme dettate dal D.M. 236/89 e dal D.P.R.503/96.

Art. 4.12. Attività di arrampicata e speleologica

Nell'ambito del Parco le attività di arrampicata e speleo o di qualunque altro genere, di palestra, di roccia e similari, sono vietate fatta eccezione per le aree individuate nell'apposita CARTA DELL'ACCESSIBILITA' con tempi e modalità prescritti dall'Ente Parco.

È comunque vietata all'interno delle zone classificate come habitat 5320 la realizzazione di vie d'arrampicata e la frequentazione della zona per attività di alpinismo o free climbing.

Art. 4.13. Campeggio - Campeggio didattico-educativo - Bivacco

Il Campeggio è ammesso esclusivamente nelle aree destinate a tale scopo ed è quindi vietato il campeggio libero con tende, roulotte e camper compreso il bivacco.

In attuazione di quanto previsto dalle normative regionali in materia, i Comuni, su richiesta del proprietario dell'area, possono autorizzare ad eccezione delle aree di Ri, previa Autorizzazione dell'Ente Parco da richiedersi a cura del Comune interessato, campeggi temporanei nei seguenti casi:

- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, legati ad esigenze di pubblica utilità;
- b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

Tali campeggi dovranno essere individuati in aree pubbliche o private ove siano assicurati la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente e non è permessa la sosta di mezzi motorizzati.

L'Ente Parco potrà imporre ulteriori prescrizioni in relazione a particolari situazioni.

I campeggi didattici-educativi come disciplinati dalla L.R. 09/06 possono essere previsti in tutte le aree del Parco ad eccezione delle aree di Ri, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Art. 4.14. Sorvolo a bassa quota e atterraggio

In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo con qualunque mezzo.

Per sorvolo si intende quello effettuato a bassa quota, al di sotto dei 500 mt.

Il sorvolo comprende anche il decollo e l'atterraggio per tutti i mezzi (velivoli) siano essi a vela o a motore, a fiamma (aerostati) e elettrici.

Sono esclusi dal divieto:

- Il traffico aereo e le relative procedure strumentali di volo da/per l'Aeroporto di Ancona-Falconara;
- Gli aeromobili di Stato, del Soccorso, di emergenza, per le attività di vigilanza, del servizio antincendi, della Protezione Civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Nel rispetto del co. 2 dell'art. 34 del qP 02 del PdP si intendono autorizzabili i seguenti casi:

- a) attività di ricerca scientifica, gestione faunistica, monitoraggio delle pareti rocciose, per esecuzione di lavori in parete e installazione di attrezzature in aree inaccessibili, monitoraggio degli impianti a rete;
- b) esecuzione esclusivamente con mezzi aerei a pilotaggio remoto AUS, cioè "droni" "aeromodelli" o "aeromobili giocattolo", di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, attività tecniche professionali di rilevamento fotogrammetrico di supporto alla redazione di progetti pubblici e/o privati, o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell'interesse collettivo o per le attività di valorizzazione del Territorio di cui all'art. 16 del Presente Regolamento, comprese le attività di cerimonia (come ad esempio i matrimoni);
- c) riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive effettuate nell'interesse dell'Ente Parco;
- d) esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti o osservazioni eseguiti in collaborazione o direttamente dall'Ente Parco;
- e) sorvolo di VDS senza motore qualora siano in essere i presupposti per garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale con particolare riferimento all'avifauna (per gli altri tipi di VDS valgono le disposizioni indicate per gli altri tipi di aeromobili non identificati come mezzi aerei a pilotaggio remoto);
- f) il sorvolo per motivi pubblicitari (es.: promozione di prodotti o di ditte private, promozione di attività ricettive/turistiche se non eseguito con i mezzi indicati alla lettera b), promozione immobili in vendita, etc.).

L'autorizzazione di cui alla lettera a), b) e c) si ottiene presentando CIA nel rispetto dell'art. 19 della L. 241/90 se esterna alle zone SIC e ZPS o CIA CONDIZIONATA se interna alle zone SIC e ZPS e per la materia della valutazione di incidenza va allegato screening di incidenza o format (con se del caso dichiarazione che l'attività è conforme a quelli già pre-valutati da parte dell'Ente Parco per la Valutazione di Incidenza); l'Ente Parco per la CIA condizionata risponde entro 30 gg dalla presentazione della comunicazione.

Il modello per la CIA e la CIA CONDIZIONATA o per la richiesta di autorizzazione è contenuto nell'allegato I3 del presente Regolamento.

Per i casi indicati alla lettera d) l'autorizzazione è automatica e non necessita di alcuna richiesta e/o atto di rilascio (può essere indicata nell'eventuale atto di collaborazione).

Per i casi indicati alla lettera e) ed f) va presentata apposita richiesta corredata dai documenti necessari per la Valutazione d'incidenza ed è autorizzata con delibera di Consiglio del Parco.

Il sorvolo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto AUS, cioè "droni" "aeromodelli" o "aeromobili giocattolo" nelle zone individuate come "aree per attività libera" nell'allegato I2 non necessita di autorizzazione e non deve essere comunicato all'Ente Parco.

Modalità di volo, aree e periodi interdetti al volo, altre regole di salvaguardia ambientale e altre attività per le quali è ammissibile il sorvolo sono indicati nell'allegato I1 e nell'allegato I2.

Nella Cartografia del Piano AIB (Anti Incendio Boschivo) sono individuate le località e le aree dove possono essere mantenuti o realizzati siti di atterraggio HEMS (soccorso medico con elicottero).

Nel caso delle riprese cinematografiche e televisive l'Ente Parco si riserva la facoltà di richiedere copia del prodotto finale.

Art. 4.15. Accesso, fruizione e gestione aree litorali

In tutta l'area del Parco deve essere garantita la continuità tra arenile ed aree retrostanti, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime.

In tale ambito si applica il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (PIANO GIZC di cui alla DACR n. N. 104 del 6 dicembre 2019 e s.m.i.) qualora le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione e i vincoli di tutela non siano più restrittivi,

Le aree litorali ricomprese nella zona Ri sono fruibili esclusivamente a piedi e accessibili dal mare e dal sentiero n. 302, passando per il Passo del Lupo, nonché lungo la linea di battigia sia da nord, zona Portonovo, sia da sud, zona Sassi Neri.

Per scongiurare il disturbo della fauna causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge e barche in mare, da marzo a settembre va limitato l'accesso via mare e via terra al litorale nel tratto costiero tra la chiesa di S.Maria di Portonovo ed il molo "davanzali" in prossimità della spiaggia dei

sassi neri e di quella individuata come Ro alla foce del fiume Musone; tale limitazione è da definire dal Consiglio del Parco, sentiti i Comuni, attraverso un preventivo studio specialistico di dettaglio delle aree interessate.

L'Ente Parco in collaborazione con i Comuni individua nei rispettivi Piani Spiaggia porzioni di costa e di spiaggia da mantenere a scarsa intensività di utilizzazione per favorire la qualità ambientale di habitat e habitat di specie di interesse conservazionistico.

I suddetti contenuti regolamentari precauzionali dovranno essere periodicamente confermati e ulteriormente specificati da appositi studi specialistici di dettaglio delle aree interessate.

Durante la permanenza lungo i litorali della Ri:

- a) È vietato produrre qualsiasi tipo di emissione sonora inutile o di forte intensità;
- b) è vietato sbarcare batterie elettriche o motori di qualunque tipo;
- c) è vietato il bivacco.

In tutto il territorio del Parco le attività di gestione e le operazioni di pulizia di arenili, vanno effettuate in accordo con l'Ente Parco, anche attraverso la stesura di linee guida da redigere o fatte proprie dall'Ente Parco su progetto presentato dalle associazioni più rappresentative dei bagnini e/o dai comuni competenti per Territorio.

Ove siano presenti associazioni vegetali tipiche dell'arenile (*Es. Salsolo kali-Caliketum maritimae*) o zone appositamente individuate dall'Ente Parco con le linee guida sopra indicate è vietato il livellamento o la pulizia della spiaggia con mezzo meccanico per una profondità variabile a seconda del contesto ecologico di riferimento; le linee guida possono indicare eccezioni per le zone destinate alla posa degli ombrelloni in aree di concessione.

È vietata l'asportazione del materiale costituente la spiaggia.

Le delimitazioni che si rendessero necessarie nelle fasce di arenile a ridosso della falesia, in cui sussiste pericolo per la pubblica incolumità, dovranno prevedere paletti di legno e corda e sistemi idonei di avvertimento per l'eventuale divieto di accesso e/o sosta.

Nel caso in cui venissero rinvenuti nidi di Fratino (*Charadrius alexandrinus*) dovranno essere segnalati all'Ente Parco che provvederà a delimitare un'area circostante con raggio minimo 15 m.

A protezione delle strutture balneari, nella stagione invernale, possono essere collocate protezioni rimovibili in aderenza ai manufatti esistenti.

Sull'arenile non dato in concessione è consentito l'uso solamente di ripari, quali ombrelloni e simili, installati giornalmente negli orari indicati dai Regolamenti Regionali e Comunali, oltre tali orari i ripari devono essere allontanati dall'arenile.

L'accesso alla battigia delle cavalcature è consentito con esclusione del periodo 1 maggio - 30 settembre salvo quanto stabilito da altre norme vigenti in materia.

L'accesso e la fruizione ai percorsi e agli ambienti naturali comprese le aree del litorale con cani è consentita solo al guinzaglio.

**CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
AGRO-SILVO-PASTORALI E DI SALVAGUARDIA
DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI**

5. VEGETAZIONE

Art. 5.1. Disposizioni generali e Verde urbano

È vietato l'impianto a terra di specie alloctone a comportamento invasivo come Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima e Paliurus spinachristi.

Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e consentire l'ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, corrispondente alla proiezione a terra della chioma, dovrà essere previsto l'utilizzo di elementi porosi e filtranti o la copertura con ghiaio/ghiaia o se possibile essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.

Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di Aree verdi deve illustrare il loro inserimento funzionale nella rete ecologica locale. Nelle aree periurbane è favorito il recupero delle praterie con le modalità previste dal "Manuale per la raccolta di seme e il restauro ecologico delle praterie ricche di specie / [a cura di] Michele Scoon, Anita Kirmer e Bernhard Krautzer" Linee guida per il restauro delle praterie ricche di specie e Linee guida la raccolta di seme in praterie ricche di specie.

Il verde urbano è parte integrante dei sistemi biologici del Parco ed elemento costitutivo delle reti ecologiche.

Art. 5.2. Verde storico

Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, in cui l'insieme degli elementi vegetali risultano disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, dimore, residenze e fabbricati di valore storico, compresi quelli notificati o assimilati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, e che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono essere conservativi e tendere al ripristino delle originarie architetture vegetali, storiche ed architettoniche.

Art. 5.3. Alberi monumentali

Sono alberi monumentali: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali.

Per «albero monumentale» si intende:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Per tutte le formazioni vegetali come sopra rappresentate valgono le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 6/2005.

Per il censimento ed elenco degli alberi monumentali si fa riferimento all'elenco approvato con DGR 2 marzo 2012, n. 279 delle Formazioni vegetali monumentali (FVM) delle Marche.

Per gli alberi ritenuti monumentali per le sopra citate caratteristiche, seppure non ancora censiti, il Parco prevede la salvaguardia come tali.

Gli alberi con le caratteristiche monumentali di cui sopra sono da preservare per motivi ambientali, paesaggistici, storici o culturali e non possono essere in nessun modo abbattuti né in alcun modo danneggiati, fatto salvo che per evidenti motivi di pubblica e/o privata incolumità.

L'eventuale richiesta di taglio di alberi monumentali morti o in precarie condizioni deve essere comprovata da ragioni oggettive ed eccezionali ed è ammessa solo nel caso in cui il mantenimento dell'albero costituisca pericolo per la pubblica e/o privata incolumità; in caso contrario la pianta dovrà essere mantenuta "in piedi".

Sono fatte salve le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuate per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale previo rilascio di nulla osta del Parco e parere obbligatorio e vincolante del Gruppo Carabinieri Forestale.

L'eventuale potatura di alberature monumentali è eseguita secondo le indicazioni dell'Ente Parco e mediante operatori specializzati.

È raccomandato ai proprietari di eliminare tutti i fattori di danneggiamento eventualmente presenti nonché le piante di edera o altre infestanti che dovessero insediarsi su di essi.

Il Parco si fa promotore della individuazione di alberi monumentali, secondo la definizione sopra riportata, al fine del censimento degli stessi e istituisce l'elenco degli alberi monumentali nel suo territorio che aggiorna periodicamente.

Gli alberi sono censiti secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

L'elenco è inviato ai comuni interessati ed alla Regione per la redazione del proprio censimento ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni per l'inserimento negli appositi elenchi regionali finalizzati all'inserimento degli stessi nell'*Elenco Degli Alberi Monumentali d'Italia*.

Art. 5.4. Aree di pertinenza delle alberature nei giardini e/o in ambito urbano

Ai fini della conservazione del patrimonio vegetazionale del territorio del Parco è fatto obbligo a chiunque interviene in prossimità di formazioni vegetali di mettere in atto tutti gli accorgimenti finalizzati alla salvaguardia delle stesse e delle aree di pertinenza delle alberature.

Per area di pertinenza delle alberature, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero valutata considerando lo sviluppo a maturità dell'apparato radicale e aereo.

In tale area è importante che non siano effettuati interventi che possano incidere sulla fisiologia delle piante e, in particolare, sull'apparato radicale, quali impermeabilizzazioni, scavi, scarichi inquinanti, ecc., che potrebbero peggiorare lo stato vegetativo e la stabilità delle piante.

Nell'area di pertinenza degli alberi sono vietati anche l'accensione di fuochi e l'accumulo di materiali. È vietata pure qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite o strozzature alle piante.

Vengono incentivati tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di altre protezioni.

Tali lavori devono prevedere pavimentazioni superficiali permeabili, che garantiscano la permeabilità e porosità del suolo, mediante il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita, coperta da specie vegetali tappezzanti o protetta da griglie. La superficie permeabile non deve essere inferiore a:

piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6;

piante di 2° grandezza (12-16 m.) mq 3,5;

piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2.

Sono ammesse le sistemazioni con elementi modulari in materiali plastici, posti in opera ed inerbiti a regola d'arte.

Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc.) non dovranno compromettere lo stato vegetativo delle alberature presenti e quando possibile non dovranno interessare l'area di pertinenza delle stesse.

Per i lavori indicati al comma precedente devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- a) viali alberati: distanza maggiore a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.
- b) parchi e giardini: distanza maggiore a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.

Si potrà operare a distanze inferiori a quelle sopra indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee e in caso di effettiva mancanza di alternative.

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale opportunamente compattata.

È sempre vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, che compromettano l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

6. ATTIVITA' AGRICOLA E TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI

Art. 6.1. Sistemazioni fondiarie - regimazione delle acque - lavorazioni agrarie

In prossimità di strade le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura per i terreni confinanti con le strade individuate nella viabilità principale di cui tav. 1 dell'allegato L della Carta dell'Accessibilità e di m 1,00 più il solco di aratura per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita.

I frontisti di fossi o corsi d'acqua come individuati nella Mappa di cui l'allegato Q dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

Nel caso di altre tipologie di fossi diversi da quelli del comma 2 la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura.

In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.

Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.

I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto dai Regolamenti di Polizia Rurale adottati dai singoli Comuni.

I fossi o i loro tratti, riconoscibili nelle foto aeree precedenti al 1988 e nella documentazione catastale, devono essere ripristinati al fine di ottenere condizioni rispettose della sicurezza idraulica, come prospettate dagli artt. 93 e seguenti del R.D. 523/1904, fatto salvi i casi in cui sia stata effettuata una regimazione alternativa idrogeologicamente ed ecologicamente valida.

Il ripristino e le opere di miglioramento della regimazione delle acque dovranno consentire di:

- a) migliorare il contesto ecologico complessivo dell'ecosistema fiume;
- b) evitare ulteriori peggioramenti dello stato di qualità delle acque e alterazioni dello stato di naturalità dell'ecosistema ripariale;
- c) attivare azioni che contribuiscono ad un miglioramento del contesto ecologico;
- d) garantire la sicurezza idraulica.

Gli elementi diffusi del paesaggio agrario (come gli alberi isolati o a gruppi sparsi, le alberature stradali e poderali, le siepi stradali e poderali) contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere mantenute in buono stato di conservazione.

Nella realizzazione di raccolte d'acqua, al fine di tutelare la fauna selvatica e valorizzarne le funzioni ecologiche, vanno messe in atto le seguenti misure:

- a) Gli interventi di pulizia e manutenzione debbono essere effettuati nel periodo indicato nell'allegato B1, verificando comunque che non siano presenti esemplari di anfibi nel qual caso si dovrà provvedere alla loro raccolta e re immissione al termine dei lavori;
- b) il bordo esterno delle vasche artificiali deve essere al livello del terreno o raccordato ad esso con rampe di accesso in terra, sabbia, o altro materiale che permetta il passaggio degli anfibi;
- c) le sponde debbono avere, per una fascia di almeno 1 m, una pendenza inferiore a 30° ed il fondo ruvido in modo da permettere l'uscita delle specie faunistiche anche di piccola taglia. Ove ciò non fosse possibile per oggettive difficoltà tecniche è necessario realizzare una o più rampe, anche di piccole dimensioni che permettano la risalita;
- d) nelle raccolte d'acque avente superficie inferiore a 100 mq è vietata l'immissione di specie ittiche.

Le raccolte d'acqua, i corsi d'acqua minori, naturali o non naturali, privati o pubblici, contribuiscono alla rete ecologica del Parco e pertanto devono essere mantenuti secondo le indicazioni dell'allegato B1.

Nelle tare lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici deve essere realizzato esclusivamente nel periodo indicato nell'allegato B1 effettuando il taglio ad almeno 10 cm dal suolo ed è vietato l'uso del diserbo chimico nonché la bruciatura.

È vietato eseguire arature del terreno in tutti i casi in cui si riscontrino pendenze superiori al 30%.

Art. 6.2. Coltivazioni

In tutto il territorio del Parco sono vietate le colture, anche a titolo sperimentale ed in aree circoscritte, con organismi geneticamente modificati. Il Parco incentiva il recupero delle varietà di specie di interesse agrario tipiche e tradizionalmente coltivate nell'area del Conero oltre che la riconversione delle colture con tecniche biologiche.

Art. 6.3. Fertilizzanti e fitofarmaci

L'uso di fitosanitari e fertilizzanti è sempre vietato nelle tare ed incolti non produttivi.

L'irrorazione dei fitofarmaci e fertilizzanti è assolutamente vietata in presenza di vento che ne causa l'effetto "deriva" nell'ambiente circostante.

Ai fini della protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle culture nella fase fenologica di fiore aperto.

Le concimazioni dovranno essere effettuate con l'impiego di concimi organici, compreso il compost, purché certificato ed ammesso nell'agricoltura biologica.

L'uso di diserbanti è sempre vietato tra le fila degli impianti arborei, negli incolti e nelle tare quali: margini stradali, margini dei campi e nei fossi.

Secondo le procedure indicate all'allegato B1, è ammesso l'uso del diserbante nella lotta alle specie esotiche ed invasive (ailanto e robinia) ed esclusivamente nel caso di utilizzo di dissecante sistemico non residuale applicato localmente sulle superfici di taglio di esemplari di ailanto e robinia o sui loro ricacci purché non vengano danneggiate specie autoctone;

Nel caso di irrorazione dei fitofarmaci appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure nel caso in cui fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo.

L'uso del glifosato in tutta l'area Parco è vietato dal 30/06/2025.

Art. 6.4. Arboricoltura da legno

Gli impianti di arboricoltura da legno, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera n), della L.R. n. 6/2005, o comunque gli impianti prevalentemente orientati alla produzione di legno, secondo le vigenti disposizioni dello Stato e della Regione non costituiscono bosco e sono considerati, al fine della manutenzione, del taglio e dell'eventuale successiva estirpazione delle ceppaie a fine ciclo colturale, o del periodo di vincolo stabilito da eventuali disposizioni comunitarie relative ai sussidi europei, una coltura agraria.

Il materiale vivaistico deve essere esente da patologie.

Nell'esecuzione delle ripuliture e delle altre cure colturali è vietato l'uso dei diserbanti.

Lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato nel periodo indicato nell'allegato B1, con ridotta velocità di avanzamento delle macchine e il taglio ad almeno 10 cm dal suolo. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico l'estirpazione delle ceppaie deve essere autorizzata, oltre che dall'Ente Parco, dall'ente competente.

Art. 6.5. Produzioni biologiche

Il Parco promuove l'agricoltura biologica all'interno di tutto il territorio protetto.

Ai fini del presente regolamento, si considera agricoltura biologica l'attività agricola svolta nel rispetto degli specifici regolamenti comunitari esclusivamente se certificata dagli organismi di controllo riconosciuti a norma di legge. Non sono considerate biologiche anche le aziende che si trovano ancora nel "periodo di conversione" al biologico.

Art. 6.6. Serre

È necessario il nulla osta dell'Ente Parco esclusivamente nel caso di serre la cui realizzazione comporta livellamenti del terreno o nel caso di serre fisse intendendo le serre in muratura, quelle in vetro o plastica rigida o legno, e quelle che necessitano di ancoraggi di cemento armato gettato in opera.

Non sono considerate serre "fisse" (nel caso in cui non siano necessari livellamenti del terreno) le serre con coperture con telo in materiale plastico (trasparente o ombreggiante) ed ancoraggi mediante elementi infissi nel terreno la cui rimozione è rapida e non necessita di escavazioni.

Nel caso di serre non fisse è sempre vietata la pavimentazione delle superfici se non con idonei materiali amovibili semplicemente appoggiati sul terreno.

7. ATTIVITA' ZOOTECNICA E TUTELA DELLE PRATERIE

Art. 7.1. Prati e pascoli in zone agro silvo pastorali

Il Parco tutela le formazioni prative e pascolive esistenti, riconoscendone l'importanza ai fini del mantenimento della biodiversità fitocenotica e della conservazione di habitat floristici e faunistici nel rispetto del Piano di Gestione Naturalistica del Parco.

A tal fine, in tutte le praterie stabili del Parco sono vietati interventi di modifica colturale del suolo che potrebbero comportare anche a lungo termine una scomparsa o un degrado della prateria. In tutto il territorio del Parco sono ammessi gli interventi di sfalcio e decespugliamento selettivo con gli stessi termini e modalità indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000.

La ripresa della coltivazione dopo più di 4-5 anni è soggettata a preventivo nulla osta del Parco, compatibilmente con la conservazione degli habitat e degli habitat di specie nei siti Natura 2000.

È pure possibile, sempre previo nulla osta del Parco, la ripresa della coltivazione di impianti di arboricoltura, compresi i vigneti, temporaneamente abbandonati, anche nel caso in cui sia necessario il taglio di specie arbustive ed arboree. È facoltà dell'Ente Parco prescrivere il mantenimento o il trapianto di esemplari di specie autoctone, di antico indigenato e di esemplari di specie di interesse agrario aventi un possibile interesse per il recupero di germoplasma locale.

Al fine di minimizzare eventuali danni alla fauna, lo sfalcio delle praterie è consentito nel periodo indicato nell'allegato H.

Art. 7.2. Gestione arbusteti

Nel caso di interventi per contrastare l'evoluzione della vegetazione si dovrà comunque mantenere una copertura arbustiva minima del 15% nel caso delle praterie e del 25% nel caso di arbusteti. Tali percentuali vengono desunte dalle foto aeree attuali (cioè quelle prossime al momento della verifica).

Detta copertura tiene conto anche del mantello (di ampiezza di almeno 3 m). La restante quota deve essere garantita con la presenza di uno più nuclei di arbusti per una copertura di 30 mq cadauno.

Art. 7.3. Allevamenti

La somministrazione di mangimi ad animali domestici deve essere effettuata all'interno di aree appositamente recintate.

In tutto il territorio del Parco sono vietati gli allevamenti di tipo industriale e senza terra.

Art. 7.4. Allevamento di animali selvatici in cattività

Sono vietati gli allevamenti di animali selvatici in cattività, ivi compresi i cinghiali, con esclusione degli interventi previsti dall'Ente Parco da realizzare esclusivamente secondo le direttive e le prescrizioni emanate dall'I.S.P.R.A. per gli interventi di reintroduzione faunistica.

È vietato l'allevamento di animali di interesse venatorio.

Art. 7.5. Allevamento delle api

Il Parco favorisce l'apicoltura nel proprio territorio riconoscendo l'importante ruolo di impollinazione svolto dalle api anche per la flora spontanea.

Il Parco incentiva l'allevamento dell'ape ligustica e quindi negli allevamenti apistici va utilizzata esclusivamente la sottospecie ligustica di *Apis mellifera*.

Al fine di favorire l'esclusività dell'utilizzo dell'ape ligustica gli apicoltori che utilizzano le api di differente specie sottospecie o ibride hanno 24 mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento per adeguarsi a quanto previsto nel presente articolo.

8. INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA.

Art. 8.1. Disciplinare

L'Ente Parco in sede di approvazione di bilancio, sulla base della disponibilità finanziaria, definisce le eventuali somme da inserire nel capitolo di spesa destinato agli indennizzi dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico con apposito disciplinare da approvare con delibera del Consiglio del Parco.

Il disciplinare definisce il campo di applicazione dell'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma nei fondi agricoli ricadenti nel territorio del Parco; definisce altresì la tipologia dei danni soggetti ad indennizzo e quali danni non sono indennizzabili e quali attività di prevenzione possono essere attuate.

La determinazione economica dell'indennizzo che viene valutata o in base al danno rapportato alla produzione vendibile potenziale stimata al momento del sopralluogo o, se possibile, ai costi per effettuare una risemina ed il disciplinare ne definisce le modalità di determinazione.

Il disciplinare può indicare riduzioni di indennizzo a seconda della messa in atto delle misure di difesa e prevenzione ed indica le modalità per la presentazione della domanda, per l'accertamento dei danni e le modalità di liquidazione.

9. ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Art. 9.1. Interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria

Gli interventi selvicolturali di gestione forestale sono sottoposti al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, ferma restando la necessità dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente competente in materia di amministrazione del vincolo idrogeologico, e la domanda dovrà essere corredata, per interventi inferiori a due ettari accorpati, da un piedilista contenente l'elenco numerato degli alberi prescelti da rilasciare, distinti per specie e con misurazione del diametro a petto d'uomo (m. 1,30 circa); per interventi superiori ai due ettari da un progetto forestale redatto da un tecnico abilitato alle competenze in materia.

Dovranno comunque essere rilasciati 10 individui tra quelli di maggiori dimensioni a ettaro.

Al fine di ridurre gli stress idrici nelle fustaie, gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore di area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.

Per la tutela delle aree di mantello negli interventi selvicolturali deve essere prevista la creazione di un congruo numero di cataste di legna, non di conifere, come rifugio per la fauna. Negli interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere deve essere previsto il rilascio di esemplari di conifere per l'accrescimento indefinito, compatibilmente con le esigenze ecologiche e selvicolturali.

Nei boschi di roverella con piante con evidenti sintomi di deperimento, in particolare con disseccamento degli apici vegetativi, causati prevalentemente da estati particolarmente calde e siccitose si deve mantenere una maggiore continuità nella copertura del suolo al fine di ridurre gli stress idrici ed è inoltre vietato qualsiasi intervento selvicolturale su zone con pendenza superiore al 70%.

Nella realizzazione degli interventi selvicolturali all'interno degli habitat forestali, dovranno essere rilasciati tutti gli individui di buon portamento e di buona vigoria appartenenti a specie autoctone sporadiche (con diffusione inferiore al 20%). Dovranno inoltre essere rilasciate tutte le piante di specie arbustive se non risultano di ostacolo alla realizzazione delle operazioni di abbattimento e/o di esbosco.

Art. 9.2. Recupero del legname di risulta

Al fine di favorire la presenza di micro-habitat fondamentali per la biodiversità è prescritto il rilascio della necromassa in bosco in misura di 20 mc/ha, sia a terra che in piedi, ad eccezione di una fascia di 20 m dalle strade e dalle zone d'interfaccia.

Nel caso di interventi selvicolturali attuati da soggetti pubblici qualora non vi siano specifici accordi contrattuali con le imprese esecutrici delle opere, il materiale legnoso di risulta può essere prelevato all'imposto dai cittadini, purché tale prelievo non sia a fine di lucro personale e non comporti ostacolo,

ritardo o danneggiamento ai soggetti esecutori delle opere, alla proprietà, all'ambiente e agli interessi collettivi.

L'Ente Parco definisce con apposito disciplinare, da approvare con delibera del Consiglio, le modalità relative alla raccolta della legna stramazzata al suolo.

Art. 9.3. Rimboschimenti

Le opere di piantagione di specie forestali arboree e arbustive eseguite in qualunque ambito territoriale del Parco devono essere realizzate con specie autoctone preferibilmente provenienti da strutture pubbliche o private che certifichino la provenienza locale del germoplasma. L'esecuzione di rimboschimenti, deve ottenere il preventivo nulla osta dal Parco.

Art. 9.4. Trattamento dei soprassuoli colpiti da fitopatie

In caso di attacchi parassitari di origine animale, vegetale o virale che interessino i soprassuoli boscati del Parco sono ammessi interventi straordinari funzionali al contenimento dei danni e finalizzati alla conservazione del patrimonio naturale.

Il trattamento delle zone boscate colpite da fitopatie (processionaria, ecc.), che creano potenziale pregiudizio all'habitat, assume carattere prioritario, specialmente in corrispondenza di strade, percorsi pedonali ed aree sosta. I proprietari hanno l'obbligo dell'intervento che potrà essere realizzato adottando tutti i metodi, comprendenti anche le tecniche della lotta biologica o a basso impatto ambientale che non comportino interazioni permanenti con l'ambiente naturale.

I materiali di risulta delle operazioni di taglio dovranno essere rigorosamente allontanati dal letto di caduta, ove possibile, o eliminati in loco, qualora siano verificate le condizioni di fattibilità ai sensi della normativa vigente (ad es. per l'abbruciamento).

Art. 9.5. Eliminazione piante infestanti

L'Ente Parco favorisce l'eliminazione nei boschi e nei filari o gruppi di alberi, anche quelli di neoformazione per colonizzazione di aree aperte, degli esemplari di pittosporo, di ailanto e robinia ed altre specie alloctone di volta in volta individuate dall'Ente Parco. L'Ente Parco favorisce e può incentivare la loro sostituzione con specie autoctone. Il contrasto alle specie alloctone indesiderate può avvenire con le seguenti modalità:

- a) per quel che riguarda gli individui nati da seme (alberi/boschi di altofusto) mediante cercinatura e successivo abbattimento ad avvenuto e certo disseccamento;
- b) per gli individui derivanti da rinnovazione agamica, diradando i polloni delle ceppaie per poi procedere in un secondo momento con l'eliminazione di quelli rimasti, lasciandoli invecchiare e deperire naturalmente oppure intervenendo con la tecnica dell'inanellamento in piedi o con la cercinatura. È vietato agire con disseccanti; l'Ente Parco può valutare la necessità, in casi

eccezionali o particolari, dell'utilizzo di dissecanti in deroga a tale disposizione generale. In qualsiasi momento (prima, durante o dopo l'esecuzione dell'intervento sulle infestanti) si possono introdurre esemplari di specie autoctone, seminandole o trapiantandole nel periodo di stasi vegetativa, con preferenza per il periodo tardo autunnale ed invernale.

Art. 9.6. Gestione radure e boschi ripariali

Nel rispetto dell'Art 196 del pdp, nel caso di radure di superficie superiore a 1 ha deve essere mantenuta un'adeguata copertura arbustiva (min 15%). Detta copertura tiene conto anche del mantello (di ampiezza di almeno 3 m). La restante quota deve essere garantita con la presenza di uno o più nuclei di arbusti per una copertura di 30 mq cadauno.

È vietato diminuire la copertura del suolo dei boschi ripariali.

Il Parco favorisce la sostituzione delle specie alloctone quali ailanto e robinia e la continuità della copertura arborea del suolo.

10. RISORSE NATURALI E SEMINATURALI

Art. 10.1. Vegetazione spontanea

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva autoctone sono vietati nella Ri e all'interno dell'habitat 5320 "Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere" e dell'habitat 6110 "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi", fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente Parco.

Nel restante territorio del Parco, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva presenti nell'elenco di cui l'allegato C e D, sono sempre vietati, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agro-silvo-pastorale.

L'Ente Parco può consentire la raccolta di specie erbacee ed arbustive spontanee non ricomprese nell'allegato D per usi e produzioni legate alla tradizione, anche a scopo didattico, divulgativo e produttivo. A tal fine l'Ente Parco può determinare tempi e modalità nell'allegato D.

Art. 10.2. Rilascio di esemplari vegetali morti

Nel territorio agricolo del Parco dovrà essere privilegiato il mantenimento di esemplari arborei morti in piedi con funzione ecologiche, opportunamente distribuiti nella proprietà, purché questi non costituiscano fattore di pericolo per l'incolumità (è ammessa la messa in sicurezza dell'albero secco).

Art. 10.3. Tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide

Allo scopo di tutelare l'ambiente naturale, il territorio e le attività in esso presenti, gli alvei dei corsi d'acqua devono essere gestiti al fine di garantire la loro funzionalità idraulica e la conservazione degli ecosistemi di ripa a essi collegati come indicato nell'allegato Q1 nei corsi d'acqua individuati nell'allegato Q.

Al fine di contemperare le esigenze di funzionalità dell'alveo con il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di varia origine, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, gli interventi sulla vegetazione dovranno essere eseguiti con l'obiettivo del mantenimento di fasce di rispetto con vegetazione ripariale ad evoluzione libera da ciascun argine per almeno 5 metri e per almeno 10 m nelle aree individuate come Rete Natura 2000. Gli eventuali interventi di taglio riguarderanno la presenza di specie vegetali alloctone e/o "infestanti" da rimuovere gradualmente per facilitare l'insediamento delle specie igro-idrofile tipiche degli ambienti ripari. Gli interventi di ripiantumazione favoriranno la naturale evoluzione della vegetazione ripariale.

Le azioni di manutenzione degli alvei torrentizi e fluviali, consistenti in rimozione di rifiuti e corpi estranei all'ambiente, taglio raso della vegetazione insorta in alveo, asportazione di sedimenti terrosi

localizzati derivati da piene o dall'azione di trasporto fluido, sono attuabili previo nulla osta dell'Ente Parco. La richiesta di nulla osta deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B1.

Allo scopo di non ostacolare la fase riproduttiva della fauna e fatti salvi gli interventi estremamente localizzati necessari per la bonifica dei luoghi da inquinamenti di varia natura, le opere di manutenzione della sezione torrentizia o fluviale e/o di altre aree umide possibili habitat riproduttivi della fauna, consistenti nel taglio della vegetazione ripariale consentita sono ammesse nel periodo indicato nell'allegato H.

In tutto il territorio del Parco gli interventi di manutenzione di aree umide dovranno tener conto delle indicazioni del Piano di Gestione del sito Natura 2000 interessato e del Piano di Gestione della Fauna finalizzate alla messa in sicurezza dal punto di vista ecologico delle stesse. Prima di procedere all'intervento di manutenzione il proprietario od altro avente titolo dovrà presentare apposita richiesta di nulla osta all'Ente Parco. La richiesta deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B1.

Nelle aree sopra considerate sono vietate tutte le attività che possono compromettere la tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide e quali ad esempio:

- a) Accumulo di concimi organici e inorganici;
- b) dispersione di acque bianche provenienti da strade;
- c) spargimento di fitofarmaci ed erbicidi nelle fasce di rispetto ambientale come individuate dall'allegato Q1 (ovvero vedere allegato 5 del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);
- d) dispersione, ovvero immissione in superficie di reflui, fanghi e liquami;
- e) modificazioni dell'alveo che possano compromettere la stabilità dell'ecosistema;

Nei laghetti e corsi d'acqua è vietato: - immettere pesci o ogni altro animale; - buttare cibo o alimenti in genere; - utilizzare l'acqua per lavare mezzi, indumenti, persone o animali; - gettare oggetti di qualsiasi tipo; - depositare rifiuti o immettere idrocarburi.

Art. 10.4. Fauna selvatica

Il Parco riconosce la fauna selvatica presente nell'intera area protetta come patrimonio faunistico dell'intera comunità e ne tutela gli esemplari, le specie e gli habitat con specifici interventi mirati alla protezione, al mantenimento, all'incremento e allo studio.

Sono tutelate tutte le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati di cui esistono popolazioni stabilmente viventi in stato di libertà nell'intera area del Parco o che siano temporaneamente presenti nell'area per effetto delle migrazioni o degli spostamenti.

Sono altresì protetti tutti gli esemplari di fauna selvatica presenti in maniera erratica od occasionale.

È fatto divieto in tutta l'area del Parco di disturbare, danneggiare, nutrire, catturare o uccidere qualunque esemplare di fauna selvatica precedentemente indicata, fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente Parco.

È vietata in tutta l'area del Parco la detenzione, lo spargimento o la collocazione di esche o/o bocconi avvelenati per la fauna selvatica, fatte salve le campagne di derattizzazione.

In tutta l'area del Parco è vietata la detenzione, l'uso, la predisposizione e la conduzione di trappole, gabbie-trappola, lacci, reti e altri sistemi di cattura della fauna selvatica fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli.

È altresì vietata l'attività venatoria in ogni sua forma, ivi compresa l'addestramento cani; eventuali deroghe all'addestramento cani possono essere concesse esclusivamente con delibera di Consiglio del Parco a seguito di presentazione di progetto da parte degli interessati che individuino la zona, le modalità ed il regolamento di svolgimento delle attività.

Il Parco riconosce il valore faunistico della cura e della riabilitazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà e promuove la costituzione di Centri di Recupero di Fauna Selvatica nei modi ritenuti più idonei, anche stipulando apposite convenzioni.

La cattura e lo spostamento degli animali vivi dall'area protetta, deve avvenire in accordo con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia.

Gli animali protetti del Parco possono essere ceduti ad altri soggetti pubblici o privati fatte salve le seguenti condizioni:

- a) le spese previste non devono dunque essere considerate come corrispettivo degli animali ceduti, ma come rimborso delle sole spese. In ogni momento il Parco si può avvalere, per ragioni connesse con la conservazione della specie, del diritto ad un corrispondente numero di soggetti della stessa specie e della stessa origine genetica di quelli ceduti.

Gli animali sono concessi solo a soggetti, che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) gestiscano aree soggette a vincoli di protezione totali o specifici e comunque in cui sia vietato, per almeno 5 anni dalla cessione, l'esercizio venatorio; tale condizione deve essere documentata e dimostrata dal soggetto richiedente;
- b) siano dotati di un servizio permanente di vigilanza di provata efficienza.

Le catture temporanee anche a scopo scientifico sono autorizzate dall'Ente Parco previa condivisione di un apposito progetto previo parere vincolante dell'ISPRA.

Art. 10.5. Controllo delle specie aliene

Al fine di garantire la qualità degli ambienti naturali e del territorio il Parco promuove il controllo e l'eventuale eliminazione di specie animali che per le caratteristiche biologiche possono arrecare forti squilibri ecologici. Le modalità di controllo di tali popolazioni, fermo restando il disposto della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e della vigente normativa regionale, vengono definite di volta in volta dal Parco con apposito regolamento, in relazione al tipo di specie, al numero dei capi e agli ambiti territoriali interessati. Su tutto il territorio del Parco è ammessa la lotta al ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*) e delle specie aliene invasive.

Art. 10.6. Immissioni faunistiche

Nel Parco è vietata l'immissione di specie faunistiche alloctone.

L'Ente Parco può attuare interventi di immissione, nell'ambito di specifici programmi di conservazione, al fine di ripristinare gli equilibri naturali, per incrementare e migliorare la diversità biologica del territorio, per aumentare la variabilità genetica e la consistenza numerica di specie minacciate o di particolare interesse ecologico, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche del Parco.

Le operazioni di immissione faunistica devono conformarsi alle disposizioni della normativa in materia e possono essere effettuate da personale incaricato o autorizzato dall'Ente Parco.

Art. 10.7. Animali d'affezione

È vietato introdurre e condurre cani senza guinzaglio all'interno delle zone cartografate nel PdP come di Ri, Ro e P.

Fanno eccezione al divieto i cani di soccorso e di servizio alle forze dell'ordine (opportunamente custoditi), nonché quelli autorizzati dall'Ente Parco.

L'Ente Parco ammette nelle aree agro silvo pastorali l'utilizzo di cani per la custodia di greggi ed armenti e nella ricerca di tartufi in numero di uno per cercatore, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di sonaglio al collare. È altresì autorizzato l'uso di cani per attività di recupero degli ungulati feriti durante le attività di controllo della fauna.

I cani non possono essere lasciati vagare.

Le attività cinotecniche per l'addestramento delle razze canine vanno autorizzate dal Consiglio del Parco a seguito di presentazione di progetto da parte degli interessati che individui la zona, le modalità ed il regolamento di svolgimento dell'attività stessa; il progetto dovrà essere presentato seguendo gli indirizzi dell'Accordo tra la Regione Marche e l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)

approvato con DGR 1325/18 e le linee generali del disciplinare delle unità cinofile impiegate in aree d'importanza naturalistica.

Nelle zone individuate come di Ri, Ro o P nel pdp è vietato nutrire animali randagi o inselvaticiti; cani e gatti randagi devono essere catturati e trasferiti presso apposite strutture, a cura di personale all'uopo deputato sulla base delle vigenti normative in materia.

Art. 10.8. Norme generali sulla fauna

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e dalla L. n. 394/1991 in materia di divieti di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e di introduzione di specie alloctone, in tutto il territorio del Parco sono vietate:

- a) la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse, di uova, nidi e nidiacei. È vietata inoltre la rimozione e la distruzione dei nidi, anche vuoti, di qualsiasi specie di Uccelli e la distruzione o l'occlusione delle tane, anche vuote, di qualsiasi specie di Mammiferi. Il Parco per particolari esigenze documentate, può rilasciare autorizzazioni in deroga ai precedenti divieti. Nel caso di ritrovamenti di reperti faunistici o animali feriti dovrà essere immediatamente informato l'Ente Parco che darà indicazioni per garantire la loro destinazione in conformità alle norme vigenti;
- b) il disturbo, la raccolta, l'asportazione, l'uccisione ed il danneggiamento della fauna minore: invertebrati, rettili e anfibi, comprese le uova ed i nidi. Sono consentite deroghe per motivi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente Parco che stabilisce specie e quantitativi prelevabili;
- c) è ammessa la raccolta di gasteropodi terrestri (lumache) in quantità non superiori a 500 grammi a persona al giorno;
- d) è vietata la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche autoctone anche ai fini zootecnici, fatta salva quando necessaria a programmi e progetti di immissione o controllo della popolazione a cura dell'Ente Parco;
- e) non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario e/o di specie rare;
- f) nei Laghi di Portonovo è vietata ogni azione che provochi: inquinamento, artificializzazione e disturbo per frequentazione incontrollata dei siti e introduzione di specie faunistiche (es. germani reali e anatre germanate).

11. RACCOLTA DI PRODOTTI DEL BOSCO E SOTTOBOSCO

Art. 11.1. Raccolta dei prodotti del sottobosco

Al fine di coniugare la tutela delle risorse naturali e la fruizione e l'uso del territorio del Parco, il presente regolamento disciplina la raccolta per uso alimentare, commerciale e scientifico dei prodotti spontanei del bosco, con particolare riferimento ai funghi epigei sui terreni non coltivati a tale scopo.

Nell'area di Ri è vietata la raccolta di qualsiasi prodotto spontaneo del bosco e del sottobosco.

La raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco è ammessa con le limitazioni indicate nell'allegato D.

Nell'area di Ro, di P e nell'area di Ps la raccolta dei funghi è disciplinata dalla L.R. 17/2001 e ss.mm. e ii. e la raccolta dei tartufi è disciplinata dalla L.R. 5/2013 e ss.mm. e ii..

È fatta salva la possibilità per il Parco, in deroga al presente regolamento, di limitare ulteriormente fino ad impedire del tutto il prelievo di prodotti vegetali spontanei, in presenza di motivazioni scientifiche di tutela o di eventi eccezionali.

La raccolta di prodotti vegetali spontanei finalizzati alla ricerca scientifica è consentita se espressamente richiesta dal ricercatore o dall'Ente cui questi appartiene e nei limiti di una specifica autorizzazione del Presidente del Parco, previa delibera del Consiglio del Parco. I risultati delle ricerche devono essere resi noti al Parco con l'invio di copia delle pubblicazioni, se materiale edito, o in forma di relazione, se materiale inedito.

12. RISORSE IDRICHE

Art. 12.1. Tutela delle risorse idriche di superficie e sotterranee interne

L'Ente Parco, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 sentita l'Autorità di bacino, può individuare le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi nell'allegato Q.

Resta comunque valida l'Individuazione e Classificazione dei Corpi Idrici individuata dalla Regione.

È necessaria la richiesta di nulla osta per l'emungimento idrico in corrispondenza dei sistemi idrografici e relative pertinenze.

L'Ente Parco può verificare le captazioni e le derivazioni già assentite e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora si riconoscano alterazioni degli equilibri ecologici di habitat e habitat di specie di interesse conservazionistico nei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Nell'area Parco per quanto non direttamente normato, vale quanto disciplinato dal PIANO TUTELA DELLE ACQUE della Regione Marche ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 152/06.

È sempre valida, ed in caso più restrittiva è prevalente, la disciplina del D.lgs. 152/06.

Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/06.

Art. 12.2. Acque superficiali

È fatto obbligo il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea lungo i corsi d'acqua con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità idraulica dell'alveo ed è comunque vietata la copertura dei corsi d'acqua.

Art. 12.3. Sorgenti e Pozzi

I pozzi che risultano interessati da provvedimenti di concessione a scopo potabile, o a scopo irriguo, o a scopo diverso, comprese eventuali sorgenti concesse o non individuate, sono vincolati ai fini ambientali e non possono essere utilizzate se compromettono lo stato di conservazione del patrimonio naturale, ai sensi dell'art. 1 della L. 394/91.

Interventi di realizzazione di nuovi pozzi devono essere oggetto di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco.

Art. 12.4. Smaltimento delle acque reflue – scarichi sul suolo e nel sottosuolo

Fermo restando quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione agli scarichi deve essere rilasciata previo nulla osta del Parco.

Per vasche di depurazione e/o decantazione dei reflui indicate all'art.8 del qP 02 del PdP si intendono quelle di grandi dimensioni e comunque quelle con capacità organica di progetto maggiore di 50 AE per le dimensioni e caratteristiche tecniche si farà riferimento al capo IV, sezione III del Piano di tutela delle Acque della Regione.

È condizione necessaria l'allacciamento alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche non più previste dalle normative vigenti.

In caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura comunale è necessario provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui al fine di consentire l'accumulo e il riutilizzo di acque meteoriche e, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.

È comunque vietata la realizzazione di nuove fosse a dispersione semplice, nonché di nuove fosse tipo Imhoff non collegate alle pubbliche fognature o sprovviste dei sistemi di depurazione o allontanamento. È sempre vietata la realizzazione di fosse tipo Imhoff nelle aree di vulnerabilità delle falde.

Art. 12.5. Risparmio della risorsa acqua

Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, devono essere installati i dispositivi per la limitazione del consumo d'acqua, quali ad esempio: frangigetto, riduttori di flusso e cassetta di scarico del WC a doppio tasto come disciplinato dal Piano di Tutela della Regione.

Art. 12.6. Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque

Tutti gli scarichi di acque reflue urbane debbono essere preventivamente autorizzati previo rilascio di nulla osta.

Alla domanda di richiesta di nulla osta, deve essere allegato un progetto dettagliato del sistema o dell'impianto, che ne evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali (carico organico ed idraulico da trattare, dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), le procedure di esercizio e le procedure e la periodicità della manutenzione.

Sono ammessi comunque, al fine di concorrere alla realizzazione di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, tutti gli impianti in interventi edificatori che prevedono la realizzazione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, anche attraverso appositi accordi di programma con gli

enti interessati. La fitodepurazione è attuata attraverso la creazione di un'area verde irrigua a basso impatto paesaggistico e con possibilità di riutilizzare l'acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardini, ecc.

Art. 12.7. Utilizzo delle acque meteoriche

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessita specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).

Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 200 mq, devono dotarsi obbligatoriamente di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche almeno delle dimensioni di seguito riportate

da 201 a 500 mq di giardino o area a verde: 5 mc;

da 501 a 1000 mq di giardino o area a verde: 10 mc;

da 1001 a 3000 mq di giardino o area a verde: 15 mc;

oltre 3001 mq di giardino o area a verde: 20 mc.

La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

13. TUTELA DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO

Art. 13.1. Tutela e promozione

L'Ente Parco tutela e promuove il paesaggio in tutte le sue accezioni facendo proprie le definizioni contenute ed i principi fissati nella Convenzione europea del paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000.

In particolare l'Ente Parco tutela e promuove il paesaggio rurale e naturale come elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi.

Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione costruttiva locale.

Sono ammessi l'inserimento di innovazioni tecnologiche e l'utilizzo di nuove tecniche costruttive in grado di migliorare l'efficienza energetica ed ambientale complessiva dell'edificio. In tali casi gli interventi non devono comportare rilevanti impatti paesaggistici ovvero determinare contrasti con i caratteri architettonici tradizionali del Parco.

Art. 13.2. Paesaggio agrario

Nei seminativi e negli arborati, il Parco mira a mantenere le vocazioni produttive compatibili con la conservazione della biodiversità e del paesaggio.

Ai fini di una gestione attiva degli elementi diffusi del paesaggio agrario, il Parco consente interventi legati all'attuazione di meccanismi di incentivazione economica, anche valutando la possibilità di contribuire direttamente:

- a) al rinnovamento e/o reimpianto di alberi isolati, sia di specie autoctone che di interesse agrario, con preferenza per i frutti minori (sorbo ecc.) e per le eventuali varietà frutticole originarie o tipiche della zona del Conero;
- b) al mantenimento della coltura promiscua a vite, caratterizzata da filari distanziati e soprattutto in presenza di "maritata" ad aceri ed olmi ecc.;
- c) all'impianto di siepi plurispecifiche e filari alberati con utilizzo di specie autoctone o di antico indigenato, che forniscano possibilità di rifugio ed alimentazione di specie animali;
- d) al mantenimento di siepi e filari alberati esistenti;
- e) alla tutela delle praterie, delle zone ecotonali, con il mantenimento di zone arbustate, fasce della vegetazione ripariale, bordure stradali inerbite.

Art. 13.3. Naturalità dei luoghi

L'Ente Parco promuove, anche attraverso sostegni economici di finanza pubblica e privata, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante.

Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità dei luoghi.

L'Ente Parco promuove altresì interventi di rinaturalizzazione degli habitat.

Art. 13.4. Recupero cave

L'Ente Parco tutela i siti di interesse geologico presenti nel territorio del Parco. Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza. L'Ente Parco istituisce un Registro dei geositi e delle emergenze geologiche (GSSP) promuovendo la loro protezione e conoscenza.

Art. 13.5. Divieto attività estrattiva.

In tutta l'area del Parco è vietata ogni forma di attività estrattiva, apertura o coltivazione di cave e miniere e le attività di estrazioni di ogni tipo di minerali in qualsiasi forma (solida, liquida o gassosa), finalizzate all'attività estrattiva.

Art. 13.6. Rifiuti

Su tutta l'area del Parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualunque genere e dimensione al di fuori degli appositi contenitori per rifiuti.

I contenitori dei rifiuti e le isole ecologiche devono essere realizzati in modo tale da non essere motivo di degrado dell'ambiente naturale e non devono essere accessibili alla fauna selvatica in genere e con particolare riferimento agli ungulati e canidi. L'Ente Parco promuove e sostiene interventi atti a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso forme di cooperazione tra Enti nella direzione di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità, di potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali.

Art. 13.7. Gestione dei rifiuti

L'Ente Parco promuove e sostiene, in accordo con i singoli comuni del Parco, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti.

Il Parco, nei limiti delle proprie attività statutarie e delle risorse di bilancio, promuove la riduzione degli imballaggi.

**CAPO V – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE,
LUMINOSE E ALLE ATTIVITÀ CHE POSSONO
COMPROMETTERE LA SALVAGUARDIA DEGLI
AMBIENTI NATURALI**

14. INQUINAMENTO

Art. 14.1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento fornisce indicazioni operative e specifiche qualitative e, se del caso, quantitative per la regolamentazione di attività ed interventi che possono comportare impatti e inquinamenti ambientali di tipo acustico, luminoso, elettromagnetico, chimico-fisico e simili con l'obiettivo di raggiungere standard di qualità ambientale adeguati alle finalità del Parco.

In questo senso, i limiti normativi vigenti, contenuti nelle specifiche normative che disciplinano i diversi comparti ambientali, devono essere considerati un punto di partenza piuttosto che un obiettivo di riferimento.

Tali limiti, infatti, per lo più finalizzati alla tutela della salute, sono in genere basati su criteri tossicologici ed epidemiologici rappresentativi di situazioni "medie" o comunque "accettabili" ai fini di cui sopra, mentre quello che si vuole raggiungere nella situazione specifica è una tutela più estesa, per quanto riguarda gli ecosistemi, e di miglior profilo qualitativo anche per la specie umana, quindi, in definitiva, un obiettivo di eccellenza.

Art. 14.2. Inquinamento acustico

L'Ente Parco fa proprie le zonizzazioni acustiche dei comuni ricadenti nel Parco, e nel caso si rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché conformi alle normative vigenti, arrechino disturbo alla fauna e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili.

In relazione alla viabilità nell'area RI ed in tutte le aree RO come individuate nella tavola qP 01 del pdp i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e ss.mm.ii., in caso di variante e di rettifica dei Piani per la classificazione acustica possono essere quelli definiti per le aree della classe I dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e nelle tabelle B, C e D a esso allegate, e successive integrazioni e modificazioni.

In caso di variante e di rettifica dei Piani per la classificazione acustica, i comuni, in area di Ro ed Ri come individuate nella tavola qP 01 del pdp devono valutare la possibilità di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati rispetto ai limiti indicati nel D.P.C.M. 14/11/97, nel rispetto e per effetto dell'art. 6 co. 3 della L. 447/95. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Le autorizzazioni di attività rumorose rilasciate dal Comune, in deroga al vigente piano di zonizzazione acustica (in area di Ri ed Ro e come individuate nella tavola qP 01 del pdp), devono essere rilasciate previa autorizzazione dell'Ente Parco prevedendo ove necessari opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto.

I rumori determinati da lavori pubblici e di emergenza per il ripristino delle utenze e le attività di soccorso, vigilanza e spegnimento incendi non necessitano di nulla osta.

Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed essere adeguati con le migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (ore 22-6).

Inoltre per quanto non espressamente previsto nel presente art. si farà riferimento alla Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ed alla Direttiva europea sul rumore ambientale, proposta COM (2000) 468 definitivo - 2000/0194 (COD), presentata dalla Commissione nel luglio 2000.

Art. 14.3. Inquinamento luminoso

L'Ente Parco coordina la propria attività con i comuni del Parco per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'illuminazione pubblica e privata esterna, attraverso il contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Il Parco favorisce altresì la realizzazione di impianti per la pubblica illuminazione ad energia fotovoltaica.

I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

Sono da considerare adeguati gli impianti:

- a) dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia;
- b) dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto;
- c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta prevista dalle norme di sicurezza e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, nelle ore notturne, ovvero per gli esercizi commerciali nelle ore di non attività, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento (30%) rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

È vietato proiettare fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o mobili, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo. Le sorgenti luminose usate negli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono contenere entro i limiti consentiti dalle specifiche normative vigenti il flusso luminoso che viene inviato.

Per gli impianti di illuminazione, al di fuori delle aree urbane, nei percorsi pubblici a servizio delle abitazioni devono essere utilizzate tipologie consone con i valori ecologici e paesaggistici rilevati.

Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Sono consentite deroghe solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per edifici di particolare e comprovato valore architettonico. In tal caso i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa; si dovrà provvedere allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata nelle ore notturne.

Nella realizzazione di nuovi impianti e nelle manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti è prescritto l'uso di dispositivi atti a contenere le variazioni di tensione di alimentazione entro il 5% rispetto al valore nominale.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Parco per comprovate e ineludibili necessità, devono essere autorizzate e devono essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dal Parco.

È vietata al fine di non pregiudicare la salute delle piante l'installazione di impianti luminosi sulle essenze arboree e dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore in presenza delle stesse.

L'illuminazione delle insegne deve essere realizzata sempre per via indiretta dall'alto verso il basso.

Il Parco favorisce, con le procedure semplificate indicate all'allegato A, la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione degli impianti esistenti che utilizzino le migliori tecnologie per l'efficienza energetica e per l'uso delle risorse rinnovabili.

Art. 14.4. Inquinamento elettromagnetico

L'Ente Parco in collaborazione con i Comuni del territorio del Parco e l'Arpam, effettua, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un censimento delle sorgenti inquinanti al fine di costituire uno specifico catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico per il supporto delle attività di controllo, di informazione della cittadinanza e, soprattutto, per l'attività di pianificazione.

Previo parere vincolante dell'Ente Parco, i Comuni devono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radio elettrici ove indicare anche le misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione e della fauna ai campi elettromagnetici.

In caso di presentazione di domanda per la realizzazione di nuovi impianti o ampliamento di quelli esistenti in assenza del Regolamento indicato al comma precedente i gestori si dovranno far carico di progettazione specifica (con professionalità specialistiche anche in materia faunistica) per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e indicare le misure di tutela dell'ambiente e del

paesaggio degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione e della fauna ai campi elettromagnetici.

In ogni caso di presentazione di domanda per la realizzazione di nuovi impianti o ampliamento di quelli esistenti i gestori degli impianti elettromagnetici devono dimostrare di aver sottoposto al vaglio della Regione il Piano di risanamento finalizzato ad adeguare gli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla legge quadro secondo le previsioni del DPCM 8/07/2003).

Il controllo del rispetto del presente regolamento, viene effettuato dall'Ente Parco d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAM).

Art. 14.5. Inquinamento idrico

L'Ente Parco mediante apposita convenzione con l'ARPAM, in accordo con i comuni promuove la realizzazione di un progetto di monitoraggio delle acque superficiali comprese nel territorio del parco, al fine di verificarne lo stato di salute ai sensi della direttiva acque. Le indagini saranno specificatamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici.

Art. 14.6. Inquinamento atmosferico

L'Ente Parco promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative alla qualità dell'aria, con particolare riferimento al superamento delle soglie di allarme.

Per quanto non indicato nel presente regolamento, e per le definizioni in materia di inquinamento atmosferico, vale quanto disciplinato dal decreto legislativo 13/08/2010 n. 155 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE.

L'Ente Parco promuove l'installazione di stazioni per il Rilevamento della Qualità dell'Aria che al fine della disciplina della L. 394/91 non sono considerate "nuove costruzioni".

L'Ente Parco nella consapevolezza che gli alberi sono una risposta valida alla riduzione dell'effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito all'impianto di alberi.

La costruzione di impianti termici a biomassa solida di cui all'art.3.16 del regolamento potrà essere autorizzata soltanto a seguito di espletamento di una verifica ambientale. Al fine di tutelare la popolazione, la fauna ed in generale l'ambiente nell'ambito di influenza dell'impianto, la valutazione ambientale dovrà:

-stabilire se il sito dove si propone di installare l'impianto sia o meno idoneo anche in considerazione della vicinanza al centro abitato, delle coltivazioni agricole dedicate a prodotti per l'alimentazione, delle attività che si svolgono nel campo di influenza; della sensibilità ecosistemica locale;

- determinare in maniera scientifica l'ambito di influenza degli impatti causati dall'impianto;

- disciplinare, sia rispetto alla qualità che alla quantità, l'introduzione, nella camera di combustione di materiali che possano portare alla formazione di sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente, in particolare, occorrerà stabilire la quantità massima di biomassa che è possibile bruciare rimanendo entro limiti accettabili di emissioni atmosferiche; a tal fine occorreranno verifiche quantitative basate su modelli di emissione e diffusione del particolato e degli inquinanti emessi dall'impianto nell'aria, che consentano di prevedere e stimare quantitativamente le concentrazioni nell'aria degli inquinanti, le relative ricadute al suolo e gli effetti causati sulle acque dai fenomeni di dilavamento del terreno una volta inquinato;

-stabilire idonee misure di mitigazione degli impatti e monitoraggio continuo;

-verificare la necessità di condurre una verifica di impatto sanitario, dal momento che, come evidenziato nella letteratura scientifica e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le emissioni in aria di questo tipo di impianti possono contenere sostanze in concentrazioni tali da risultare nocive o pericolose per la salute umana.

15. DIFESA DAGLI INCENDI

Art. 15.1. Incendi boschivi

Le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi sono indicate nel Piano AIB dell'Ente Parco redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000.

Nel rispetto dell'art. 19 della LR 6/2005 e s. m. e i. è consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

Nel territorio del Parco costituisce fuoco all'aperto qualsiasi processo di combustione di materiali infiammabili attuato in condizioni di assenza di strutture di supporto e di contenimento e prive di dispositivi di intercettazione ed abbattimento delle faville e parti incendiate che vengono prodotte e liberate, la cui intensità non è regolabile attraverso dispositivi meccanici di controllo dello sviluppo delle fiamme.

Fermi restando i divieti previsti ai sensi della normativa vigente Nazionale e Regionale, in particolare per i periodi a rischio per gli incendi boschivi è ammessa, quale deroga al divieto espresso nello stesso all'art. 11, c.3 l. g L.394/91, l'accensione di barbecue in corti, giardini o terrazzi di fabbricati adibiti ad uso abitativo, sempre che risultino localizzati ad una distanza di sicurezza dalle aree boscate o comunque appositamente attrezzate.

È vietata l'accensione delle cosiddette "lanterne volanti".

Comunque l'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili.

Sono comunque e sempre da rispettare le seguenti disposizioni di prevenzione generali:

- a) Lungo le strade e i sentieri è vietato in qualsiasi periodo dell'anno gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi o qualsiasi altro oggetto o sostanza in grado di determinare pericolo di incendio; è inoltre vietata la sosta ed il transito di qualsiasi veicolo in zone dove il cotico erboso secco possa costituire esca per un incendio boschivo;
- b) ogni altro comportamento indicato nel Piano Incendi Boschivo.

**CAPO VI – ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED
EDUCATIVE**

16. ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 16.1. Valorizzazione strutture ricettive

Nei principi espressi dalla LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” l’Ente Parco favorisce lo sviluppo del turismo ecosostenibile quale fondamentale risorsa della comunità che rappresenta, promuovendo in particolare la valorizzazione dell’immagine del Parco e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle attività del settore al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.

In particolare l’Ente Parco promuove le strutture che valorizzano l’ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del Conero con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell’accoglienza, promuovendo ed incentivando l’accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni.

Art. 16.2. CETS “carta del turismo sostenibile”

L’Ente Parco promuove le azioni contenute nella CETS e gli obiettivi ed azioni in essa contenuti.

Art. 16.3. Marchio di qualità

L’Ente Parco promuove, anche attraverso l’istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio materiale e immateriale del Parco.

Per l’assegnazione del marchio di qualità sarà predisposto apposito regolamento che, sentite le associazioni del settore più rappresentative, verrà approvato dall’Ente Parco.

I criteri e le modalità per l’assegnazione dovranno tra l’altro prevedere punteggi per le strutture turistiche che sono impegnate nella sostenibilità ambientale dell’attività, nella valorizzazione delle risorse naturali, della cultura e dei prodotti locali, e nella presenza di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico relativa, in particolare, ai principi del turismo sostenibile e dell’Ente Parco.

Art. 16.4. Attività sportive o ludiche-ricreative o musicali

Le attività sportive o ludico-ricreative o musicali che coinvolgono più di 200 partecipanti o 100 partecipanti se svolte anche parzialmente in zone Ro e nelle zone SIC e ZPS sono soggette a richiesta di autorizzazione dell’Ente Parco.

Non rientrano in attività da autorizzare tutte quelle organizzate in strutture all’uopo destinate (es. campi sportivi, palestre, ecc.).

Tutti i tipi di attività sono vietate in zona Ri.

Le attività sportive o ludico ricreative possono essere organizzate nelle zone e nelle modalità di percorrenza indicate nell’Allegato L del Regolamento “carta dell’accessibilità”.

Possono essere concesse deroghe da parte del Consiglio del Parco a quanto contenuto nelle indicazioni dell'Allegato L del Regolamento in sede di autorizzazione ove le modifiche al tracciato previsto e/o le modalità di percorrenza non ledano l'integrità ambientale dei luoghi o al contrario sia necessario prevedere delle modifiche proprio per garantire la massima tutela ambientale dei siti interessati.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata all'Ente Parco almeno 30 giorni prima della data prevista, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito web del Parco.

L'autorizzazione deve in ogni caso riportare le seguenti prescrizioni:

- Deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori dell'area protetta;
- è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e deve essere garantita la pulizia dei sentieri percorsi e dell'area ad essi contermini, nell'immediato dopo manifestazione;
- a fine manifestazione deve essere ritirata l'eventuale segnaletica posizionata e ripristinato lo stato dei luoghi;
- è vietata la circolazione motorizzata fuoristrada per assistere alle attività ad esclusione dei mezzi per interventi di pronto soccorso.

Nel territorio del Parco sono in ogni caso vietate tutte le attività che ledano l'integrità ambientale o che siano nocivo, temporaneo o permanente, per le specie animali o vegetali.; in particolare sono vietate:

- a) il soft-air;
- b) attività svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura;
- c) attività di escursionismo motorizzato fuoristrada o lungo piste e sentieri;
- d) attività svolte con aeromobili a motore;
- e) attività che prevedono l'uso di armi.

17. VALORIZZAZIONE DEGLI USI, COSTUMI, CONSUETUDINI ED ATTIVITA' TRADIZIONALI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI.

Art. 17.1. Tutela degli usi locali

L'Ente Parco tutela e valorizzano gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio, in quanto parti integranti delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali purché tali attività non compromettano lo stato di conservazione del patrimonio naturale, ai sensi dell'art. 1 della L. 394/91.

La tutela e la valorizzazione di usi, costumi, consuetudini ed attività tradizionale si esplica anche con deroghe, totali e parziali, ai divieti contenuti negli altri articoli del presente Regolamento.

Le deroghe devono essere autorizzate dal Consiglio del Parco.

Art. 17.2. Fuochi pirotecnici

Sono ammesse manifestazioni pirotecniche, solo per eventi di particolare interesse per la collettività. È quindi consentito l'uso di fuochi artificiali per spettacoli pirotecnici, salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, alle seguenti prescrizioni:

- a) che si tratti di feste tradizionali o di interesse per la collettività;
- b) che i fuochi non vengano accesi mettendo a rischio le superfici boscate;
- c) che, nei periodi estivi e comunque siccitosi, i fuochi non vengano accesi mettendo a rischio le praterie e i substrati a macchia mediterranea;
- d) che vengano adottate tutte le opportune misure di sicurezza per evitare danni a persone, cose, alla flora e alla fauna;
- e) che i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre per il pronto intervento;
- f) che al termine delle manifestazioni venga rastrellata l'area per la raccolta dei materiali residui;
- g) che la vigilanza sulla corretta esecuzione sia garantita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17.3. Attività culturali

L'Ente Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

L'Ente Parco promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni quali elementi di identità per le popolazioni locali, quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza eventi-manifestazioni coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni del territorio.

18. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA AFFIDARE A INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE, DI VOLONTARIATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMUNITA' TERAPEUTICHE.

Art. 18.1. Attività di volontariato e “Amici del Parco”

Il Parco promuove il volontariato che abbia scopi conformi alle finalità del Parco stesso.

L'Ente Parco promuove la partecipazione delle organizzazioni legalmente riconosciute in particolare con le Onlus riconosciute dal Codice del Terzo Settore – Dlgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. le Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 394; con tali soggetti l'Ente Parco tiene rapporti di collaborazione e può stipulare convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività di volta in volta individuate dal Parco stesso sulla base delle finalità proprie del Parco.

È istituito l'elenco degli Amici del Parco, rivolto a tutti coloro che vogliono dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo libero alla cura e conservazione del patrimonio naturale del Parco del Conero, partecipando in prima persona alle iniziative organizzate dall'Ente Parco, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare approvato dal Consiglio del Parco.

Art. 18.2. Guide del Parco

Il Parco affida il servizio esclusivo di visita naturalistica del territorio protetto alle “Guide del Parco”.

È Guida del Parco chi, superato uno specifico corso di formazione a cura dell'Ente Parco, accompagna persone singoli o gruppi, nella visita di ambienti naturali del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà riferimento alla L.R. 09/06 ed in particolare alla figura professionale di guida ambientale.

Art. 18.3. Comunità terapeutiche.

L'Ente Parco promuove la partecipazione delle comunità terapeutiche presenti nel territorio del Parco o nei Comuni in esso ricompresi per il raggiungimento delle finalità del Parco Naturale.

L'Ente Parco promuove in collaborazione con i comuni stessi, seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare i cittadini sulle capacità degli ospiti delle comunità terapeutiche al fine di incentivarne inserimento nella collettività. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali servizi possono offrire le comunità terapeutiche e le iniziative messi in atto dagli Enti Locali sull'argomento.

**CAPO VII – ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA,
BIOSANITARIA E LIMITI ALLE ATTIVITA' CHE
POSSONO ALTERARE L'EQUILIBRIO NATURALE
VEGETALE E/O ANIMALE**

19. ATTIVITA' EDUCATIVE, SCIENTIFICHE E DI RICERCA

Art. 19.1. Attività scientifiche

Nei limiti delle proprie finalità istitutive e possibilità operative, l'Ente Parco promuove e favorisce la ricerca scientifica rivolta a un miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche in favore delle componenti animali e vegetali e degli ecosistemi.

Qualsiasi attività di ricerca scientifica non deve contrastare con le finalità di conservazione degli habitat naturali e seminaturali.

La conduzione di ricerche scientifiche all'interno del territorio del Parco, anche con carattere sperimentale e/o comprendenti raccolta di campioni o esemplari di specie animali e vegetali, possono essere promosse, oltre che dall'Ente Parco, da istituti ed enti pubblici o privati con specifiche finalità di ricerca.

La conduzione di ricerche scientifiche viene regolamentata prioritariamente tramite convenzione.

Tutte le ricerche che interessano gli ambienti del territorio protetto necessitano di autorizzazione dell'Ente Parco, che è rilasciata a seguito di presentazione di un programma che stabilisce finalità, tempi e modi della ricerca con indicazione della natura delle operazioni da eseguire sul campo.

L'autorizzazione è espressa sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente.

Il Consiglio del Parco con l'autorizzazione può indicare una modifica del programma di ricerca.

Il soggetto autorizzato provvede a fornire gratuitamente all'Ente Parco una copia di studi, tesi, relazioni, di ogni lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzati per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca o per altri usi che l'Ente Parco ne vorrà fare.

Art. 19.2. Archeologia e attività di ricerca

L'Ente Parco favorisce la ricerca, lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico, paleontologico, storico e storico-artistico.

Le azioni di ricerca scientifica, di scavo, di ricognizione, di restauro, di sistemazione e di conservazione delle evidenze archeologiche, paleontologiche e storico-artistiche devono in ogni caso essere autorizzata dalla Soprintendenza competente previo nulla osta del Parco. La domanda per la richiesta di nulla osta dovrà indicare i tempi di realizzazione degli scavi, contenere le informazioni utili al fine di conoscere l'eventuale patrimonio botanico vegetazionale ivi presente e verificare eventuali modifiche paesaggistiche e le possibili opere di mitigazione e compensazione.

L'autorizzazione alla realizzazione di scavi, di ricognizione, di restauri, di sistemazione e di conservazione è valida solo per i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato; non può essere ceduta a terzi, ancorché parenti od associati.

Un'autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a procedere a norma di legge ove riscontrasse l'avvenuta infrazione a norme vigenti. Detto personale deve altresì ritirare l'autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla agli Enti interessati per i provvedimenti del caso.

Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. risultato delle indagini archeologiche, paleontologiche e storico-artistiche all'interno del territorio del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all'Ente Parco per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

Art. 19.3. Raccolta reperti geologici.

La ricerca e raccolta di materiale geologico è consentita solo se autorizzata dall'Ente Parco.

Nella richiesta di autorizzazione deve essere esplicito l'assolvimento da ogni responsabilità dell'Ente Parco in caso di incidente durante una campagna di campionamento autorizzato.

L'autorizzazione alla raccolta è valida solo per i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, ancorché parenti od associati

La raccolta di rocce e di minerali deve essere fatta in superficie, ed eventuali scavi e l'uso di attrezzature particolari (demolitori, perforatori, ecc.) dovrà essere preventivamente segnalata in sede di richiesta di autorizzazione, garantendone la sostenibilità ambientale.

I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata richiesta e concessa l'autorizzazione alla raccolta.

I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di procedere per vie legali per il risarcimento del danno.

Ove la raccolta, ancorché superficiale, lasciasse segni evidenti dell'operazione, questi dovranno essere mitigati con la massima cura.

Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate utilizzando il materiale prelevato all'interno del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia anche su supporto informatico all'Ente Parco per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

Qualsiasi deroga alle norme generali sopra riportate dovrà essere chiaramente indicata dall'Ente Parco nel foglio di autorizzazione.

20. INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

Art. 20.1. Finalità

Il presente art., alla luce del disposto dell'art. 11 comma 3 della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della stessa legge 394/91 e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco, disciplina le modalità di autorizzazione all'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fermo restando le vigenti norme in materia di divieto di caccia nell'ambito dello stesso territorio.

Art. 20.2. Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intendono:

ARMI quelle di ogni specie, tipologia e classificazione che tali sono considerate ai sensi della legge penale, delle altre leggi e regolamenti vigenti.

OGGETTI ASSIMILATI ALLE ARMI quelli per i quali tale assimilazione sia prevista dalle leggi penali, dalle altre leggi e regolamenti vigenti, oltre le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, gli archi, le balestre ed apparecchi simili che possono essere utilizzati per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.

ESPLOSIVI i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, oltre i fuochi di artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi.

Art. 20.3. Ambito di applicazione

Il presente art. si applica all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale del Conero come individuato dal vigente Pdp.

Art. 20.4. Definizione privati

Non sono considerati privati:

- a) Gli appartenenti ai corpi armati dello Stato, alle Forze di Polizia che portano in via permanente le armi di cui sono muniti per legge o regolamento;
- b) gli addetti al servizio di Polizia Municipale e Provinciale cui è conferita, in base alle vigenti leggi, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati a portare, anche fuori servizio, le armi di cui sono dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 24.10.1977 n. 801.

Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli sopra indicati si considerano privati.

Art. 20.5. Autorizzazioni

È consentito il porto delle armi all'interno del territorio del Parco:

- a) Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza licenza di cui all'art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi indicate dallo stesso art. 42;
- b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al porto delle armi indicate nello stesso art.42;
- c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità del medesimo Stato, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- d) agli Agenti di Polizia dei Paesi appartenente alla U.E. e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di Polizia dello stato Italiano cui sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S., ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'introduzione di armi nel territorio dello Stato Italiano;
- e) al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il porto d'armi;
- f) ai dottori veterinari, esercenti la relativa professione, degli strumenti seppur classificati come armi;
- g) ad associazioni e soggetti per manifestazioni del tipo storico rievocativo;
- h) ai possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche, limitatamente al loro trasporto.

Art. 20.6. Introduzione e trasporto armi nel Parco – richiesta autorizzazioni

Per i cacciatori residenti nel territorio del Parco:

- a) Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco i cacciatori residenti nel Parco che risultino titolari di regolare licenza di caccia;
- b) l'interessato dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando il numero della licenza, la autorità che la ha rilasciata, la scadenza, il tipo di arma con la relativa matricola, oltre l'esatto indirizzo;
- c) l'autorizzazione avrà validità uguale alla licenza, scadrà automaticamente con la scadenza della licenza e può essere rinnovata.

Per i cacciatori non residenti nel territorio del Parco:

- a) Possono introdurre armi da caccia nel territorio del Parco i cacciatori non residenti nel Parco che risultino titolari di regolare licenza di caccia limitatamente al transito lungo le strade;

- b) l'autorizzazione avrà validità uguale alla licenza, scadrà automaticamente con la scadenza della licenza e può essere rinnovata.

Per i titolari di licenza di porto d'arma:

- a) Possono introdurre o trasportare armi nel territorio del Parco i soggetti titolari di porto di pistola, porto d'arma per uso sportivo o di fucile estesa anche per motivi di difesa personale che risultino titolari di regolare licenza di porto d'arma;
- b) l'interessato dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando il numero della licenza, la autorità che la ha rilasciata, la scadenza, il tipo d'arma con la relativa matricola, oltre l'esatto indirizzo;
- c) per i residenti nel territorio del Parco l'autorizzazione avrà validità uguale alla licenza, scadrà automaticamente con la scadenza della licenza e può essere rinnovata;
- d) per i non residenti l'autorizzazione avrà validità uguale alla licenza, scadrà automaticamente con la scadenza della licenza e può essere rinnovata.

Le armi e gli oggetti assimilabili alle armi trasportate ai sensi del presente art. devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e le munizioni debbono essere riposte a parte in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido.

In caso di trasporto in moto, motociclo o bicicletta l'arma e gli oggetti assimilati alle armi debbono essere riposti scarichi nella apposita custodia e le munizioni debbono essere riposte in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido.

I privati che trasportano armi all'interno del Parco sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco se non per evidenti motivi di necessità.

Art. 20.7. Introduzione di esplosivi

I privati che debbono trasportare e/o utilizzare armi, munizioni e materiale esplosivo destinato ad attività edile e/o opere pubbliche e/o private ed al commercio all'interno del territorio del Parco, purché in possesso delle autorizzazioni previste per legge, dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all'introduzione degli stessi presso gli uffici del Parco del Conero, specificando i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente;
- b) data e luogo dell'introduzione degli esplosivi e delle armi e tipologia degli stessi;
- c) motivazioni della richiesta.

È facoltà dell'Ente Parco non rilasciare alcuna autorizzazione ove si ravvisi la pericolosità della introduzione degli stessi.

In caso di commercio il deposito di esplosivo ed armi deve essere ben individuato ed avere rispettate tutte le norme di sicurezza previste per legge.

Art. 20.8. Introduzione di mezzi di cattura faunistica

Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:

- a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco e su sua autorizzazione;
- b) gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo di animali, nel limite e con le regole dettate dal Parco stesso.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

21. AZIONI DEL PARCO

Art. 21.1. Sinistri con la fauna selvatica omeoterma presente all'interno del territorio del Parco.

Il Piano Faunistico indica presenti all'interno del territorio protetto dal Parco grandi mammiferi come: l'istrice, il cinghiale e il capriolo. Le finalità di conservazione di specie animali o vegetali presenti nel territorio protetto portano l'Ente Parco a prevenire e perseguire chi con dolo o colpa reca nocumento alla fauna selvatica.

Chi crea accidentalmente nocumento alla fauna vagante è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'Ente Parco che provvederà alle attività di soccorso dell'animale ferito o di smaltimento della carcassa in caso di animale morto, nelle modalità definite dalla legislazione vigente.

Art. 21.2. Simbologia

Il Parco ha adottato con delibera del Consiglio del Parco n.11 del 13 maggio 1993 il proprio simbolo che è stato registrato ai sensi di legge.

Il simbolo rappresenta l'immagine del Parco e viene apposto su tutte le pubblicazioni ufficiali del Parco, compresi gli atti amministrativi, le pubblicazioni, le bandiere, la cartellonistica di vario tipo, i documenti di rappresentanza.

Il simbolo è utilizzato in forma esclusiva solo dal Parco, o dai soggetti, pubblici e privati, appositamente autorizzati.

L'uso del simbolo in difetto di autorizzazione di cui sopra verrà perseguito a termini di legge.

La concessione per l'uso del simbolo o parti di esso o altri simboli individuati per le finalità dell'Ente Parco è normata da un apposito regolamento approvato dall'Ente Parco.

Art. 21.3. Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni

L'Ente Parco può partecipare a tutte le attività che si svolgono all'interno del territorio del Parco o a quelle che, pur svolgendosi all'esterno del territorio, abbiano attinenza con i fini indicati dalla legge istitutiva del Parco stesso, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative riguardanti il Parco.

La partecipazione alle suddette attività avviene tramite il patrocinio, la collaborazione, l'incentivo e la contribuzione che vengono normate con apposito regolamento approvato dall'Ente Parco.

Art. 21.4. Accordi di programma e convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi con altri Enti pubblici, il Parco può stipulare con gli stessi apposite convenzioni. Nelle convenzioni si devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari tra i vari enti e i reciproci obblighi e garanzie.

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono l'azione integrata di vari enti pubblici, si può ricorrere ad accordi di programma secondo le disposizioni normative vigenti.

Per favorire lo sviluppo di attività economiche, sociali e culturali nel Parco, il Parco può stipulare accordi con soggetti, pubblici e privati, e con le categorie interessate.

Art. 21.5. Riprese foto e video

Il Parco norma con apposito disciplinare da approvare con delibera del Consiglio del Parco le riprese foto e video nel proprio territorio.

È consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non pubblicitari.

Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.

Le riprese televisive e cinematografiche per scopi pubblicitari sono soggette all'autorizzazione dell'Ente Parco.

L'Ente Parco può prevedere un pagamento dei diritti sulle immagini acquisite da definire con l'apposito disciplinare e eventuali deroghe o limitazioni possono essere indicate nel disciplinare.

Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.

Le riprese qualora rechino pregiudizio ai valori oggetto di tutela o utilizzate con indicazioni false e messaggi che contrastano con la disciplina del Parco sono perseguibili nel rispetto delle sanzioni previste del presente Regolamento.

Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente Parco può chiedere adeguate garanzie fideiussorie.

22. POTERI DELL'ENTE PARCO - SANZIONI

Art. 22.1. Poteri

Il controllo ed il potere sanzionatorio potranno essere regolamentati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e gli enti interessati.

In attesa dell'approvazione saranno applicate le disposizioni di legge in materia per quanto di competenza dell'Ente Parco.

Art. 22.2. Vigilanza e Sorveglianza

In caso di presunto abuso o a seguito di denuncia o segnalazione, il Direttore ovvero il responsabile incaricato dall'Ente Parco può richiedere la collaborazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale per svolgere la vigilanza sull'attività urbanistica edilizia sul territorio di proprio interesse, rendendone cosciente i Carabinieri Forestali.

L'Ente Parco vigila sulla gestione del Parco ed il Direttore ovvero il responsabile incaricato dall'Ente Parco, deve verificare annualmente almeno il 5% dei lavori effettuati a seguito di nulla osta rilasciato positivamente. Per tale attività può chiedere la collaborazione dei Carabinieri Forestali attraverso specifica convenzione. La vigilanza e sorveglianza può essere effettuata anche con la collaborazione dei comuni competenti per territorio. Al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento, nel rapporto con le verifiche sopra indicate, il direttore informa con cadenza annuale il Consiglio del Parco.

Art. 22.3. Acquisizione gratuita delle opere abusive

Nell'area del Parco l'acquisizione gratuita delle opere abusive nelle modalità definite dall'art. 31 del DPR 380/01, si verifica di diritto a favore dell'Ente Parco per effetto del co. 1104 art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296.

L'acquisizione sarà regolata da apposita convenzione o accordo di programma da stipulare tra gli enti interessati, e se interessa anche alla Procura, seguendo lo schema previsto all'allegato P.

Art. 22.4. Entità delle sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 689/81 e della Legge Regionale 33/1998.

L'Ente Parco competente a ricevere il rapporto, alla irrogazione delle sanzioni e all'emissione di ordinanza-ingiunzione ai sensi della Legge 689/81 è il Parco, che esercita tali funzioni a mezzo della Direzione del Parco e dei propri uffici amministrativi.

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni comprensive del danno ambientale:

- a) Per la violazione del divieto di percorrere senza autorizzazione con mezzi motorizzati le aree di Ri sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00, le aree di Ro sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. Se la violazione è compiuta in altre aree del Parco ove non possono transitare mezzi motorizzati la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- b) per la violazione del divieto di percorrere con biciclette sentieri od aree fuori dei sentieri consentiti in area di Ri sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00. In area di Ro sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00. Se la violazione è compiuta in aree di Protezione la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- c) per la violazione del divieto di condurre cani senza guinzaglio e/o fuori dai sentieri consentiti in area di Ri sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00. Se la violazione è compiuta in area di Ro sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00; nelle restanti aree la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- d) per la violazione del divieto di addestramento cani sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00;
- e) per la violazione del divieto di nutrire animali randagi o inselvaticiti; cani e gatti randagi fuori delle zone consentite la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- f) per la violazione del divieto di detenzione di trappole, gabbie-trappola, lacci, reti e altri sistemi di cattura della fauna selvatica non autorizzati, sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00. Sono fatte salve tutte le norme penali in materia di uccellazione e caccia con mezzi vietati previsti dalla Legge 157/92;
- g) per la violazione del divieto di danneggiamento, uccisione, prelievo, detenzione e cattura di fauna selvatica appartenenti alla Classi dei Rettili e Anfibi e alla specie Granchio di Fiume (Potamon fluviatile) sanzione amministrativa € 200,00 a € 1.200,00 per ogni esemplare. Sono fatte salve tutte le norme penali in materia di detenzione, danneggiamento e uccisione di fauna protetta, caccia in area protetta e altre norme in materia di tutela della fauna selvatica previste dalle leggi vigenti;
- h) per la violazione del divieto di accensione fuochi in aree non agricole o senza autorizzazione, compreso il litorale, sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00;
- i) per la violazione del divieto di abbandono dei sentieri consentiti in area di Ri sanzione amministrativa da € 250,00 a € 750,00, in area di Ro la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00
- j) per la violazione del divieto di liberazione di fauna alloctona sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per esemplare;

- k) per la violazione del divieto di messa a dimora di specie vegetali alloctone sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 per esemplare;
- l) per la violazione del divieto di distruzione dei nidi, anche vuoti, di tutte le specie di Uccelli e della distruzione o occlusione delle tane, anche vuote, di tutte le specie di Mammiferi (ad esclusione ratti e arvicole) sanzione amministrativa € 200,00 a € 1.200,00 per ogni nido o tana distrutta.
- m) per la violazione del divieto di uso, detenzione, spargimento o collocazione di esche o bocconi avvelenati per la fauna selvatica sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. Sono fatte salve altre norme penali in materia;
- n) per la violazione del divieto di uso di diserbo chimico sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 se di lieve entità; se interessa aree ecologicamente sensibili quali fossi, corsi d'acqua, ecc. la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00; nei casi di particolare gravità e/o importanti superfici interessate la sanzione sarà comminata facendo riferimento alle caratteristiche del danno se di minima entità, con possibilità di ripristino o senza possibilità di ripristino come rappresentato nel presente art.;
- o) per la violazione dell'obbligo di mantenere la fascia di rispetto o capezzagna sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 se di lieve entità; se interessa aree ecologicamente sensibili quali fossi, corsi d'acqua, ecc. la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00; nei casi di particolare gravità e/o importanti superfici interessate la sanzione sarà comminata facendo riferimento alle caratteristiche del danno se di minima entità, con possibilità di ripristino o senza possibilità di ripristino come rappresentato di seguito;
- p) per la violazione del divieto di abbattimento, senza previo rilascio del nulla osta (dove previsto nel presente Regolamento del Parco), delle specie tutelate ai sensi dell'art 20. co.1 della Legge Regionale n° 6 del 23.02.2005, è prevista una sanzione da € 250,00 a € 1.500,00, che comunque non sostituisce le sanzioni a diverso titolo applicabili;
- q) la mancata Compensazione (dove previsto nel presente Regolamento del Parco e/o dove individuata nel rispetto del presente Regolamento) è punita con un con una sanzione da € 250,00 a € 1.500,00;
- r) la mancata Comunicazione (dove prevista nel presente Regolamento del Parco) è punita con un con una sanzione da € 50,00 a € 300,00;
- s) la mancata richiesta di nulla osta, ove non sussistano casi di più alta gravità rispetto a tale quadro sanzionatorio, è punita con una sanzione da € 100,00 a € 600,00;

- t) per la violazione del divieto di divulgare con qualsiasi mezzo informazioni, immagini, video che documentino comportamenti vietati al presente regolamento sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 se di lieve entità; se interessa aree ecologicamente sensibili quali fossi, corsi d'acqua, falesia, boschi ecc. la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00;
- u) il mancato rispetto delle condizioni indicate all'art. 3.17 per la non apertura delle strutture fuori dai periodi previsti, è punito con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

Ulteriori violazioni alle norme sancite dal presente regolamento, non incluse nell'elenco di cui sopra, sono ascritte alle seguenti tre tipologie di danno:

- a) danno di minima entità, a cui si applica una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.
- b) danno con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 se la somma come sopra determinata fosse inferiore.
- c) danno senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'art. 30, comma 6, della legge 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera. Si applica una sanzione da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 6000,00 se la somma, come sopra determinata, fosse inferiore.

Modalità operative definizione delle tre tipologie di danno:

- Il danno ambientale consiste nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell'ambiente in confronto alle condizioni originarie, cagionata in violazione di legge o di provvedimenti adottati secondo le disposizioni legislative.
- Il profitto di cui alle precedenti lettere b) e c) si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata ed attestata con determinazione dell'Ente Parco e nelle misure indicate agli artt. 29 e 30 della L.R. 15/94.

- L'incremento di valore conseguito dal bene stesso conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale del bene a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale) ed il valore venale del bene prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente).
- Per calcolare il più probabile incremento di valore di mercato dell'opera realizzata, dovrà essere predisposta apposita perizia (mediante confronto con altri beni di simile fattura, consistenza, e destinazione d'uso, sulla base dei dati dell'Osservatorio Immobiliare) asseverata da tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale individuato dal trasgressore, sottoposta al controllo del Direttore ovvero del Responsabile incaricato o in caso di particolari procedimenti individuato dall'Ente Parco motivandolo su terna di professionisti, le spese per la stesura della perizia sono a carico del trasgressore.
- Sempre nel profilo di cui alle precedenti lettere b) e c) nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione, cioè ad esempio quando le opere abusive non producono cambio d'uso o non comportino aumento di superfici utili o del volume o per opere minori riconducibili a opere di cui alla lettera a, b, c e d) del DPR 380/01, sarà richiesta perizia "asseverata" predisposta da tecnico abilitato individuato dal trasgressore, che descriva i lavori/interventi abusivi realizzati e definisca i valori degli stessi e sarà sottoposta al controllo del Direttore ovvero del Responsabile incaricato. L'elenco prezzi indicato nella perizia dovrà far riferimento al prezzario Regionale alla data di effettuazione della perizia stessa.
- Le perizie "asseverate" quantificano il profitto derivante dalla trasgressione.
- Il risarcimento del danno ambientale senza possibilità di ripristino di cui alla lettera c) causato dall'intervento abusivo sono le spese che l'Ente pubblico si troverà a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi ai beni tutelati per effetto della violazione e viene determinato con atto motivato potendo far riferimento agli indirizzi contenuti nel testo ANPA - Il danno ambientale ex art. 18 L.349/86 "Aspetti teorici e operativi della valutazione economica del risarcimento dei danni" (scaricabile sito ISPRA) o a testi di più recente pubblicazione.
- Il risarcimento del danno ambientale è caratterizzato dalla rilevanza socioeconomica che la distruzione, il deterioramento o l'alterazione producono all'ambiente, considerato nella sua accezione più vasta ed unitaria.
- La determinazione della fattispecie di danno deve essere indicata nell'atto di irrogazione della sanzione con motivata valutazione da parte del Direttore ovvero del responsabile del servizio.

Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione del “danno senza possibilità di ripristino” o del “danno con possibilità di ripristino” di cui alle lettere b) e c) sopra indicata, con la procedura di determinazione del danno sopra indicata, mentre il minimo è raddoppiato rispetto a quanto sopra fissato.

Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Parco, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

A tutte le attività eseguite senza il preventivo rilascio di nulla osta o in difformità da esso, nel caso di richiesta di sanatoria può essere richiesto il pagamento dei diritti di segreteria pari a quattro volte di quello individuato dalla delibera di individuazione delle tariffe dei diritti di segreteria per le pratiche ordinarie.

In caso di inadempienza all'ordinanza l'Ente Parco esegue il ripristino in danno del soggetto inadempiente. Tali sanzioni sono irrogate dal Direttore dell'Ente Parco nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Le somme riscosse ai sensi del precedente comma sono imputate al bilancio dell'Ente Parco e sono destinate a specifiche iniziative di conservazione e ripristino delle specie floro-faunistiche e degli habitat naturali del Parco.

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 423, 423 bis, 424 e 425 c.p., in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione e lotta agli incendi si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'abbandono dei rifiuti del Regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 255 e seguenti della Parte IV, Titolo VI, Capo I del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i..

Le sanzioni amministrative al presente Regolamento sono accertate dal personale addetto alla vigilanza del Parco, dal gruppo Carabinieri Forestale, nonché dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e dalla Polizia Locale dei Comuni del Parco.

Sono altresì accertate dalle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi della Legge Regionale n°

29/92 e a quelle di cui all'art. 37 della Legge Regionale 7/95 le loro attività devono essere coordinate dal Parco.

23. NORME FINALI

Art. 23.1. Recepimento delle normative sovraordinate e aggiornamento del regolamento.

Si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale e regionale incidenti sui presenti disposti regolamentari e/o che modifichino il quadro all'interno del quale agisce il presente regolamento.

I richiami alle disposizioni di legge, contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi di tipo dinamico, pertanto, ove successivamente alla sua entrata in vigore tali disposizioni venissero modificate, integrate o abrogate, la normativa sopravvenuta troverà automatica applicazione nel testo del presente Regolamento dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 23.2. Autorizzazioni e deroghe.

I nulla osta previsti nel presente Regolamento sono concessi dal Direttore o dai Responsabili degli Uffici, con le specifiche attribuzioni e modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco.

Le autorizzazioni previste nel presente Regolamento sono concesse con Delibera di Consiglio del Parco ovvero previo provvedimento del Presidente dell'Ente Parco, da ratificare alla prima seduta utile di Consiglio del Parco.

Se non diversamente attribuito dal presente Regolamento, il Consiglio del Parco può concedere deroghe ai divieti nello stesso contenuti, per fini di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico, purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell'Ente Parco e con la disciplina del PdP.

Sono consentite deroghe alle prescrizioni delle presenti norme Regolamentari nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 23.3. Disposizione generale

Nel caso le prescrizioni dell'Ente Parco siano in contrasto con analoghe prescrizioni di carattere paesaggistico emesse dalla soprintendenza in sede di rilascio di parere nel procedimento dell'autorizzazione paesaggistica prevalgono queste ultime qualora le stesse riguardino aspetti di carattere architettonico, archeologico e storico-culturale.

Non si intende tacitamente ammissibile quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti alle sue

previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

CAPO IX – ALLEGATI

24. Elenco allegati

Art. 24.1. Allegato A “caratteristiche presentazione domanda Nulla-Osta. pratiche ufficio urbanistico e territorio_ Allegato A1 “modello per la richiesta di nulla osta interventi di tipo edilizio”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.2. Allegato B1 “modalità di presentazione comunicazioni o domande nulla osta per interventi sul patrimonio vegetale” – Allegato B2 “Carta di individuazione zone per attività libera o attività di autorizzazione di competenza esclusiva del Comune per interventi sul patrimonio vegetale” – Allegato B3 “modello Comunicazione di Inizio Attività” – Allegato B4 “modello richiesta Nulla Osta”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.3. Allegato C - “elenco Piante autoctone, antico indigenato e indicazione delle piante esotiche” e “periodi per il taglio e l’impianto”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.4. Allegato D - “entità floristiche particolarmente protette”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.5. Allegato E - “Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.6. Allegato F - “Struttura piano agricolo aziendale”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.7. Allegato G - “Schema tipo per atto unilaterale d’obbligo”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.8. Allegato H “misure per la tutela della fauna minore”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.9. Allegato I1 – “Disciplinare sorvolo e modalità di presentazione comunicazioni o domande di autorizzazione per sorvolo a bassa quota e atterraggio” Allegato I2 “Carta di individuazione zone per attività libera e zone interdette o limitate per l’attività di sorvolo” – Allegato I3 “modello Comunicazione di Inizio Attività o richiesta di autorizzazione”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.10. Allegato L – “Carta dell’accessibilità”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.11. Allegato M – “Carta archeologica”

Prodotto in corpo separato

Il presente allegato è da redigere con la collaborazione della soprintendenza archeologica delle Marche entro 24 mesi dall’approvazione del presente Regolamento. Fino all’approvazione della carta archeologica, si farà riferimento alle “schede di sito afferenti al Parco del Conero relativi ai Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana, redatti dalla Dott.ssa gaia Pignocchi ed alla tabella riepilogativa con indicazione delle coordinate geografiche dei siti” trasmesse dalla Soprintendenza per i Beni archeologici delle Marche con nota acquisita a ns. prot. n. 4761 del 28.10.2013.

Art. 24.12. Allegato N – “Indice BAF”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.13. Allegato O – “Schema Perizia asseverata per demolizione e ricostruzione di fabbricati censiti”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.14. Allegato P – “Accordo di programma/convenzione tipo in materia di acquisizioni e demolizioni di manufatti abusivi”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.15. Allegato Q “Individuazione corsi d’acqua”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.16. Allegato Q1 “Gestione dei corsi d’acqua”

Prodotto in corpo separato

Art. 24.17. Aggiornamento allegati

L’Ente Parco può modificare i contenuti negli allegati al presente regolamento. Le modifiche approvate saranno pubblicate nell’albo pretorio dell’Ente Parco, nell’albo pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel sito Web dell’Ente Parco e non costituisce variante al presente Regolamento.

Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli allegati non alterino il contenuto del presente regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento delle aree protette e di tutela della biodiversità. Le modifiche sopradette saranno comunicate agli uffici regionali competenti.